

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

17° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali	Pag. 4
2ª - Giustizia	» 14
4ª - Difesa	» 19
5ª - Bilancio	» 25
6ª - Finanze e tesoro	» 27
7ª - Istruzione	» 33
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 47
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 52
10ª - Industria	» 63
11ª - Lavoro	» 69
12ª - Igiene e sanità	» 77
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 89

Commissioni riunite

7ª (Istruzione) e 10ª (Industria)	Pag. 3
---	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 104
--------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 105
2ª - Giustizia - Pareri	» 108
4ª - Difesa - Pareri	» 110
5ª - Bilancio - Pareri	» 111
6ª - Finanze e tesoro - Pareri	» 127
10ª - Industria - Pareri	» 128

CONVOCAZIONI	Pag. 129
--------------------	----------

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

10^a (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(354) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(182) PREVOSTO ed altri: Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente ZECCHINO avverte che il rappresentante del Governo è impossibilitato a partecipare alla seduta a causa di concomitanti impegni parlamentari e propone pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

Le Commissioni riunite convengono e pertanto il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente ZECCHINO avverte altresì che il rappresentante del Governo ha comunicato anche di non poter partecipare alla seduta già convocata per domattina, che pertanto non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

13ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Urbani ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Letta, per i lavori pubblici Aimore Prina, per l'interno Gasparri e per le risorse agricole e alimentari Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE**(278) PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi**
(Esame e rinvio)

Il relatore CASADEI MONTI fa presente che il disegno di legge in titolo è finalizzato a stabilire nuove incompatibilità per i membri del Governo con l'obiettivo di superare l'attuale situazione di oggettiva commistione tra interessi pubblici e privati in cui si trovano alcuni componenti dell'Esecutivo.

Ricorda che il nostro ordinamento prevede già un analitico sistema di incompatibilità sia per i parlamentari che per i membri del Governo. Si richiama, in particolare, all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 1 e 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60. Da tali norme emerge una precisa indicazione di tendenza in ordine alle scelte legislative in materia di incompatibilità. Rispetto ad essa il disegno di legge in esame non introduce specifiche innovazioni, ma estende le incompatibilità anche alla gestione delle società.

A suo avviso, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dall'articolo 2359 del codice civile, nel testo modificato sulla base della normativa comunitaria, si può affermare che con la proposta in esame si intenda utilizzare il concetto di controllo soggettivo ed oggettivo esistente nell'ordinamento ai fini della specifica situazione indicata nella proposta stessa.

Il sottosegretario LETTA ricorda che il primo provvedimento adottato dal Governo è stato quello relativo alla costituzione di un «Comi-

tato di saggi», composto di 3 insigni giuristi, con il compito di studiare tale materia e di suggerire proposte di intervento legislativo. Ciò dimostra che il Governo è pienamente consapevole dell'importanza del problema sollevato.

Tenuto conto del fatto che nella stessa relazione al disegno di legge in titolo si auspica che il Governo presenti proprie proposte sull'argomento, chiede che l'esame sia rinviato, al fine di congiungerlo con quello delle iniziative che il Governo presenterà sulla base della relazione che il Comitato dei saggi è impegnato ad elaborare entro il prossimo 29 settembre.

Si apre il dibattito.

Il senatore PASQUINO osserva come fino ad oggi nessuno abbia negato che il problema del conflitto di interessi per alcuni membri del Governo sia un problema reale. È evidente che la soluzione che si intende adottare debba essere studiata ed approfondita ed è altrettanto chiaro che non è in discussione soltanto la posizione del Presidente del Consiglio.

Fa presente che la nomina dei cosiddetti «saggi» è avvenuta senza che su di essa vi fosse alcun coinvolgimento del Parlamento mentre, con ogni probabilità, in altri Paesi democratici ciò non sarebbe accaduto. Ma, proprio per tale ragione sarebbe opportuno conoscere la motivazione della scelta dei tre «saggi», quale sia la loro effettiva posizione, se godano di emolumenti e se tali emolumenti siano a carico dell'erario. Sarebbe anche utile sapere quale sia la funzione della relazione che essi dovranno produrre, se essa verrà discussa in Parlamento e se siano state rivolte loro indicazioni circa il modo di procedere.

Precisato di non avere alcun motivo per opporsi ad un esame congiunto del disegno di legge di cui è primo firmatario con altri eventuali testi, si chiede se la Commissione non possa contestualmente procedere ad una audizione dei «saggi» per rivolgere loro i quesiti precedentemente richiamati.

Il senatore VILLONE ricorda che i «saggi» sono stati nominati formalmente dal Governo e che, pertanto, una loro audizione appare senz'altro opportuna. Dopo aver espresso stima personale per le tre personalità prescelte, ritiene che l'audizione, per essere utile, dovrebbe aver luogo in tempi il più possibile brevi.

Il senatore MENSORIO concorda sull'opportunità di approfondire la materia oggetto del disegno di legge, ma esprime sulla formulazione dello stesso un giudizio negativo. Sono evidenti, infatti, in esso i segni di una certa pretestuosità e strumentalità.

Dichiara di condividere la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo.

Il senatore TABLADINI prende atto della sensibilità manifestata dal Governo attraverso la nomina dei tre «saggi». Avrebbe preferito, in verità, che tale iniziativa avesse un carattere maggiormente istituzionale, ma nulla esclude che ciò possa avvenire in futuro. Ritiene comunque opportuna una audizione degli stessi «saggi» da parte della

Commissione, al fine di acquisire ulteriori elementi di approfondimento.

Il senatore **PIERONI** precisa che quando un procedimento legislativo è in corso non è logico sospenderlo solo in ragione del fatto che sia stata preannunciata l'intenzione, da parte di un qualche soggetto abilitato, di presentare altri disegni di legge in materia. Auspica, quindi, l'instaurazione di rapporti di correttezza tra maggioranza e opposizione.

Il senatore **VILLONE** esprime la propria contrarietà ad ogni rinvio dell'esame del disegno di legge e ribadisce la piena disponibilità della sua parte politica ad approfondire le proposte ed a valutarle in un confronto libero e sereno. Condivide, in tal senso, le osservazioni del senatore Tabladini.

Il senatore **ELLERO**, pur condividendo la proposta di audizione dei «saggi», si chiede se sia opportuno procedere ad essa in una fase in cui il loro compito non si è ancora completato. Chiede al Presidente di verificare preventivamente la disponibilità degli stessi «saggi» ad intervenire in Commissione.

Il senatore **GUERZONI** ritiene che una tale verifica preventiva sia del tutto impropria in relazione alle prerogative del Parlamento: la Commissione può stabilire l'audizione dei «saggi» e spetterà poi ad essi decidere quale orientamento tenere.

Il senatore **MARCHETTI** considera giustificato l'approfondimento di una materia così complessa come quella di cui ci si occupa. Tuttavia, il disegno di legge in esame appare chiarissimo e su di esso si potrà procedere anche in mancanza dell'incontro con i «saggi».

La senatrice **BRICCARELLO** sottolinea come la norma proposta non abbia alcun carattere di generalità ed astrattezza e come, d'altra parte, sia in corso un lavoro difficile e complesso da parte dei tre «saggi». Si chiede per quale ragione non si possa allora attendere l'esito di questa attività, che potrà fornire utili elementi di approfondimento.

Il senatore **GUERZONI** fa presente che la proposta di procedere all'audizione dei «saggi» dovrebbe essere ben vista anche dal Governo, se veramente si vuole giungere ad una soluzione convincente di un problema così importante e delicato.

Il senatore **MENSORIO** precisa di non avere obiezioni in ordine alla necessità di un confronto costruttivo tra maggioranza ed opposizione, ma non crede che il disegno di legge in esame sia uno strumento utile a tale fine.

Il senatore **PASQUINO** ribadisce che il conflitto di interessi è già in atto e che, quindi, la soluzione ai problemi sollevati ha carattere di urgenza. Sarebbe ben strano, d'altra parte, che l'istituzione di un comitato di esperti da parte del Governo possa comportare la sospensione del procedimento legislativo. In tal modo, si toccherebbe un punto essen-

ziale dei rapporti tra Parlamento e Governo e si aprirebbe una grave questione di rilevanza costituzionale.

A suo avviso, il Parlamento non può delegare a nessuno l'individuazione delle misure più idonee ad affrontare la situazione esistente ed, anzi, potrebbe essere utile anche agli stessi «saggi» conoscere gli interrogativi che la Commissione si sta ponendo.

Il senatore TABLADINI ritiene che l'incontro con gli esperti possa aver luogo anche dopo l'interruzione estiva, quando essi potranno rappresentare un quadro più completo dei loro orientamenti.

Il sottosegretario LETTA concorda con l'obiezione avanzata dal senatore Ellero e si richiama alla necessità di non confondere la figura di un possibile garante, di cui pure si era parlato ma che non è stata istituita, e quella di un comitato di esperti, incaricato di formulare proposte per completare la legislazione già vigente in materia e per individuare misure idonee a garantire la posizione di un imprenditore presente nel particolare settore della comunicazione.

Ricorda che il Governo ha assunto l'impegno di trasformare tali proposte in un disegno di legge. Pertanto, i «saggi» devono considerarsi consulenti del Governo e ad esso devono riferire: una loro audizione da parte della Commissione appare, quindi, del tutto atipica.

Tuttavia, essi potranno, evidentemente, accettare un eventuale invito della Commissione in un momento nel quale, però, si troverebbero più ad ascoltare suggerimenti che non a riferire su proposte di soluzioni, che non sono giunte ancora allo stadio finale.

Il senatore SCALONE concorda sulla atipicità di una audizione come quella prospettata. È preferibile, a suo giudizio, attendere la relazione conclusiva dei saggi prima di proseguire l'esame del disegno di legge.

Il senatore GUERZONI esclude che si voglia interferire nell'attività del comitato di «saggi». Ma si chiede per quale ragione il Parlamento non possa procedere ad una loro audizione, considerato che essi sono stati nominati con atto pubblico e che, a quanto risulta, sono retribuiti dallo Stato.

Il senatore PIERONI ritiene che si debba prendere atto della posizione negativa assunta dal rappresentante del Governo e che si debba procedere immediatamente all'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il senatore VILLONE concorda sul fatto che gli esperti non abbiano e non possano avere alcun ruolo di garanzia: essi, in realtà, si configurano come un supporto al processo legislativo. Ma proprio per questo, non è pensabile che il procedimento già avviato possa essere sospeso al fine di attendere la relazione che gli stessi produrranno.

Il senatore PERLINGIERI dichiara di condividere pienamente la sostanza del disegno di legge in esame: il contenuto dello stesso appare del tutto chiaro e non vede quale ulteriore contributo possa fornire una

audizione del tipo di quella che è stata proposta. Si esprime pertanto in senso contrario al suo svolgimento.

Si associa il senatore PIERONI.

La senatrice BRICCARELLO ritiene che, in un clima di collaborazione tra maggioranza ed opposizione, si possa procedere all'incontro con gli esperti, proposto dal senatore Pasquino.

Il senatore BATTAGLIA concorda sul fatto che il disegno di legge abbia un fine estremamente chiaro. D'altra parte, il Governo è certamente consapevole dell'importanza che il tema in esame ha assunto per la sua stessa immagine di fronte alla pubblica opinione.

Ritiene che sia opportuno rinviare l'esame del disegno di legge al fine di consentire all'Esecutivo di compiere ogni possibile approfondimento e di presentare una proposta adeguata su cui svolgere il più ampio confronto parlamentare.

La senatrice SALVATO rileva come l'obiettivo del Governo e della maggioranza sia, in realtà, quello di rinviare l'esame del disegno di legge.

Concorda con quanto ha sostenuto il senatore Perlingieri e precisa che la proposta di procedere all'audizione dei «saggi» è stata formulata dai rappresentanti dell'opposizione per senso di responsabilità. Ora, occorre prendere atto della posizione manifestata dal rappresentante del Governo e proseguire senz'altro nell'esame del disegno di legge.

Il senatore DOLAZZA dichiara il proprio avviso favorevole all'audizione dei tre esperti, nella loro qualità di consulenti del Governo, subito dopo la conclusione della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Il senatore MAGLIOZZI ribadisce la piena disponibilità dei Gruppi di maggioranza ad approfondire le questioni sollevate.

Ritiene che l'esame congiunto del disegno di legge n. 278 e di quello che sarà presentato dal Governo sia il modo migliore per affrontare la delicata materia. Nel frattempo, non si oppone ad un incontro nei limiti indicati dal sottosegretario Letta.

Il senatore GUERZONI prende atto dell'emergere, negli ultimi interventi, di un orientamento favorevole allo svolgimento dell'audizione. Propone di incaricare l'Ufficio di Presidenza di fissarne le modalità, tenendo presente l'esigenza di procedere in tempi il più possibile rapidi.

Il senatore ELLERO concorda con tale proposta e precisa che i «saggi» potranno certamente riferire, dopo la pausa estiva, sui criteri e sulle metodologie cui si sono attenuti.

Il relatore CASADEI MONTI è dell'avviso che sul conflitto di interessi si possa intervenire per accertare eventuali situazioni di illiceità, per completare una legislazione che si dimostrasse non adeguata e per realizzare un regime normativo transitorio. È sul piano dell'intervento legislativo che la Commissione deve incentrare la propria attenzione.

Precisato che il Parlamento non può certamente attendere la conclusione del lavoro del comitato di esperti, osserva che il contributo che gli stessi potrebbero fornire alla Commissione nel corso dei suoi lavori si potrebbe comunque rilevare utile.

Il senatore PASQUINO ribadisce che il disegno di legge in esame non contiene norme riferibili ad un unico soggetto, ma semmai alla pluralità di soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità ivi previste.

Dichiara di non opporsi ad un rinvio a settembre dello svolgimento dell'incontro con gli esperti, anche se la vicinanza di quella data con la scadenza del loro compito, fissata al 29 settembre, comporterà un atteggiamento più esigente della Commissione.

Il senatore PERLINGIERI fa presente che il conflitto di interessi comporta un pericolo già esistente ed involge la credibilità stessa delle istituzioni. Esso si presenta come uno dei principali problemi che il Parlamento ha di fronte e, pertanto, è urgente intervenire. Per tale ragione dichiara la propria contrarietà ad ogni richiesta di rinvio e propone che la Commissione, a prescindere da ciò che si vorrà decidere circa l'audizione, prosegua comunque l'esame del disegno di legge nel corso della prossima settimana.

Il senatore MARCHETTI ritiene che l'esame del disegno di legge debba proseguire e che l'audizione si possa svolgere nell'ambito dei lavori di approfondimento che la Commissione vorrà realizzare.

Il senatore VILLONE concorda con la proposta del senatore Perlingieri e precisa che sull'opportunità di un incontro con gli esperti si è ormai acquisita un'ampia convergenza all'interno della Commissione.

La senatrice BRICCARELLO ritiene che vi sia una contraddizione tra la fissazione di tale eventuale audizione per il prossimo mese di settembre e la proposta di proseguire l'esame del disegno di legge.

Concorda il senatore MENSORIO.

Il senatore VILLONE ribadisce la propria posizione favorevole a non rinviare l'esame del disegno di legge e a procedere all'incontro con gli esperti prima che essi completino la loro attività.

La senatrice BRICCARELLO ribadisce che all'eventuale decisione di fissare l'audizione per il mese di settembre dovrebbe conseguire quella di rinviare fino a tale data l'esame del disegno di legge.

Il PRESIDENTE prende quindi atto dell'orientamento della maggioranza della Commissione, favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge nel corso della prossima settimana ed ad affidare all'Ufficio di Presidenza il compito di stabilire le modalità del previsto incontro con gli esperti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(335) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CORASANITI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il sottosegretario GASPARRI, pur ritenendo che l'emendamento non presenta, a suo avviso, problemi di copertura finanziaria, prende atto della decisione della Commissione bilancio e ritira l'emendamento 2.1.

Il senatore MAGLIOZZI presenta l'emendamento 2.2, soppressivo dell'articolo 2, su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario.

Gli emendamenti 1.1 e 2.2 sono posti in votazione e approvati.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, tenendo conto delle modifiche proposte e autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(526) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 9ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MARINELLI la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 423.

(527) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994, delle imprese di pesca

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore MARINELLI propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Convieni la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, 7 luglio già convocata per le ore 16.30 è anticipata alle ore 16, con l'ordine del giorno già diramato, integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 541 (assistenza medica).

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza (A.S. n. 335)

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «dei funzionari delegati degli enti militari,» inserire le seguenti: «degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Conseguentemente: al comma 2, terzo rigo, sostituire le parole: «ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari» con le seguenti: «ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1»; al medesimo comma 2, al settimo rigo, sopprimere le parole: «dell'ente militare» e all'undicesimo rigo sopprimere la parola: «militare»; al comma 3, sostituire le parole: «ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari» con le seguenti: «ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1».

1.1

IL GOVERNO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni finanziarie per la protezione civile e per le Forze di polizia)

1. Per le esigenze di ammodernamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi di mensa del relativo personale, alla riassegna-

zione sui competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri rispettivamente interessati dei proventi derivanti da cessioni e dall'erogazione di prestazioni di beni e servizi, si provvede a norma dell'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, intendendosi sostituiti i riferimenti ivi contenuti agli organi dell'Amministrazione della difesa con il riferimento agli organi corrispondenti delle amministrazioni interessate. A tal fine i relativi importi sono versati in tesoreria su appositi capitoli di entrata per essere riassegnati con decreto del Ministro del Tesoro ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri rispettivamente interessati».

2.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

7ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

indi del Vice Presidente

BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(456) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno 1994.

Prosegue la discussione generale con un intervento del senatore TRIPODI, che sottolinea l'importanza e il carattere decisivo del provvedimento in titolo per la lotta contro la eversione mafiosa.

La storia più recente ha mostrato che la criminalità organizzata è attaccabile sul versante degli arricchimenti illeciti; il legislatore pertanto, dopo una sentenza di illegittimità costituzionale, a suo avviso discutibile, ha il dovere di intervenire per ripristinare gli strumenti normativi perduti a seguito di detta pronuncia. Se si accetta la tesi della vulnerabilità del mondo mafioso sul versante delle utilità ingiustificatamente possedute, non si può rinunciare all'adozione di disposizioni chiare e incisive, che possano dar modo a magistrati onesti e coraggiosi di esprimere con provvedimenti concreti l'impegno dello Stato. Pertanto, proprio in questo momento, è bene che il Parlamento mostri quella determinazione politica che attraverso il decreto all'esame si esprime solo parzialmente, pur se ne è auspicabile la conversione.

Il senatore BRUTTI preannuncia il voto favorevole dei senatori progressisti al disegno di legge, e annuncia la presentazione di un significativo emendamento, del quale auspica l'approvazione anche con il sostegno del Governo.

Replica il RELATORE, che ribadisce l'avviso favorevole all'approvazione, anche se non omette di sottolineare il rischio che il decreto-legge possa anche incidere su situazioni patrimoniali personali estranee alla realtà della criminalità organizzata.

Il sottosegretario CONTESTABILE apprezza il generale consenso della Commissione nei confronti del testo governativo, che trae spunto da una sentenza della Corte Costituzionale la quale, sotto il profilo squisitamente tecnico, ha incontrato l'assenso dei giuristi. Ritiene, pertanto, riferendosi a quanto pur legittimamente dichiarato dal senatore Tripodi, di dover dissentire, giacchè la declaratoria di incostituzionalità è da intendersi come pienamente giustificata.

Prospetta comunque l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per dar modo al Governo di valutare adeguatamente gli emendamenti testè presentati.

La Commissione acconsente ed il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(199) GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico

(479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole subordinatamente alla introduzione di emendamenti)

Riferisce, sui profili di competenza della Commissione, il senatore BRUTTI che assume a base dell'esame il testo del decreto-legge già approvato con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento. Prende spunto dal vigente articolo 21 della legge n. 319 del 1976, che consta di 4 commi, i primi due dei quali non sono modificati dal decreto, mentre il terzo, come modificato dalla legge del 1979, viene profondamente scalfito dall'articolo 2 del provvedimento all'esame. Mentre l'originaria formulazione del comma 3 - avente ad oggetto gli scarichi che superano i limiti di accettabilità - era connotata, in coerenza con l'intera legge, dal ricorso alla sanzione detentiva contravvenzionale, viceversa, la modifica suggerita dalla Camera dei deputati è nel senso della depenalizzazione. Si mostra profondamente perplesso per tale scelta che sembra abbassare la tensione dello Stato a tutela del bene costituzionale dell'ambiente, ed in particolare della purezza delle acque. Manifesta contrarietà non solo verso l'opzione di politica sanzionatoria in sè, ma anche verso la formulazione adottata, che si presta a dubbi interpretativi. Oltretutto, ritiene foriero di confusione il richiamo a eventuali, disposizioni regionali che intervengano sulla materia.

Conclude mostrandosi, comunque, disponibile ad più ampio confronto con le altre forze politiche per la redazione di un parere attento ai valori di fondo dell'ordinamento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO manifesta con tutta chiarezza la sua contrarietà al decreto, del quale auspica il ritiro. Richiamata l'atten-

zione sulle gravissime conseguenze delle norme in parola, osserva che si prevede la possibilità che gli scarichi delle pubbliche fognature siano privi di impianti di depurazione terminale, il che determinerebbe catastrofiche conseguenze per l'ambiente e contrasterebbe non solo con il valore primario ad esso attribuito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma anche coi principi fissati da Direttive CEE. Rileva, poi, che l'eventuale conversione del decreto esporrebbe l'Italia al rischio di sottoposizione alla procedura di responsabilità da parte della Commissione della Comunità europea ed a giudizio di fronte alla Corte di giustizia.

Passa, quindi, alla disamina dei profili sanzionatori, che ingenerano forti momenti di confusione e, in ultima istanza, introducono una sostanziale depenalizzazione. Le regioni potrebbero - se passasse il testo oggi all'esame - stabilire limiti di accettabilità anche più permissivi di quelli fissati dallo Stato, e per di più diversi fra loro. In ogni caso per le violazioni si applicherebbero sanzioni puramente amministrative.

Pertanto, venuto meno l'elemento certo di riferimento costituito dai limiti di accettabilità fissati dalla legge statale (la cosiddetta legge Merli), il decreto nell'attuale formulazione lascia alle regioni un margine di discrezionalità eccessivo e comporta un sostanziale sconvolgimento delle linee portanti della legge n. 319 del 1976.

Il senatore PALUMBO rileva come le preoccupazioni per l'eccessiva discrezionalità che si vorrebbe attribuita alle Regioni in tema di deroghe ai limiti di accettabilità tradiscano una ingiustificata diffidenza nei confronti degli enti territoriali.

Per quanto poi riguarda i profili di più stretta competenza della Commissione, ricorda come in diverse occasioni sia stato da più parti sottolineato che, assai spesso, la sanzione amministrativa risulta più pronta ed efficace di quella penale. D'altra parte, sin dalla scorsa Legislatura, il senatore Giovanelli aveva preso l'iniziativa di un disegno di legge che si muovesse in una prospettiva di depenalizzazione di talune fattispecie penali previste dalla legge Merli.

Tutto ciò premesso, giudica opportuno che la Commissione esprima un parere favorevole sul disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore TRIPODI, per parte sua, concorda con il giudizio sostanzialmente negativo del relatore circa la pericolosità delle modifiche introdotte nel testo del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento all'esame si muove, ora ancor di più, in una linea politica di demolizione della cultura ambientalista faticosamente costruita negli ultimi decenni e tradisce una concezione dei problemi ecologici come fastidi da superare anziché come questioni afferenti al bene primario rappresentato dall'ambiente. Tutto ciò è in grave contrasto con gli indirizzi internazionali in generale ed europei in particolare.

È a suo avviso evidente che l'inserimento dell'articolo 2-ter crea le condizioni perché si abbia nel prossimo futuro un grave pregiudizio della salute dei cittadini: la logica della norma è quella di dare licenza di inquinamento a chiunque abbia i mezzi per pagare.

Il senatore Tripodi chiede pertanto alla Commissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso contrario al provvedimento.

Interviene successivamente il senatore RUSSO, che condivide le perplessità e la complessiva contrarietà di chi lo ha preceduto ad un provvedimento il quale risulta profondamente alterato dalle modifiche introdotte al testo originario presso la Camera dei deputati. Infatti si è estesa anche ad insediamenti produttivi la disciplina originariamente dettata solo per gli scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili.

Ciò che più allarma, tuttavia, è l'introduzione della facoltà, per le Regioni, di derogare ai limiti di accettabilità fissati dalla legge dello Stato, soprattutto ove si consideri che la determinazione di tali limiti costituisce il presupposto per far scattare le sanzioni collegate alla loro inosservanza.

A suo avviso si potrebbe semmai procedere - ma sempre e solo con un disegno di legge ordinario, giacchè risultano incomprensibili le ragioni di urgenza per introdurre siffatte norme in un decreto-legge - ad una revisione complessiva dell'articolo 21 della legge Merli, graduandone più opportunamente le sanzioni in relazione alla gravità dei comportamenti lesivi: del resto in tale logica si muove il disegno di legge n. 199, di cui è primo firmatario il senatore Giovanelli.

In conclusione il senatore Russo riterrebbe necessario esprimere un parere contrario su quelle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento che hanno gravemente distorto l'intero impianto sanzionatorio della legislazione del 1976.

Dissente da tale impostazione la senatrice SILIQUINI, sottolineando la singolarità dell'atteggiamento di chi, in via generale, si pronuncia a favore di un ampio disegno di depenalizzazione, ma regolarmente avversa qualsiasi concreto provvedimento vada in tal senso. A suo avviso coerenza vorrebbe che agli orientamenti generali corrispondessero atti concreti e che si considerasse adeguatamente la reale, modesta, portata delle violazioni che il testo all'esame intende decriminalizzare.

Concorda la senatrice SCOPELLITI circa l'esigenza di procedere ad una depenalizzazione che assicurerà comunque sanzioni più rapide ed efficaci. Quanto alla obiezione da più parti avanzata circa il potere di deroga ai parametri di accettabilità attribuito alle Regioni, non va dimenticata l'estrema diversità delle situazioni sul territorio nazionale: mantenere l'unità dei parametri in questione avrebbe originato vere e proprie situazioni di ingiustizia.

Il senatore MARINI, pur ritenendo che le iniziative di depenalizzazione per violazioni in materia ambientale debbano essere assunte con molta cautela, non può fare a meno di sottolineare come, nel caso di specie, vi siano molte buone ragioni che militano a favore della scelta compiuta con il decreto-legge, prima fra tutte il fatto che troppo spesso la mancanza di strutture e di mezzi preclude, di fatto, l'adeguamento alla normativa tanto per i soggetti pubblici quanto per quelli privati. Non ritiene giusto quindi gridare allo scandalo per il solo fatto che la legge sia stata modificata in modo da favorire anche alcuni insediamenti produttivi minori che, in mancanza di tale intervento legislativo, si sarebbero trovati nella dolorosa situazione di dover cessare l'attività.

Per quanto poi riguarda l'attribuzione alle Regioni della facoltà di derogare ai parametri fissati dalla legge nazionale, non si può che accet-

tarla, almeno in linea di principio, anche da parte di chi non nutre eccessiva fiducia negli organismi regionali.

Il presidente BELLONI, nel sottolineare come, regolarmente, ogni iniziativa di decriminalizzazione non manchi di suscitare dubbi e polemiche, pone in risalto l'ambito limitato del provvedimento e ricorda che, in molte occasioni, si è ritenuta preferibile una sanzione amministrativa ad una penale, più lenta ad essere irrogata ed in definitiva meno efficace. Suggestisce pertanto di esprimere un parere complessivamente favorevole al provvedimento, pur con tutte le osservazioni che sono emerse nel corso del dibattito.

Il relatore BRUTTI prende atto dell'orientamento emerso da parte di quella che gli sembra essere la maggioranza della Commissione e riassume le obiezioni che ritiene irrinunciabile siano contenute nel parere.

In primo luogo dovrebbe emergere con chiarezza una perplessità di fondo relativa alla attenuazione del livello della tutela in un settore primario come quello ambientale. Sotto questo profilo è essenziale ripristinare, nei confronti degli insediamenti produttivi che violano i limiti di accettabilità, quanto meno la sanzione alternativa dell'arresto e dell'ammenda, in modo da escludere la possibilità dell'oblazione.

In secondo luogo la Commissione dovrebbe condizionare il proprio assenso al disegno di legge all'approvazione dell'emendamento del relatore volto ad escludere la facoltà delle Regioni di fissare i limiti di accettabilità anche in senso meno restrittivo rispetto alla legge statale, tenendo conto del fatto che la deroga in questione si risolverà comunque in una perdita di tassatività delle fattispecie sanzionate, in patente contrasto con un principio generale dell'ordinamento giuridico.

Dopo ulteriori interventi dei senatori PALUMBO, BUCCIERO, LUBRANO DI RICCO, BELLONI, PREIONI, SENESE, RUSSO, MARINI e del presidente GUARRA è posta ai voti ed accolta, a maggioranza, la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole a condizione che siano introdotte modifiche volte alla previsione della sanzione alternativa dell'arresto e dell'ammenda per gli insediamenti produttivi che non osservino i limiti di accettabilità fissati per gli scarichi ed alla esclusione del potere regionale di fissare i parametri di accettabilità in senso meno restrittivo rispetto alla legge in vigore.

La Commissione conferisce dunque mandato al senatore Brutti di redigere un parere in tal senso.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BELLONI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 7 luglio 1994, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

6^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Lo Porto.**La seduta inizia alle ore 16,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C04^a, 0003^o)

Il Presidente BERTONI riferisce sulla riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che ha preso in esame la programmazione dei lavori della Commissione per il periodo che precede l'interruzione estiva della attività parlamentare. Si sofferma poi in particolare sul contenuto di una lettera - che attende ancora risposta - da lui inoltrata al Ministro della difesa, nella quale è stata chiesta conferma dell'impegno da questi assunto ad intervenire, con congrua disponibilità di tempo, nella seduta prevista per il prossimo 14 luglio, al dibattito conseguente le comunicazioni recentemente rese dal Ministro in Commissione.

Il Presidente avverte poi che l'Ufficio di Presidenza ha ravvisato l'esigenza di sottoporre alla valutazione della Commissione l'opportunità di procedere, nell'ambito di una breve indagine conoscitiva riguardante la ridefinizione del Nuovo modello di difesa, ad una serie di audizioni dei vertici militari che potrebbero aver luogo nei giorni 21 e 22 luglio e che potrà essere completata con alcuni sopralluoghi e visite presso Comandi e reparti militari.

La Commissione conviene e dà mandato al Presidente di chiedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'assenso del Presidente del Senato allo svolgimento della predetta indagine.

IN SEDE REFERENTE**(433) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente BERTONI ricorda che nella precedente seduta si sono svolti gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo e dà conto del parere favorevole espresso dalla 5^a Commissione.

La COMMISSIONE dà mandato al relatore Delfino di riferire favorevolmente in Assemblea sulla approvazione del disegno di legge n. 433 , di conversione del decreto-legge n. 397 del 1994, autorizzandolo altresì a chiedere l'autorizzazione per lo svolgimento della relazione orale.

(502) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Dopo un breve intervento introduttivo del Presidente BERTONI, che ricorda che il decreto-legge in esame è giunto alla sua sesta reiterazione, prende la parola il relatore CASILLO il quale riferisce sul provvedimento sottolineando come esso contenga quattro diversi profili normativi.

Il primo riguarda la proroga di alcune norme sull'avanzamento degli ufficiali contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge n. 404 del 1990 e che scadranno il 31 dicembre 1994. Si tratta indubbiamente di un provvedimento cerniera che, in attesa del varo - che egli si augura a breve termine - di una legge organica definitiva, eviterà che le Forze armate si trovino prive di uno strumento normativo che consenta di effettuare le promozioni in alcuni gradi e per diversi ruoli fondamentali.

Il secondo profilo normativo estende ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento Operativo Speciale , ai soli fini dell'avanzamento, l'applicazione di alcune disposizioni della legge 15 novembre 1988, n. 486.

Tale disposizione consentirà di non distogliere periodicamente un certo numero di ufficiali effettivi al ROS per destinarli a incarichi propedeutici all'avanzamento al grado superiore, da svolgere di norma presso un comando territoriale.

Il terzo profilo concerne la proroga di termini temporali della ferma volontaria (contratta ai sensi della legge n. 212 del 1983) dei sergenti delle tre Forze armate, che, avendo sostenuto il concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente effettivo, siano risultati idonei ma non vincitori. La norma consente ai predetti sottufficiali di poter partecipare anche a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente.

Il trattenimento in servizio degli interessati dovrà comunque avvenire nel rispetto della forza organica prevista annualmente nella legge di bilancio.

Il quarto ed ultimo profilo del provvedimento consente di corrispondere al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Forze di Polizia, beneficiario di precedenti aumenti retributivi,

un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti rispettivamente per gli anni 1994-1995.

Infine il provvedimento sancisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito dalla legge n. 216 del 1992, deve intendersi riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

In conclusione, il relatore, pur condividendo la necessità e l'urgenza di approvare un provvedimento che riconosce diritti e giuste aspettative di cittadini in uniforme impegnati quotidianamente con lealtà, abnegazione e spirito di sacrificio al servizio dello Stato, sottolinea che da questo quadro normativo risulta assente una disposizione che avrebbe potuto dare maggiore compiutezza all'intento del Governo e porre fine ad un grave pregiudizio morale, materiale ed economico perpetrato nei confronti degli ufficiali del ruolo ad esaurimento a causa della mancata applicazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

Al riguardo si riserva di presentare un apposito emendamento.

Il presidente BERTONI, nell'aprire il dibattito sul provvedimento, fissa quale termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti le ore 10 di domani.

Il senatore DELFINO, rilevato che il provvedimento, nelle sue successive edizioni, è da tempo all'esame del Parlamento e crea una grave incertezza normativa che merita di essere definitivamente superata, evidenzia la necessità che l'insieme delle questioni irrisolte afferenti la complessa materia dell'avanzamento del personale militare trovi un veicolo legislativo diverso da quello in esame, ma altrettanto urgente.

Condivide tale osservazione il Presidente BERTONI, il quale rileva che il decreto-legge risponde alle aspettative di determinate categorie di personale militare trovatesi in particolari condizioni giuridiche. La successione nel tempo di reiterati decreti-legge in materia ha peraltro accresciuto l'affidamento che gli interessati attribuiscono ai benefici previsti. È pur vero che esistono altre categorie di soggetti che si trovano in condizioni pressochè analoghe e alle quali sarebbe necessario attribuire giusti riconoscimenti, ma ciò rischierebbe di pregiudicare l'approvazione stessa del decreto-legge e con esso tutte le pregresse aspettative. Ricorda, peraltro, che il Ministro della difesa, intervenendo recentemente in questa Commissione, ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge organico per l'avanzamento del personale militare ed ha confermato tale volontà accogliendo, presso la Camera dei deputati, un apposito ordine del giorno, poi approvato.

Il relatore CASILLO ritiene che lo strumento dell'ordine del giorno - i cui impegni sono spesso disattesi, soprattutto in questa materia, dal Governo - non sia sufficiente per dare soddisfazione alle legittime attese degli ufficiali del ruolo ad esaurimento, in presenza, tra l'altro, di un diffuso contenzioso tra gli interessati e l'Amministrazione della Difesa.

Sulla necessità di conoscere nel dettaglio le decisioni assunte in materia da diversi Tribunali amministrativi regionali si pronunciano i senatori BOSO, LORETO e RAMPONI.

Il senatore MANZI, ripercorso il dibattito che ha interessato il provvedimento di urgenza in esame fin dalla sua prima edizione, ritiene che sia legittimo chiedere al Governo i motivi che lo hanno indotto ad escludere, per alcune categorie di soggetti, la modifica delle norme sull'avanzamento. Il tentativo di porre rimedio a tali carenze attraverso l'approvazione di emendamenti settoriali rischia di risolversi in un mero rinvio della soluzione di alcune importanti questioni.

Il Presidente BERTONI ricorda che il dibattito deve essere circoscritto all'oggetto del decreto-legge (che non è finalizzato al riordino complessivo della materia relativa all'avanzamento del personale militare), dando conto della relazione del provvedimento stesso con le sentenze dei Tribunali amministrativi da cui in sostanza ha tratto origine. Per quanto concerne poi il contenzioso in essere sulla mancata applicazione dell'articolo 13 della legge n. 404 del 1990, egli ritiene che esso possa essere superato formulando una norma di interpretazione autentica che elimini ogni dubbio.

Dopo brevi interventi dei senatori RAMPONI e CASILLO, prende la parola il sottosegretario LO PORTO. Egli sottolinea anzitutto come il decreto-legge si trascini da troppo tempo senza trovare una definitiva approvazione. Esso ha avuto un *iter* travagliato ed è stato reiterato dai precedenti Governi che lo hanno lasciato in eredità all'attuale compagine governativa. Di fronte alle numerose proposte di modifica avanzate alla Camera dei deputati, il Governo ha associato alla richiesta di rinunciare ad eventuali emendamenti il proprio impegno ad individuare, nell'ambito della definizione del Nuovo modello di difesa, una soluzione normativa organica della complessa materia dell'avanzamento del personale militare. Il decreto-legge, come ha ampiamente descritto il relatore, contiene profili normativi la cui definitiva approvazione appare improcrastinabile ed invita pertanto a non presentare alcuna proposta di modifica.

Dopo un intervento del presidente BERTONI, che sottolinea l'importanza della norma relativa ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ROS, il senatore PERUZZOTTI propone di predisporre un ordine del giorno analogo a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Condividono tale proposta i senatori PETRICCA, RAMPONI, VOZZI, LORETO (il quale evidenzia i rischi derivanti dall'eventuale estensione del testo in esame ad altre categorie di soggetti), MANZI e DE NOTARIS.

Il presidente BERTONI, dichiarata chiusa la discussione generale, prende atto dell'orientamento generale emerso in Commissione a non presentare emendamenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
(R139 B00, C04ª, 0001ª)

Schema di regolamento per l'immissione di volontari delle Forze armate nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo militare della Croce rossa italiana

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

(Esame e rinvio)

Il senatore PERUZZOTTI riferisce sullo schema di regolamento in oggetto, rilevando anzitutto che esso nasce dall'esigenza di garantire alle Forze armate un adeguato afflusso di personale volontario nell'ambito della creazione di un nuovo ed efficace modello di difesa.

Per conseguire questo obiettivo occorre assicurare, ed in un certo senso garantire, al personale che ha prestato servizio volontario nelle Forze Armate concrete possibilità di impiego, al termine della ferma.

A tal fine, il regolamento da emanarsi in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge n. 537 del 1993, stabilisce le modalità di selezione, di reclutamento e di arruolamento del personale volontario per il servizio nelle Forze armate e la successiva immissione nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e nelle altre Amministrazioni di destinazione, con accesso alle carriere iniziali.

I reclutamenti avverranno sulla base di una programmazione quadriennale da definire anno per anno e nei limiti previsti dalla legge di bilancio.

La selezione del personale dovrà essere effettuata, sotto il coordinamento di una Commissione tecnica interministeriale permanente, a cura delle Forze di polizia e delle Amministrazioni di futuro impiego, in modo che i militari che svolgono il servizio nelle Forze armate sappiano di essere predesignati, avendo già acquisito l'idoneità per l'immissione o nelle Forze di polizia o nelle Amministrazioni per le quali hanno espresso la propria preferenza. Tale meccanismo tutela sia le Forze di polizia e le Amministrazioni (che continuano a selezionare il personale con le attuali e collaudate procedure), sia le Forze armate (che partecipano al processo di selezione con propri rappresentanti) sia infine i singoli aspiranti, che dall'inizio della ferma militare sapranno di avere un futuro assicurato.

L'affidamento del coordinamento inerente a tutto il processo di reclutamento, di selezione e di conseguente immissione nelle Forze di polizia e nelle Amministrazioni dello Stato ad una Commissione tecnica interministeriale, che riunisce, quindi, i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, non comporta maggiori oneri per le finanze dello Stato, in quanto sarà utilizzato personale dipendente dalle varie Amministrazioni ed infrastrutture già esistenti.

L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle altre amministrazioni è riservato ai volontari che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nel limite delle vacanze di organico, secondo le percentuali fissate nell'articolo 3, comma 3.

In conclusione il relatore, nel proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole, si riserva di integrare il parere stesso con gli

elementi di valutazione e le eventuali osservazioni che potranno essere formulate nel corso del dibattito.

Nell'aprire la discussione, il senatore RAMPONI si interroga in primo luogo sulle motivazioni che hanno indotto a definire una articolazione diversificata delle riserve di posti nelle varie amministrazioni ed esprime poi l'auspicio che l'ingresso dei volontari in vari settori della Pubblica Amministrazione, oltre che ovviamente la possibilità di un passaggio nel servizio permanente delle Forze armate, costituisca la conclusione naturale del periodo del volontariato.

Interviene poi il senatore LORETO, il quale, nel rispondere al rilievo formulato dal senatore Ramponi, fa osservare che in origine l'intento del Governo era quello di riservare ai volontari il cento per cento dei posti disponibili nelle Forze di Polizia e in altri corpi armati dello Stato e che solo la mediazione intervenuta in sede parlamentare ha modificato tale impostazione, sebbene non sia stato possibile, a suo avviso, risolvere l'esigenza di non penalizzare le donne che, come è noto, non sono ammesse al volontariato nelle Forze armate.

Il senatore Loreto, alla luce della complessità e delicatezza di alcuni aspetti della regolamentazione all'esame della Commissione, propone di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della materia.

Il presidente BERTONI, nel prendere atto che la Commissione consente alla proposta formulata dal senatore Loreto, rinvia il seguito della discussione sul parere alla prossima seduta.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BERTONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 16, avrà invece inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 17,45.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

11ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CAVAZZUTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Mongiello e per i trasporti e la navigazione Miccichè.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(322) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore ROVEDA ricorda che l'esame è stato iniziato in sede plenaria, è continuato in Sottocommissione pareri ed è poi stato rinviato nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 29 giugno 1994, a seguito della richiesta del senatore Cherchi, nuovamente in sede plenaria.

Il presidente CAVAZZUTI osserva che per quanto concerne l'articolo 2 della legge finanziaria del 1993, che consentiva l'utilizzazione di maggiori entrate solo per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si trattasse - come ha ricordato il relatore - di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o per esigenze connesse con la sicurezza del paese oppure per ovviare a situazioni di emergenza economico-finanziaria, costituisce ormai una prassi costante per la Commissione bilancio di richiedere sempre al Governo, in casi analoghi, di indicare esplicitamente la deroga alla suddetta disposizione.

Il sottosegretario MICCICHÈ fa presente che il Governo non ha individuato una forma alternativa di copertura e pertanto invita la Commissione a valutare politicamente la situazione venutasi a creare. Peraltro, i fondi di cui al disegno di legge in esame sono già stati utilizzati dai beneficiari, nei confronti dei quali sarebbe pressochè impossibile

agire per la restituzione dei crediti di cui essi si sono già avvalsi. Suggerisce pertanto alla Commissione, al fine di impedire il protrarsi di una situazione già di per sè imbarazzante, di esprimere un parere contrario sul provvedimento, senza l'esplicito riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore ROVEDA fa propria la proposta del rappresentante del Governo, pur auspicando una rapida cessazione di interventi assistenziali.

Il senatore CARPENEDO richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che essa non è tenuta a svolgere valutazioni di merito sui provvedimenti in esame.

Il sottosegretario MONGIELLO si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

Su proposta del relatore ROVEDA, la Commissione concorda quindi di trasmettere un parere nei termini proposti dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

5^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*SULLA TRASMISSIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEI DATI
PERIODICI RELATIVI AL GETTITO DELLE IMPOSTE
(A007 000, C06^a, 0003^o)*

Il senatore VIGEVANI, richiamandosi alle assicurazioni fornite dal ministro Tremonti in occasione delle comunicazioni rese alla Commissione sulle linee programmatiche della politica fiscale del nuovo Governo, sollecita nuovamente la trasmissione dei dati relativi al gettito delle varie imposte che tradizionalmente in passato sono pervenuti alla Commissione con regolarità. Da alcuni mesi tale flusso di informazioni, di grande utilità per i commissari, ha invece subito un arresto senza un dichiarato motivo; è pertanto opportuno che il Governo si impegni a ripristinare la regolarità della situazione ovvero spieghi le ragioni del ritardo. In particolare, nel momento contingente è assai utile conoscere anche il risultato della recente autotassazione.

Il presidente FAVILLA assicura che si farà interprete di tale richiesta presso il Ministro delle finanze.

IN SEDE REFERENTE

(496) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994
(Esame e rinvio)

Il senatore GUGLIERI riferisce sul provvedimento in titolo, che reca la conversione di uno dei tanti decreti-legge ereditati dal precedente Governo. In particolare, il decreto in conversione, che contiene alcune disposizioni nuove rispetto al precedente, reca provvedimenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, disponendo, all'articolo 1, diverse autorizzazioni di spesa, in favore delle comunità montane per lo sviluppo della montagna, in favore del fondo dello sviluppo degli investimenti per

gli enti che hanno attivato procedure di risanamento, a favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo per la prosecuzione degli interventi statali relativamente a lavori socialmente utili. A tale riguardo, il relatore fa presente che i dati trasmessi dal Ministero dell'interno, a seguito di una sua richiesta circa l'effettivo utilizzo e la destinazione di tali somme, non gli hanno consentito di superare tutte le perplessità da lui nutrite. Auspica pertanto la cessazione per il futuro di questo tipo di trasferimenti che hanno il principale effetto di deresponsabilizzare gli amministratori locali. L'articolo 2 contiene disposizioni per gli enti locali dissestati, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli organi. In particolare, il decreto-legge interviene in materia di determinazione del numero massimo di dipendenti da mantenere in servizio, in materia di mobilità, stabilisce termini differenziati per la presentazione da parte degli organi straordinari di liquidazione dei piani di estinzione, prorogando altresì il termine per la chiusura delle liquidazioni e detta numerose altre disposizioni tutte finalizzate a far fronte alle difficoltà di funzionamento incontrate finora dagli organi straordinari. In particolare, viene anche disposta la non applicazione agli enti locali dissestati della decurtazione dei trasferimenti erariali stabilita con il decreto-legge n. 155 del 1993, finendo così per «penalizzare» gli amministratori che sono riusciti ad ottenere buoni risultati di bilancio. L'articolo 3 è volto a porre termine ad un notevole contenzioso instauratosi tra i comuni e le province a seguito delle disposizioni che hanno previsto, modificando i meccanismi di determinazione dell'ICIAP, la possibilità per i contribuenti di chiedere ai comuni il rimborso del loro credito, senza peraltro tener conto che parte dei rimborsi dovevano essere posti a carico delle province. La norma in esame stabilisce pertanto che in occasione del primo versamento utile alle province, i comuni provvedano al recupero di quanto versato in più alle province medesime a titolo di ICIAP per il 1989. Con l'articolo 4 si prevedono una serie di misure volte ad assicurare ai comuni un adeguato livello di liquidità per l'anno 1994. Ciò soprattutto a seguito delle rettifiche delle tariffe d'estimo utilizzate per il calcolo del gettito dell'ICI 1993 da parte del decreto legislativo n. 568 del 1993, nonchè da parte dell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Secondo le stime dell'amministrazione finanziaria nel 1994 dovrebbe registrarsi un calo del gettito ICI di circa 300 miliardi e pertanto il Governo dispone da una parte l'aumento dell'entità della prima rata dei contributi ordinari dovuti ai comuni, dall'altra consente di utilizzare le entrate a specifica destinazione oltre i limiti previsti, di attivare anticipazioni straordinarie di tesoreria e di iscrivere nella competenza del bilancio 1994 l'ammontare dei trasferimenti statali, fissando conseguentemente al 15 maggio 1994 il termine per determinazione del bilancio di previsione. Dopo aver dato conto degli articoli 5, che proroga al 1° gennaio 1996 il termine per l'applicazione della contabilità economica, 7, che assegna un contributo ad alcune istituende province e 8, che prevede la copertura da parte di contributi statali nella misura del 90 per cento delle rate di ammortamento dei mutui che il comune di Roma contrarrà con la Cassa depositi e prestiti fino al 31 dicembre 1995, il relatore si sofferma sull'articolo 6 che integra, sostituisce o annulla taluni prospetti delle tariffe d'estimo annesse al decreto legislativo n. 568 del 1993, aggiungendo altresì alcuni prospetti precedentemente omissi. Tale disposizione è quindi meramente attuativa di cri-

teri e principi già stabiliti dal Parlamento ed il ricorso alla decretazione di urgenza si motiva semplicemente per l'esigenza di consentire ai contribuenti di conoscere le modifiche in questione in tempo utile per la dichiarazione dei redditi. Il relatore esprime quindi l'avviso che non sia opportuno emendare le tariffe d'estimo in questione, ritenendo invece auspicabile che il Parlamento intervenga *ex novo* nella materia. Il relatore raccomanda infine la sollecita approvazione del provvedimento, pur auspicando per il futuro una disciplina completamente diversa della finanza locale, nel senso di una spiccata autonomia degli enti locali.

Il presidente FAVILLA, associandosi alle dichiarazioni del relatore in merito all'emendabilità delle tariffe d'estimo, aggiunge che in realtà trattasi di materia che dovrebbe essere disciplinata con provvedimento amministrativo, sebbene il Governo abbia ritenuto di ricorrere ad un decreto-legge sia per le ragioni esposte dal relatore, sia per cautelarsi dall'insorgere di un nuovo contenzioso. È comunque ormai ampiamente diffusa la convinzione che le tariffe d'estimo necessitano di una profonda revisione in quanto le travagliate vicende seguite all'emanazione dei decreti ministeriali del 1990 non sono riuscite comunque a superare i profili di censurabilità delle tariffe stesse. A tale compito non si potrà che ottemperare attraverso uno specifico idoneo provvedimento.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

6ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lo Jucco.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(496) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito.

Il senatore LONDEI sottolinea che il decreto-legge in esame va incontro, con alcune disposizioni, ad attese da tempo avvertite dagli enti locali, sebbene sia anche criticabile in alcuni punti, come ha già osservato lo stesso relatore. Auspicando che il Governo non decida di seguire per il futuro la linea di rigore prospettata dal Ministro del tesoro che decurrerebbe le risorse assegnate agli enti locali, sollecita il Governo a fornire dei chiarimenti sulle modifiche apportate alle tariffe d'estimo.

Il senatore ROSSI, dichiarando di non comprendere le ragioni della proroga di cui al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sollecita un intervento del Governo, in particolare del Ministro dell'interno, al fine di chiarire il proprio orientamento in merito alla revisione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Il senatore BONAVIDA, riferendosi al contenuto dell'articolo 6, giudica in primo luogo molto grave la decisione del Governo di intervenire con un decreto-legge in una materia che rientra tipicamente nella sfera amministrativa. Esprime quindi l'avviso che sia necessario provvedere ad una ridefinizione delle competenze, impegnando contestualmente il Governo ad effettuare un riordino complessivo della disciplina delle tariffe d'estimo. Sottolinea inoltre l'esigenza di tener concretamente conto, nell'ambito dell'articolo 7, anche delle spese di insediamento degli organi di governo delle province di nuova istituzione.

La senatrice SARTORI, non condividendo la scelta del Governo di trattare la materia delle tariffe d'estimo nell'ambito del provvedimento in esame, sollecita un chiarimento in merito al mancato recepimento da parte del Governo delle decisioni assunte dalla commissione censuaria centrale in merito alle tariffe d'estimo del comune di Civitavecchia. Si esprime poi criticamente sul fatto che il decreto-legge non ha preso in considerazione l'onere derivante dall'applicazione al personale dei nuovi contratti di lavoro, onere che ricadrà pertanto a totale carico degli enti locali. Nel chiedere poi se è ipotizzabile una compartecipazione dello Stato al recupero dell'ICIAP del 1989 (attraverso la ridefinizione dei trasferimenti) o se il relativo onere sarà sostenuto interamente dalle province, prospetta l'opportunità di una soppressione dell'INVIM corrisposta dagli enti locali che dà luogo ad una mera partita di giro; dichiara infine di non condividere i parametri previsti per la determinazione dell'entità del personale negli enti dissestati, al momento che essi non tengono conto dei servizi erogati.

Il senatore COSTA auspica una revisione generale delle tariffe d'estimo in tempi molto brevi, dal momento che in molti casi i livelli attuali risultano così elevati da stimolare tentativi di evasione ovvero da ostacolare gravemente la circolazione dei beni immobili. Prospetta al riguardo l'eventualità di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

Il senatore D'ALÌ si associa all'intervento del senatore Costa, rilevando che il problema del livello eccessivamente elevato delle tariffe è molto sentito nei centri storici di diverse città meridionali.

Il senatore FARDIN, rilevando l'incongruenza per cui molti comuni, a parità di dimensione, non sono trattati allo stesso modo dal punto di vista della suddivisione in zone censuarie, sottolinea la necessità di coinvolgere gli enti locali, in sede di revisione generale delle tariffe, per la determinazione dei parametri da cui partire per il calcolo delle tariffe medesime. Dopo essersi associato alle dichiarazioni della senatrice Sartori in merito ai criteri di determinazione numerica del personale degli enti locali dissestati, protesta per il ritardo con il quale il Governo ha prorogato i termini di scadenza per il pagamento dell'ICIAP.

Il senatore CADDEO rileva che il decreto-legge in esame non reca alcun segnale di novità nell'approccio ai temi della finanza locale, sembrando finalizzato più alla disciplina di eventi eccezionali che alla garanzia di un regolare funzionamento del governo degli enti locali. Il provvedimento infatti non prende in considerazione nessuno dei problemi realmente sentiti dalle autonomie locali, riguardanti ad esempio la riforma dell'ICIAP, la certezza dei trasferimenti erariali, il superamento della tesoreria unica. Da questo punto di vista egli si dichiara anzi sorpreso dell'atteggiamento non sufficientemente critico del Gruppo della Lega Nord. Dichiarandosi poi perplesso in merito all'assegnazione al solo comune di Roma di un contributo statale in conto interessi su mutui da accendere presso la Cassa depositi e prestiti, dichiara di non condividere l'inserimento nel provvedimento in esame delle modifiche concernenti le tariffe d'estimo, dal momento che il Parlamento non ha, tra l'altro, gli strumenti per effettuare un controllo sulle modalità con cui esse sono state determinate.

Il senatore VENTUCCI, associandosi alla sollecitazione di una revisione complessiva delle tariffe d'estimo, si dichiara perplesso in merito alle disposizioni che, prendendo atto delle difficoltà di funzionamento degli organi straordinari di governo degli enti locali, concedono svariate proroghe, laddove sarebbe stato opportuno prevedere idonee misure di controllo, dal momento che tali organi straordinari assumono scelte gestionali non sempre condivisibili.

Il presidente FAVILLA, dichiarando di condividere le perplessità avanzate in merito al ricorso alla decretazione di urgenza per la modifica delle tariffe d'estimo, già fissate con decreto legislativo, ripercorre le lunghe e travagliate vicende attraverso le quali si è pervenuti all'attuale confusa disciplina delle tariffe d'estimo; ribadisce l'opportunità di non modificarle ulteriormente in sede parlamentare, in quanto ciò darebbe luogo ad ulteriori incertezze. L'unica via praticabile rimane pertanto quella di una revisione generale della materia attraverso una delega, già prevista dal decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 dello stesso anno. Le nuove tariffe conseguenti da tale revisione dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 1995.

Il relatore GUGLIERI, in sede di replica, associandosi all'intervento del Presidente, fa presente, con riferimento alle osservazioni del senatore Costa, che l'accoglimento dei ricorsi presentati da numerosi comuni ha consentito il superamento di molte sperequazioni esistenti in materia di tariffe d'estimo; dichiara, in ogni caso, di ritenere comunque preferi-

bile l'attuale meccanismo automatico di definizione dei valori, rispetto a quello precedentemente vigente, il quale, poggiando su una larga discrezionalità degli uffici finanziari, non garantiva al contribuente alcuna certezza giuridica. Chiede poi al rappresentante del Governo se i contributi previsti nell'articolo 1 per i comuni di Napoli e Palermo siano già stati erogati.

Riservandosi il rappresentante del Governo di svolgere la replica nella seduta antimeridiana di domani, il presidente FAVILLA propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per domani, alle ore 12. Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

10^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà, il ministro della pubblica istruzione D'Onofrio ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mazzetto.

La seduta inizia alle ore 15,45.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito e rinvio del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha reso nella seduta del 22 giugno 1994 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero
(R046 003, C07^a, 0003^o)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno scorso.

Il senatore PASSIGLI esprime un certo disagio per le dichiarazioni del Ministro che, pur avendo menzionato molti fra i problemi che travagliano l'università, non vi ha fatto seguire l'indicazione delle soluzioni che il Governo propone. Segnala quindi a sua volta temi di grande rilievo sui quali invita il Governo a pronunciarsi: in primo luogo il quesito di fondo se la dimensione complessiva del sistema universitario - frutto di una crescita tumultuosa seguita da una stasi - risponda o meno alle esigenze della società e dell'economia italiane. Altri quesiti riguardano la distribuzione fra le aree disciplinari, la cui attuale configurazione è frutto dei successivi ampliamenti *ope legis* delle strutture esistenti in passato, delle quali riproduce enfatizzati gli squilibri; la proliferazione di atenei; la tendenza delle grandi università a circondarsi di sedi decentrate; l'opportunità di orientare verso particolari discipline lo sviluppo dei nuovi atenei; il valore legale dei titoli di studio. Occorre poi una riflessione sul ruolo del dottorato di ricerca, di fatto non rispondente alle finalità istitutive nè certo paragonabile al titolo di *Ph.D.* delle università straniere.

Quanto poi alla nozione di autonomia universitaria enunciata dal Ministro - comprendente la partecipazione di tutte le componenti uni-

versitarie e delle forze sociali espresse dal territorio alla vita dell'ateneo – se può essere accolta limitatamente a certi organi come il Consiglio di amministrazione, va invece respinta se riferita anche al senato accademico.

In una breve interruzione il ministro PODESTÀ si dichiara perfettamente d'accordo.

Il senatore PASSIGLI riprende affermando che tale forma di partecipazione non dovrebbe investire neppure gli organi preposti alla programmazione didattica e scientifica. Si riserva quindi di esprimere un giudizio in materia di riforma dei concorsi, tasse universitarie e diritto allo studio allorchè il Governo avrà presentato proposte concrete, pur dicendosi fin d'ora tendenzialmente favorevole ad una politica che voglia concentrare gli interventi a sostegno dei capaci e meritevoli, eventualmente finalizzando in questa direzione le tasse universitarie. Invita quindi il Ministro a chiarire l'orientamento del Governo in ordine alla politica per la ricerca, che dalle sue parole sembrava orientata a favorire la ricerca applicata con particolare riferimento a quella effettuata presso le imprese, sul modello francese. In conclusione, il giudizio della sua parte politica sulle dichiarazioni del Ministro non può che rimanere sospeso.

Il senatore SCAGLIOSO si sofferma sugli storici modelli ai quali fa riferimento l'università italiana: quello di Berlino, che sottolinea l'importanza fondamentale della ricerca pura quale ragione di vita dell'università; quello di Dublino, con l'attenzione concentrata alla formazione della personalità dello studente e infine quello napoleonico, mirato alla preparazione professionale. Tenendo fermi questi principi potrà essere percorsa la strada dell'autonomia, già iniziata dalle leggi più recenti, con l'avvertenza che essa non può esaurirsi nella questione del reperimento delle risorse. Alle prospettive di sviluppo dell'ordinamento in senso autonomistico si lega naturalmente la questione del valore dei titoli di studio. Autonomia vuol dire anche individuazione di spazi nel campo didattico, superando il rigido vincolo delle tabelle degli ordinamenti: ferma restando infatti l'esigenza di un nucleo comune minimo ai vari corsi di laurea, occorre consentire alle diverse realtà di esplorare le rispettive vocazioni e tener conto delle specificità locali. Un altro campo nel quale dovranno riconoscersi spazi di autonomia è quello dell'assetto istituzionale.

Il senatore Scaglioso si sofferma poi sul problema della cosiddetta formazione dei formatori. La legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari (n. 341 del 1990) conteneva indicazioni ben chiare, che peraltro non si riesce ancora a tradurre in realtà. Alcune università hanno attivato corsi di perfezionamento, che forniscono quanto meno un'utile esperienza in vista dell'auspicata creazione dei corsi di specializzazione. Rileva poi che, mentre il diploma universitario non sembra raggiungere i risultati sperati, nella scuola è in corso una evoluzione che porterà alla creazione dei titoli post-secondari, dando luogo a delicati problemi di rapporto fra i due diversi titoli che occorrerà risolvere per tempo. Quanto alle facoltà di magistero, negli ultimi tempi quelle che hanno potuto si sono trasformate in facoltà di lettere; è poi emerso il

problema dei corsi di laurea in scienze dell'educazione e dell'opportunità di una loro trasformazione in facoltà di scienze della formazione. Si tratta di un tipico caso in cui una certa mentalità accentratrice tende ad affermare orientamenti non sempre coincidenti con quelli delle facoltà.

Interviene quindi il senatore PERLINGIERI il quale, dopo aver dichiarato che a suo giudizio le università devono rappresentare un servizio pubblico per tutti i cittadini, esprime apprezzamento per le considerazioni espresse dal Ministro relativamente all'università intesa come fonte di conoscenza tanto scientifica quanto umanistica. Egli condivide altresì l'affermazione che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica deve essere essenzialmente un Ministero di investimento e non di spesa ed in questo senso assicura l'appoggio del Gruppo del Partito popolare italiano nei confronti di qualunque iniziativa intesa a stanziare fondi a favore del Ministero e in particolar modo a favore delle sedi universitarie meridionali, che versano in condizioni particolarmente critiche. È infatti estremamente importante stabilire *standard* qualitativi omogenei in tutto il territorio nazionale, ponendo particolare attenzione alla fissazione di adeguati parametri organizzativi ed edilizi per i singoli atenei, in relazione alle strutture e alle risorse umane e finanziarie disponibili.

Il senatore Perlingieri si sofferma quindi sull'esigenza di una politica del diritto allo studio che, contrariamente all'orientamento più recente che ha operato un trasferimento alle Regioni delle competenze in materia, con non poche conseguenze negative, riporti tale materia nella responsabilità dei singoli atenei.

L'università deve peraltro restare il luogo primario della ricerca scientifica, anche applicata. Didattica e ricerca devono infatti operare congiuntamente al fine di migliorare qualitativamente la formazione culturale del Paese ed in questo senso va potenziata l'esperienza dei parchi tecnologici.

Relativamente alle «lauree brevi» il senatore lamenta quindi la mancata previsione, a tutt'oggi, di albi professionali per coloro che scelgono tale indirizzo di studi e la conseguente esiguità delle possibilità di impiego; per quel che riguarda il fenomeno della «gemmazione» di sedi universitarie decentrate, egli dichiara di non ritenerlo positivo ed auspica un sollecito riesame della materia che conduca a concedere piena autonomia a quelle sedi che abbiano ormai raggiunto un certo livello di importanza. A questo proposito egli sollecita il Ministro a dare indicazioni precise sui tempi di emanazione del prossimo piano di sviluppo dell'università, il cui triennio di riferimento è già iniziato.

Quanto infine all'autonomia universitaria, egli ritiene che lo Stato debba limitare al massimo l'intervento legislativo in materia, lasciando agli statuti il diritto e il dovere di realizzare l'autonomia. In questo senso, avanza alcuni dubbi su talune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, con particolare riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione delle università, in merito alla quale auspica che sia mantenuto uno stretto collegamento con il territorio.

Il senatore CUFFARO esprime il timore che l'evoluzione del sistema formativo superiore possa avvenire in senso negativo a causa di perico-

losi ideologismi quali, da un lato, la prevalenza dello statalismo e il rifiuto di qualunque iniziativa al di fuori dell'ambito statale e, dall'altro, il richiamo a criteri aziendalistici e di mercato. L'università non è un servizio, ma un diritto, che va considerato alla luce dei principi costituzionali. Una sfida continua tra pubblico e privato in campo universitario è dunque del tutto fuori luogo: al contrario, è lo Stato che, con i propri strumenti, deve assicurare a tutti i cittadini il migliore sistema di formazione superiore possibile.

Dopo aver stigmatizzato alcune delle numerose carenze che affliggono l'università, quali il *deficit* dei laureati, il disordine normativo, il lassismo di alcuni docenti nonché alcune pratiche clientelari, il senatore invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento in merito a tali aspetti. Peraltro, egli dichiara che l'università, se da un lato non può limitarsi ad una difesa dell'esistente, dall'altro deve evitare l'«abbraccio» con il sistema imprenditoriale, che può risultare non solo limitativo ma anche pericoloso soprattutto sul versante dei rapporti di lavoro dei giovani. Peraltro, è da ricordare che attualmente gran parte della ricerca applicata si svolge proprio nelle università a causa di insufficienti iniziative da parte dell'imprenditoria sia pubblica che privata.

Infine, il senatore Cuffaro – dopo aver auspicato un'autonomia universitaria che vada nel senso dell'autogoverno ed aver sollecitato una discussione sull'utilizzo dei fondi concessi alle imprese per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica ai sensi della legge n. 64 del 1986 – conclude augurandosi per il futuro la creazione di una rete di ricerca di base e di una rete di ricerca applicata che interagiscano proficuamente tra loro.

Il presidente ZECCHINO, premesso che nella presente sede non è consentita la presentazione di strumenti di indirizzo al Governo, esprime l'auspicio che il Ministro nella sua replica possa offrire alla Commissione indicazioni sia sui contenuti sia sulle priorità delle iniziative che il Governo intende sottoporre al Parlamento. Si unisce poi a quanti hanno posto in rilievo l'esiguità degli stanziamenti per l'università; d'altra parte negli ultimi anni le risorse in questione sono sostanzialmente raddoppiate senza che vi sia stato un corrispondente incremento nella qualità degli atenei italiani. Nelle presenti condizioni della finanza pubblica il problema si pone comunque in termini di razionalizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie ed umane oggi disponibili. Al riguardo, il Presidente respinge la diffusa opinione che vi sia un forte divario fra l'università italiana e quella degli altri Stati europei, richiamando le conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione nella scorsa legislatura. Il vero problema è rappresentato dai fortissimi squilibri che esistono all'interno del sistema universitario italiano, tanto sul piano territoriale quanto fra le aree disciplinari. La Commissione istruzione del Senato segnalò il problema già in occasione dell'esame degli ultimi due piani di sviluppo universitari, con particolare riferimento al nodo dei cosiddetti mega-atenei. Al riguardo oggi occorre prendere atto che non è sufficiente sdoppiare un mega-ateneo, in mancanza di sistemi atti ad orientare i flussi di studenti; anche su questo argomento il Governo dovrebbe esprimere le proprie valutazioni. Quanto agli squilibri territoriali, ricorda che solo cinquant'anni fa in tutto il

Mezzogiorno peninsulare esisteva la sola università di Napoli – a fronte delle decine di atenei del Centro-Nord – e questa realtà è una delle ragioni ultime del persistente divario di sviluppo civile ed economico fra le diverse aree del Paese. I piani di sviluppo hanno elaborato un tentativo di soluzione, i cui frutti occorre oggi verificare: del resto la legge sulla programmazione universitaria prevede espressamente la verifica dei risultati ottenuti dalle nuove strutture, menzionando anche la possibilità della chiusura di quelle che si siano rivelate non vitali.

Il Presidente ricorda quindi la riforma delle procedure di concorso – su cui la Commissione nella scorsa legislatura aveva elaborato un testo – e il gravissimo problema dei diplomi universitari: il fatto che tanti giovani abbiano imboccato una strada di cui non è tuttora chiaro il punto di arrivo contraddice l'obiettivo stesso dell'istituzione delle «lauree brevi», con le quali si intendeva superare la rigidità della struttura universitaria italiana, offrendo nuovi sbocchi. Conclude affermando che l'anomalia delle maggioranze esistenti in Senato e nella Commissione rispetto alla maggioranza di Governo non dovrà rappresentare un ostacolo alla comune ricerca delle migliori risposte ai problemi dell'università e della ricerca.

Il ministro PODESTÀ risponde osservando che l'elevatezza del dibattito e la rilevanza delle questioni sollevate lo inducono a chiedere un rinvio per poter offrire alla Commissione una replica adeguatamente approfondita.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(493) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Esame e rinvio)

Il presidente ZECCHINO propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle ore 10, indi, su richiesta del senatore BERGONZI, lo dilaziona alle ore 12.

La relatrice MANIERI illustra quindi alla Commissione il contenuto del decreto-legge n. 404, facendo presente che si tratta della terza reiterazione del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, emanato dal Governo Ciampi. Il provvedimento raccoglie disposizioni alquanto eterogenee, di carattere interpretativo o correttivo della normativa vigente.

L'articolo 1 intende salvaguardare la funzionalità di alcuni importanti reparti del policlinico «Umberto I» di Roma, mediante la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato degli assistenti medici. La vicenda, che riguarda circa 77 persone, si trascina addirittura dal 1988 e andrebbe senz'altro regolarizzata: ella pertanto ritiene che la proroga andrebbe collegata allo svolgimento di concorsi. L'articolo 2, comma 1, colma opportunamente una lacuna in materia di collocamento in aspettativa dei docenti universitari; il comma 2 sopprime il vincolo degli organici dei ricercatori a quelli dei professori ordinari, in armonia con la flessibilità nella determinazione degli organici stessi attribuita dalla

legge n. 537 del 1993 ai singoli atenei, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili. L'articolo 3 reca una norma interpretativa in materia di previdenza ed assistenza relativamente a contratti di consulenza professionale. L'articolo 4 - in verità di non chiara lettura - equipara le università non statali a quelle statali relativamente alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e ai versamenti all'ENAOLI.

L'articolo 5 affronta la questione forse più rilevante e delicata del provvedimento: lo *status* dei lettori di lingua straniera, materia oggetto di pronunzie successive della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la seconda delle quali ha giudicato illegittimo il limite posto dalla normativa vigente alla rinnovabilità dei contratti. Il tema è stato approfonditamente esaminato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati e richiede senz'altro l'urgente definizione di un organico quadro normativo che faccia chiarezza su tutti gli aspetti della questione. Illustra quindi brevemente il contenuto dell'articolo, che nel suo comma 3 prevede l'assunzione prioritaria dei dottori già in servizio nell'anno accademico 1992-1993.

L'articolo 6 integra una norma del testo unico sull'istruzione superiore per risolvere la situazione di alcuni studenti italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore. L'articolo 7 allarga ai titolari di laurea l'accesso ai concorsi per i posti di settima qualifica funzionale presso le università. L'articolo 8 affronta una questione molto dibattuta negli ultimi mesi, autorizzando le università a derogare ai limiti massimi previsti dalla legge n. 537 del 1993 per i contributi dovuti dagli studenti. Infine l'articolo 9 detta i principi cui gli statuti degli atenei devono attenersi nel determinare la composizione dei consigli di amministrazione; al riguardo la relatrice pone in dubbio l'effettiva urgenza della norma, che non era presente nelle prime due stesure del decreto-legge.

Prima che abbia inizio il dibattito il ministro PODESTÀ interviene brevemente per fornire alcune precisazioni sull'articolo 9. Il contenuto della lettera *a)* era già presente nella prima stesura del decreto-legge; quanto alla norma di cui alla lettera *b)*, egli ha ritenuto opportuno inserirla alla luce della viva preoccupazione espressagli dagli studenti eletti negli organismi rappresentativi. Risulta infatti che in alcuni statuti in corso di elaborazione sia del tutto esclusa la presenza degli studenti nei consigli di amministrazione. Infine la disposizione contenuta nella lettera *c)* ha lo scopo di prevenire una sostanziale identità di senato accademico e consiglio di amministrazione, o comunque una preminenza del primo sul secondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il presidente ZECCHINO sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,40.

(428) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

(Esame)

Riferisce alla Commissione la senatrice VEVANTE SCIOLETTI, la quale ricorda che il decreto-legge in esame reitera disposizioni già contenute in un altro provvedimento di urgenza non convertito nei termini costituzionali. Esso proroga all'anno scolastico 1994-1995 talune misure di prevenzione della dispersione scolastica già attivate per l'anno scolastico 1993-1994 dal decreto-legge n. 391 del 1993, convertito dalla legge n. 484 dello stesso anno. L'attenzione del Parlamento nei confronti di tale tipo di fenomeni è dimostrata dalla indagine conoscitiva effettuata sull'argomento dalla 7^a Commissione del Senato già nella X legislatura e dall'interesse successivamente dimostrato, nell'XI legislatura, nei confronti del decreto-legge che già allora il Governo aveva ritenuto di emanare per assicurare continuità agli interventi di prevenzione. Il rischio di vanificare ora gli sforzi fin qui compiuti per il venir meno - alla conclusione dell'anno scolastico 1993-1994 - delle disposizioni che consentono le predette iniziative pone l'esigenza di approvare con urgenza il decreto-legge in esame. Gli interventi attivati hanno infatti finora dato risultati estremamente positivi, consentendo un più articolato piano di utilizzazione dei docenti, nonché del personale sovranumerario, ottimizzando le peraltro scarse risorse del Ministero.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver ricordato che il Governo ha presentato alcuni emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con osservazioni ed aver invitato i membri della Commissione a presentare sollecitamente eventuali ulteriori proposte di modifica, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice PAGANO, la quale - sottolineando il carattere di priorità rivestito dal problema della dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui è più alto il tasso di devianza minorile - dichiara la propria opposizione a procedere attraverso progetti «a pioggia», sui quali non viene effettuata alcuna valutazione successiva ovvero attraverso progetti non coordinati tra loro. Al fine di uscire dall'emergenza, occorre riprendere il lavoro avviato nelle ultime due legislature dal Parlamento e procedere altresì ad una revisione della questione dei comandi, che peraltro il Parlamento ha finora con successo tentato di contenere il più possibile.

Quanto agli emendamenti presentati dal Governo, essi sono in larga misura condivisibili; per quel che riguarda in particolare l'emendamento 1.0.0.3, dà atto al Ministro della sensibilità dimostrata nei confronti delle condizioni di emergenza in cui versa la città di Napoli, anche se non può non rilevare che l'accantonamento con il quale si intende finanziare gli interventi ivi previsti è lo stesso che avrebbe dovuto finanziare la legge-quadro sull'edilizia scolastica.

La senatrice Pagano illustra quindi a sua volta un emendamento (1.1) da lei presentato congiuntamente ai senatori Biscardi e Bucciarelli, con il quale si intende da un lato istituire un Osservatorio per la dispersione scolastica presso il Ministero della pubblica istruzione e dall'altro

confermare, anche per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96, nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto, il rapporto alunni-classi già determinato per l'anno scolastico 1993-94.

Il senatore BRIENZA sottolinea l'esigenza di coinvolgere le unità sanitarie locali, le Regioni (attraverso la partecipazione degli operatori sociali), i comuni e le altre realtà interessate nella realizzazione dei progetti integrati contro la dispersione scolastica. È infatti essenziale invertire le attuali modalità di intervento nei confronti di tale fenomeno, valutando preventivamente i progetti e acquisendo sui medesimi il consenso dei soggetti interessati alla loro realizzazione.

Il senatore BISCARDI fa presente che le finalità del decreto-legge in esame sono in parte già considerate dall'articolo 456 del recente testo unico sulla pubblica istruzione. Peraltro, gli emendamenti presentati dal Governo vanno correttamente nella direzione di rendere permanenti le iniziative dello Stato relative alla dispersione scolastica e in questo senso meritano estrema attenzione. Tuttavia, per quel che riguarda l'emendamento 1.0.0.4, ritiene che la previsione di due distinti decreti del Ministro della pubblica istruzione per revocare i fondi non utilizzati entro un triennio e successivamente riassegnarli ad altri comuni e province sia eccessivamente macchinoso; conseguentemente preannuncia un subemendamento (1.0.0.4/1) volto ad unificare i due procedimenti, di cui auspica l'approvazione così come dell'emendamento di cui è firmatario insieme alla senatrice Pagano.

Il senatore MERIGLIANO fa presente come le molteplici funzioni alle quali deve essere adibito il personale per il quale è previsto il comando induca a ritenere che il numero delle unità a ciò destinate potrebbe anche essere maggiore.

Il senatore BERGONZI afferma che il provvedimento rischia di essere vanificato nei suoi obiettivi a causa del recente «decreto taglia classi» e nonostante gli impegni verbali assunti dal Governo. Premesso che al concetto di dispersione scolastica dovrebbe essere attribuito un significato più vasto, comprensivo di tutti i giovani che non pervengono ad un diploma di istruzione secondaria superiore, egli deplora che il Governo non abbia offerto alla Commissione alcun elemento di valutazione sui risultati conseguiti dai precedenti decreti-legge, dei quali il testo in esame intende prolungare gli effetti. Anche in relazione ad un provvedimento così limitato, comunque, il Governo avrebbe dovuto manifestare un approccio più ampio, presentando un progetto complessivo di lotta alla dispersione scolastica ed utilizzando al meglio le informazioni che potrebbero essere raccolte. In conclusione, nell'annunciare l'astensione del suo Gruppo, egli esprime una valutazione favorevole delle proposte emendative presentate dalla senatrice Pagano, auspicando in particolare che il «decreto taglia classi» non venga applicato nelle zone cui fa riferimento il presente decreto-legge.

Il senatore FRIGERIO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati dal Governo.

Concluso il dibattito, replica la relatrice VEVANTE SCIOLETTI, la quale avverte che l'ufficio studi del Ministero ha trasmesso informazioni riguardanti i risultati ottenuti nella lotta alla dispersione scolastica.

replica quindi il ministro D'ONOFRIO, il quale, nell'impegnarsi affinché il decreto-legge in esame sia l'ultimo ad essere caratterizzato da una certa casualità, afferma che gli emendamenti da lui presentati intendono indirizzare in termini molto più stringenti i poteri del Ministro in direzione della lotta alla dispersione scolastica ed avviano un ripensamento in materia di edilizia scolastica. Avverte poi che trasmetterà alla Commissione i nomi del personale comandato - da cui emergerà la casualità delle nomine effettuate finora, che peraltro egli ha ritenuto di poter solo confermare - e delle decisioni adottate per la razionalizzazione della rete scolastica. A suo avviso, la futura ordinanza sui comandi dovrebbe finalizzarli esclusivamente a tre settori: le organizzazioni rappresentative del personale della scuola, la lotta alla dispersione scolastica e quella contro la tossicodipendenza, con un forte autolimito rispetto alla discrezionalità oggi concessa dalle norme vigenti. Risponde poi a un quesito del PRESIDENTE esprimendo una valutazione favorevole sui primi due commi dell'emendamento 1.1, che d'altra parte non fanno che attribuire forma legislativa ad un organismo già esistente. Si sofferma quindi sul problema della proliferazione di leggi che incidono sull'ordinamento interno del Ministero, dichiarando comunque di cogliere pienamente il significato simbolico dell'emendamento presentato. Quanto alla sua ultima parte peraltro, egli, pur non avendo difficoltà ad accoglierla relativamente all'anno scolastico 1995-1996, avverte di non essere in grado al momento di valutarne le conseguenze finanziarie nell'anno scolastico 1994-1995, impegnandosi tuttavia ad effettuare il più rapidamente possibile un accertamento. Invita quindi la senatrice Pagano a ritirare tale parte dell'emendamento (sulla quale occorrerebbe il parere della Commissione bilancio) per accelerare l'iter del disegno di legge, con la riserva di ripresentarlo in Aula.

La senatrice PAGANO accoglie la proposta del Ministro e modifica di conseguenza l'emendamento.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.1, relativo al testo del decreto-legge, è approvato nel testo modificato.

La Commissione approva quindi senza discussione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi al disegno di legge.

Senza discussione sono approvati gli emendamenti 1.0.0.1, 1.0.0.2 e 1.0.0.3, che il ministro D'ONOFRIO rinuncia ad illustrare.

Il senatore BISCARDI illustra il subemendamento 1.0.0.4/1, mirante ad unificare i commi 2 e 4 e sopprimere alcune parole del comma 3, a suo avviso superflue.

Il ministro D'ONOFRIO è favorevole al subemendamento, salvo che per la parte relativa al comma 3, le cui norme sono necessarie. Dichiarata quindi di apportare due integrazioni al testo del proprio emendamento

1.0.0.4, delle quali una è volta a precisare che il presidente della giunta regionale interessata dovrà tener conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato.

Dopo che il senatore BISCARDI ha modificato il suo subemendamento in conformità alla proposta del Ministro, la Commissione, previ pareri favorevoli della relatrice VEVANTE SCIOLETTI, approva con separate votazioni il subemendamento 1.0.0.4/1 e l'emendamento 1.0.0.4.

Infine la Commissione conferisce alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge e sugli emendamenti approvati.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (428)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali, competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero.

3-ter. Nelle regioni e nelle aree urbane indicate al comma 1, per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996 continua a valere il rapporto alunni-classi già determinato per l'anno scolastico 1993-1994.»

1.1

PAGANO, BISCARDI, BUCCIARELLI

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 2.

(Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola)

1. Nell'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni or-

dine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 è aggiunta in fine, con effetto dall'anno scolastico 1995-96 la seguente lettera:

“e-bis) una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica”».

1.0.0.1

IL GOVERNO

«Art. 3.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli enti locali sono tenuti a fornire gratuitamente il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli stessi enti locali provvedono alla refezione degli alunni.

2. Per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuita e la determinazione delle modalità di erogazione del contributo erariale a favore degli enti locali interessati, si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 88 miliardi annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.0.2

IL GOVERNO

«Art. 4.

(Interventi urgenti per la città di Napoli)

1. In attesa dell'approvazione di una legge-quadro sull'edilizia scolastica ed al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la città di Napoli, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi è assegnata la somma di lire 15 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 per la città e per la provincia di Napoli il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta rispettivamente del sindaco di Napoli o del presidente della provincia di Napoli, provvede altresì, con proprio decreto, alla revoca, per la parte non utilizzata, dei mutui concessi ai predetti enti dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e ne autorizza la devoluzione con versamento alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli, in modo che essi siano impiegati con urgenza in opere di edilizia scolastica di competenza del comune o della provincia. Le somme così devolute si aggiungono a quella assegnata ai sensi del comma 1 del presente articolo».

1.0.0.3

IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.4/1, sopprimere il comma 2; al comma 3, sopprimere le parole: «previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate», al comma 4 premettere le parole: «La revoca e».

1.0.0.4/1

BISCARDI

«Art. 5.

(Razionalizzazione delle modalità di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 per le particolari esigenze urgenti relative all'avvio dell'anno scolastico 1994-95 nella città di Napoli, i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in base a leggi speciali in materia di edilizia scolastica, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato, possono essere revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità di eseguire l'opera.

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il presidente della giunta della regione competente per territorio.

3. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate.

4. La riassegnazione delle risorse è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del presidente della giunta della regione interessata.

5. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella originaria destinazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

6. Si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo, le norme contenute nella legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni».

1.0.0.4

IL GOVERNO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

8ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAGNI

indi del Presidente

BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Fumagalli Carulli, per i lavori pubblici Aimone Prina, per i trasporti e la navigazione Miccichè e Cappelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(322) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il relatore PEDRAZZINI dà conto del parere reso dalla Commissione bilancio, che è contrario ma senza ricorso, nella motivazione all'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere una relazione orale.

(483) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore RAGNO, fa presente che il provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 1994 la norma di cui all'articolo 9 della legge n. 195 del 1991, con la quale si disponeva affinché il Presidente della regione siciliana provvedesse alle attività necessarie alla realizza-

zione delle opere pubbliche nelle città di Palermo e Catania, considerate di preminente interesse nazionale e già affidate in appalto o per le quali erano state avviate le procedure di gara.

Il provvedimento conserva altresì poteri sostitutivi in capo al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, in caso di accertato ritardo che impedisca il completamento delle opere entro il 31 dicembre prossimo, potrà adottare i provvedimenti necessari, d'intesa con il Presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, per assicurare il perfezionamento dei lavori.

Poichè il provvedimento appare necessario ed urgente al fine di garantire il completamento di opere indifferibili, auspica una sollecita conversione in legge del decreto.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore SCIVOLETTO, il quale ricorda che il conferimento in via straordinaria ed eccezionale dei poteri in questione al Presidente della regione Sicilia (ed in via sostitutiva al Presidente del Consiglio) fu adottato per la prima volta nel 1988. In quella occasione, la sua parte politica criticò l'iniziativa del Governo, ritenendo - come ritiene tuttora - che le infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici non si combattono efficacemente esautorando i poteri locali. Tale convinzione,, a distanza di 6 anni dal primo provvedimento, non può che risultare rafforzata, tuttavia il Gruppo progressistifederativo si asterrà per non bloccare l'iter in corso e favorire il compimento delle opere.

Il senatore GERMANÀ, pur essendo contrario in linea di principio a provvedimenti di proroga, ritiene che la conversione in legge del decreto si renda necessaria considerata l'urgenza della realizzazione delle opere, ma auspica anche che si possa presto addivenire a nuove elezioni dell'assemblea regionale siciliana (nella quale siedono attualmente circa 40 componenti sotto inchiesta), per garantire un governo regionale che meglio rispecchi la situazione politica attuale, profondamente mutata rispetto alle ultime elezioni regionali.

Il presidente FAGNI, pur condividendo le perplessità del senatore Scivoletto, fa presente che la sua parte politica non si opporrà all'approvazione del provvedimento, in quanto esso concerne opere di grandissima necessità e in gran parte già completate. Si associa il senatore SELLITTI.

Conclusasi la discussione, replica brevemente il relatore RAGNO, il quale condivide larga parte delle preoccupazioni del senatore Scivoletto, ma ricorda che lo sforzo compiuto dalla Regione Sicilia per rispettare i tempi di effettuazione dei lavori può essere giudicato, in questa circostanza, apprezzabile.

Interviene quindi il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la quale precisa che i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri sono meramente sostitutivi e non di intervento diretto. Trattasi comunque di opere di grande necessità, quasi tutte in via di completamento o già ultimate; per questo motivo, auspica una rapida conversione in legge del decreto in esame.

Il presidente FAGNI avverte quindi che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della 5ª e della 1ª Commissione permanente. Il seguito della trattazione è pertanto rinviato.

SUL PROBLEMA DELLA COINCIDENZA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO
(A007 000, C08ª, 0005ª)

Il presidente FAGNI fa presente che si rende necessaria una sospensione della seduta, in quanto i sottosegretari competenti a seguire la trattazione degli altri provvedimenti all'ordine del giorno sono tuttora impegnati presso altre Commissioni dei due rami del Parlamento.

A tale riguardo fa presente che l'attuale organizzazione dei lavori dei due rami del Parlamento è tale da determinare spesso la coincidenza degli orari di convocazione delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato e ciò provoca notevoli disagi e ritardi nell'esame dei provvedimenti. Ritiene pertanto che occorra rappresentare tale problema al Presidente del Senato, affinché questi possa trovare una soluzione d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati. A suo avviso, sarebbe sufficiente che i lavori delle Commissioni si svolgessero al mattino e quelli dell'Assemblea il pomeriggio.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 15,40, viene ripresa alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di infrastrutture della Guardia di Finanza

(Parere al Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1º dicembre 1986, n. 831. Esame e rinvio)
(R139 B00, C08ª, 0001ª)

Il relatore, senatore DE PAOLI, osserva che la documentazione prodotta dal Governo appare insufficiente a fornire chiare indicazioni in ordine alla situazione dello stato di avanzamento delle opere. Per questo, ritiene che sia necessario richiedere una integrazione della documentazione affinché la Commissione sia messa in condizione di esprimere il proprio parere.

Il presidente FAGNI condivide la perplessità del relatore, ma, tenuto conto che il termine per l'espressione del parere scade il 10 luglio prossimo, ritiene più opportuno che il Governo ritiri il provvedimento per ripresentarlo successivamente corredato da più idonea documentazione.

Il sottosegretario AIMONE PRINA fa presente che la posizione del relatore coincide con quella già assunta dalla Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento e d'altra parte conviene sul fatto che la documentazione non illustra compiutamente la situazione delle opere. Pertanto, assume l'impegno a nome del Governo, considerata anche l'imminenza della scadenza del termine per il parere,

di ritirare il provvedimento per ripresentarlo tempestivamente, con più ampia documentazione.

La Commissione prende atto ed il seguito della trattazione è pertanto rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, viene ripresa alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

(431) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 30 giugno scorso.

Apertasi la discussione, interviene il senatore SCIVOLETTO, il quale avverte che la posizione del suo Gruppo sul decreto-legge non è negativa, tenuto conto che è necessario intervenire nel settore della nautica per risollevarlo da una situazione di crisi, soprattutto sul piano occupazionale. Resta però qualche perplessità sull'uso dello strumento del decreto-legge.

Chiede quindi al Governo particolare attenzione al problema della sicurezza, nonchè a quello relativo alla prevenzione degli incidenti e all'attività di sorveglianza delle coste.

Il senatore FABRIS, anticipando il contenuto di taluni emendamenti da lui presentati, osserva che opportunamente il decreto-legge, nella definizione delle varie categorie di imbarcazioni, ha abbandonato il criterio del tonnellaggio sostituendolo con quello della lunghezza fuori tutto. Si rende però necessario correggere i limiti di lunghezza indicati allo scopo di rendere la normativa più in linea con l'esigenza dell'utenza.

Occorre inoltre prevedere che i natanti possano essere abilitati alla navigazione anche oltre le sei miglia dalla costa quando l'ente tecnico abbia preventivamente accertato che queste unità posseggano i requisiti per tale tipo di navigazione e fermo restando che occorre la presenza a bordo di una persona dotata di patente e quindi abilitata al tipo di navigazione che l'unità in concreto sta effettuando.

Conclusasi la discussione, replica brevemente il relatore GERMANÀ, il quale fa presente che, se si vuole effettivamente rilanciare il settore della nautica, è necessario intervenire anche per completare e ammodernare gli approdi turistici esistenti. Coglie l'occasione per sottoporre anche alla valutazione del Governo l'esigenza di migliorare i collegamenti con le isole minori.

Il sottosegretario CAPPELLI fa presente che lo strumento del decreto-legge si è reso necessario proprio per favorire un rapido rilancio del mercato della nautica, nonchè per ottemperare alle indicazioni comunitarie in materia. Il provvedimento ha anche lo scopo di dare risposte ai pressanti problemi occupazionali.

Per quanto concerne la sicurezza, il Governo sta studiando misure per migliorare la qualità dei controlli in mare, evitando nel contempo duplicazioni di competenze da parte delle autorità deputate al controllo stesso. Condivide poi in linea di principio le osservazioni del senatore Fabris, ma si riserva di esprimere un parere sui singoli emendamenti in sede di esame degli articoli.

Ritiene comunque necessaria una rimodulazione della tassa di stazionamento, nonché un intervento di sanatoria in relazione alla questione dei motori sovradimensionati.

Per quanto concerne gli approdi turistici, avverte che il Governo presenterà, entro il prossimo mese di ottobre, un apposito disegno di legge in materia.

Dopo che il presidente BOSCO ha ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti scade nella giornata di domani, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

4^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Intervengono il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali POLI BORTONE ed il sottosegretario di Stato all'interno GASPARRI.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(430) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale (Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce alla Commissione il senatore MARINI, il quale rileva che con il provvedimento in esame si intende fronteggiare la grave situazione di pericolo e di danno a persone e cose, connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, autorizzando la spesa complessiva di 65 miliardi per il 1994. Di tale somma 30 miliardi sono destinati alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 30 miliardi alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair, alla gestione e al potenziamento degli elicotteri del Corpo forestale dello Stato, nonché al potenziamento delle strutture ed al reclutamento di volontari nelle regioni. I rimanenti 5 miliardi sono destinati all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi da realizzare di intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente (articolo 1).

Agli operatori antincendio volontari, le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà garantita, oltre all'equipaggiamento ed alle attrezzature, la specifica copertura assicurativa; alla selezione di tale personale provvede il Corpo forestale dello Stato. Conclude auspicando che si possa disporre di maggiori mezzi finanziari in ordine all'uso dei volontari nella tutela dei boschi e di maggiori punti di riferimento in ordine alla disciplina di tale attività.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORMEGNA - evidenzia la necessità di puntare su un diverso tipo di insediamento rurale, nel quale il contadino sia conside-

rato come vero tutore delle risorse boschive e forestali – richiama l'attenzione sull'obiettivo del recupero dal processo produttivo e della difesa occupazionale e si dichiara favorevole al provvedimento.

Il relatore MARINI prospetta l'opportunità di raccomandare al Governo di adoperarsi perchè, nella politica di tutela dei boschi, sostenuta da adeguati stanziamenti finanziari, si attui un decentramento di mezzi e strutture fondamentali e si affidi il coordinamento ai Comuni.

Il senatore BORGIA richiama l'attenzione sull'inerzia talvolta emersa di fronte a fenomeni certamente di origine dolosa e pone interrogativi su quale sia il modo migliore di affrontare tale problematica.

Anche ad avviso del senatore DI MAIO lo stanziamento previsto non è congruo rispetto agli obiettivi da raggiungere.

Il senatore LA RUSSA evidenzia come col provvedimento in esame il Governo abbia inteso far fronte ad un fenomeno che si intensifica nel periodo estivo. In attesa di interventi organici, egli aggiunge, è opportuno approvare la conversione del decreto-legge.

Il senatore DI BELLA sottolinea come taluni incendi dolosi si verificano in località turistiche. Concorda anch'egli sull'opportunità di interventi organici; rileva che il maggior numero di incendi si verifica in collina ed in montagna ed evidenzia gli effetti negativi che al riguardo scaturiscono dalla politica del *set-aside*.

Il senatore ROBUSTI, rilevato che non sussiste collegamento tra *set-aside* (strumento di intervento comunitario diretto a contenere le eccedenze produttive, specie cerealicole) e incendi boschivi, auspica che il problema sia adeguatamente affrontato in sede di riforma della politica agricola comune.

La senatrice MOLTISANTI rileva che il problema degli incendi boschivi, di natura dolosa, si ripete puntualmente ogni anno, diventando sempre più grave per la vastità di territorio interessato: si tratta della distruzione di sessantacinquemila ettari di superficie a coltivazione intensiva e di novantaquattromila ettari di boschi, con un danno di 110 miliardi, di fronte ai quali gli stanziamenti in esame sono ben poca cosa. Conclude auspicando più consistenti interventi, specialmente in Sicilia, una regione fortemente colpita dal fenomeno in questione.

Il senatore GANDINI richiama l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sulla opportunità di stipulare accordi con i vari aereoclub, con prezzi irrisori, per interventi di carattere preventivo nel controllo dei territori.

Il sottosegretario GASPARRI, dopo aver preso atto dell'orientamento favorevole della Commissione, dichiara di concordare sulla necessità di un più organico e sostanzioso intervento, rilevando che il decentramento esistente può considerarsi anche eccessivo. Aggiunge che sono in corso consultazioni e studi sulla più idonea politica di preven-

zione degli incendi, anche in riferimento a ciò che avviene in altri paesi. Posta quindi la necessità di mantenere la sicurezza globale sul territorio, conclude giudicando interessante il suggerimento circa accordi con i vari aereoclub.

La Commissione quindi all'unanimità conferisce al relatore Marini l'incarico di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole con l'osservazione dallo stesso proposta.

(158) Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA zootecnica

(Parere alla 6ª Commissione: esame e sospensione)

Preliminarmente il presidente FERRARI richiama l'attenzione della Commissione sull'atteggiamento drastico assunto dagli allevatori sul delicato problema dell'IVA zootecnica che vede la zootecnia italiana tagliata fuori dai mercati, in conseguenza delle bassissime aliquote praticate in altri paesi (1% e 2% rispettivamente in Irlanda e Inghilterra di fronte al 19% dell'Italia). Ci si trova quindi, aggiunge il Presidente, di fronte ad una situazione di sleale competizione, per superare la quale è intervenuto opportunamente il disegno di legge in esame (anch'egli ha presentato un analogo progetto di legge in corso di assegnazione) che propone di ridurre al 9% l'attuale aliquota.

Prende quindi la parola il relatore BORRONI per rilevare che il disegno di legge fa esplicito riferimento a quanto ha potuto accertare la Commissione agricoltura senatoriale nella scorsa legislatura a seguito di una apposita indagine conoscitiva sull'IVA zootecnica e sulla situazione di crisi della zootecnia italiana. La differenza relativa alle aliquote fiscali applicate in Italia e negli altri paesi comunitari ha dato luogo a fenomeni truffaldini e malavitosi, implicanti gravi alterazioni della trasparenza di mercato. Gli stessi dati statistici hanno comprovato tali fenomeni: davanti ad un consumo pro-capite da anni sostanzialmente stabile si è avuto un crollo improvviso nelle importazioni dai paesi comunitari per gli animali e le carni bovine, mentre per tutti gli altri animali e per le relative carni, che scontano una aliquota del 9%, i dati risultano stazionari o in aumento per le quantità oggetto di scambio.

Il relatore si sofferma quindi sulle tecniche di evasione dell'aliquota IVA. Una prima consiste nell'acquistare del bestiame nei paesi della Unione europea - tramite una ditta di comodo intestata il più delle volte al classico prestanome nullatenente - rivendendolo con un giro di regolari fatture, il più delle volte tramite passaggi plurimi al fine di scagionare la responsabilità diretta del destinatario finale e per rendere più difficile il controllo dei vari passaggi. Si incassa l'IVA, pari al 19% del valore del bestiame, ma, prima della scadenza per il versamento all'Era-rio, la società fantasma chiude la propria attività e sparisce nel nulla. Altra tecnica usata consiste nell'acquistare in contanti dal fornitore estero gli animali vivi o le carni, che vengono trasportati con regolare documentazione: all'arrivo l'acquirente distrugge tutta la documentazione, con la complicità del fornitore anch'egli interessato ad occultare la vendita per sottrarsi al fisco. Tale meccanismo rende difficili i con-

trolli poichè i dati da «incrociare» sono desumibili soltanto dalle dichiarazioni degli operatori.

Sottolineata quindi la necessità di stroncare all'origine le frodi in questione, il relatore evidenzia i positivi risultati dei controlli posti in essere dalla Guardia di finanza; risultati che in ogni caso hanno posto in piena luce la vastità e la gravità del fenomeno. Considerata la estrema inadeguatezza dell'attuale sistema di controlli, conclude il relatore Borroni, l'unica soluzione percorribile nel breve periodo è la riduzione della aliquota dall'attuale 19% al 9%; in tale operazione quella che può sembrare una perdita per le casse dello Stato verrebbe compensata sia dal recupero dell'evasione, sia dal maggiore introito derivante dalla tassazione dei redditi che tornerebbero alla luce fiscale in quanto riscontrabili dalle scritture ufficiali delle aziende.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROBUSTI - premesso che ci si trova di fronte ad un problema, di grandi dimensioni per il quale occorre evitare affermazioni demagogiche, dovendosi invece introdurre elementi di chiarezza (l'IVA in agricoltura e in zootecnia è uno strumento di compensazione del reddito - si sofferma sulle varie fasi speculative in cui intervengono importatori ed esportatori che fruiscono di una sorta di anomalia del nostro sistema fiscale che, con la prospettata riduzione, dovrebbe subire una minore entrata di circa 9 mila miliardi.

Aggiunge quindi che nella giornata di domani egli avrà un incontro col sottosegretario alle finanze per un possibile decreto-legge da adottare in materia, anche in riferimento ad alcuni aspetti sanitari (si riferisce in particolare alle epizootie che distruggono interi allevamenti). Prospetta inoltre la necessità che da parte degli organismi sanitari si istituisca un doppio controllo sui certificati di importazione extracomunitaria così come avviene in tutta l'area dell'Unione europea.

In riferimento all'osservazione del Presidente FERRARI - che ha ricordato che si tratta solo della emissione di un parere su un disegno di legge il cui merito rientra nella competenza primaria della 6a Commissione finanze - il senatore ROBUSTI fa presente che non sarebbe in linea di massima contrario ad esprimere il citato parere ed approvare, dopo, il previsto decreto-legge; aggiunge di non ritenere realistica la previsione dell'armonizzazione dell'IVA entro il 1997 a livello comunitario.

Il presidente FERRARI ricorda che ben trentamila aziende zootecniche rischiano di sparire di fronte alla sleale concorrenza dei partners comunitari, che applicano aliquote IVA ben più basse. Ribadisce la necessità di dare un parere, per la parte di competenza della Commissione agricoltura, che ha il dovere di occuparsi degli interessi degli operatori del settore primario.

Seguono ulteriori ripetuti brevi interventi del senatore ROBUSTI (oggetto di esame è un problema di frode e non di equiparazione di trattamento fiscale) e del presidente FERRARI (il problema va affrontato in termini realistici tenendo conto delle posizioni del produttore e del consumatore nazionale).

Il senatore CUSIMANO osserva che il provvedimento è molto atteso e occorre concluderne l'iter. Certo, egli aggiunge, lo Stato dovrà subire una minore riduzione di circa 10 mila miliardi e si dovrà provvedere a compensare tale minore introito in sede di esame presso la Commissione finanze, dove si dovrà anche tener conto degli effetti che sulla consistenza del debito pubblico deriveranno dalla sentenza della Corte costituzionale in materia pensionistica. Si dice quindi favorevole alla proposta di breve rinvio avanzata dal senatore Robusti in relazione all'incontro che questi avrà domattina con un rappresentante del Governo.

Il presidente FERRARI ribadisce che la Commissione deve esprimere il proprio punto di vista sugli aspetti che riguardano l'agricoltura e non su quelli più generali della finanza pubblica, che riguardano la 6ª Commissione.

La senatrice BARBIERI sottolinea in particolare che i compiti delle Commissioni sono strutturati in rapporto a determinate competenze per materia; nel caso in esame la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere un parere su un disegno di competenza primaria della Commissione finanze. La stessa proposta del senatore Robusti di attivare il Governo per l'emanazione di un decreto-legge non deve indurre a rinunciare a percorrere la strada dell'ordinario procedimento legislativo.

Il senatore DI BELLA pone l'accento sulla esistenza di problemi produttivi e occupazionali, accanto a quelli di carattere finanziario, nonché sulla macellazione clandestina praticata in Calabria. Prospetta l'opportunità di invitare il Governo ad adoperarsi per la introduzione della schedatura elettronica del bestiame e per l'introduzione di strumenti che diano la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario.

Prendono nuovamente la parola i senatori CORMEGNA - che concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame a domani per dare al senatore Robusti la possibilità di effettuare il citato incontro - e BARBIERI, la quale richiama la necessità di rispettare esigenze anche di metodo, e chiede che risulti chiaramente che il rinvio venga eventualmente deciso non in relazione ad incontri di un membro della Commissione con un rappresentante del Governo, ma in relazione ad esigenze di approfondimento.

Il senatore NATALI si dice d'accordo con la senatrice Barbieri ed osserva che si tratta di stabilire se la finalità del provvedimento in esame sia giusta o meno e non di occuparsi di questioni di copertura, che rientrano nei compiti del Governo. La questione fondamentale egli aggiunge è data dalla mancanza di controllo nell'importazione di bestiame, spesso trattato con estrogeni che minacciano la salute pubblica. Ribadisce che il rinvio chiesto dal senatore Robusti non può cambiare le cose e conclude annunciando il voto favorevole al provvedimento in esame.

Seguono brevi interventi del senatore ROBUSTI (rileva fra l'altro che la stessa normativa consente l'evasione) e del presidente FERRARI, che

sottolinea come l'aspetto fiscale sia di competenza della Commissione finanze.

Il senatore BORGIA fa osservare come l'evasione fiscale sia ormai una sorta di sport nazionale, un atteggiamento mafioso, che richiama quanto recentemente avvenuto a Napoli con lo «sciopero» dei contrabbandieri che chiedevano di essere immessi nei ruoli del pubblico impiego. Ci si trova, egli aggiunge, in una situazione curiosa in cui non si capisce se a frodare sia lo Stato o l'utente, mentre richiede una profonda riflessione il fatto che si costringano strutture costate diversi miliardi a restare chiuse, incrementando la disoccupazione e favorendo l'evasione fiscale.

La Commissione quindi delibera di sospendere l'esame.

IN SEDE REFERENTE

(471) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore CORMEGNA riferisce alla Commissione rilevando che si tratta di un finanziamento della legge n. 302 del 1989 che disciplina il credito peschereccio di esercizio. Lo stanziamento di 9 miliardi per il 1993 previsto nel testo originale del Governo è stato aumentato a 20 miliardi, di cui 3 sono destinati all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, che concorrono alla costituzione di Fondi di garanzia. Sottolineato quindi che parte del finanziamento è destinato all'acquacultura (ci si trova di fronte ad una specie di rivoluzione della mentalità imprenditoriale nel settore) il relatore conclude auspicando l'approvazione del provvedimento e sottolineando la necessità di rivedere l'impostazione della citata legge n. 302 in ordine alle nuove competenze attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il presidente FERRARI comunica che la conclusione dell'esame potrà avvenire domani dopo l'acquisizione del parere della 5ª Commissione, che dovrebbe esprimersi oggi pomeriggio: la Commissione affari costituzionali ha già espresso parere favorevole. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(158) Modifica al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA zootecnica

(Parere alla 6ª Commissione: ripresa dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame testè sospeso.

Il senatore ROBUSTI ribadisce la richiesta di rinviare a domani il seguito dell'esame.

Intervengono brevemente i senatori DI BELLA, ad avviso del quale la Commissione si deve limitare ad esprimere il proprio parere - e RECCIA, il quale pone l'esigenza di dare dimostrazioni di serietà e di massima democrazia nell'esame del provvedimento.

Il relatore BORRONI nel ribadire l'esigenza di massima collaborazione dichiara di non aver difficoltà ad accogliere la richiesta del senatore Robusti e di rinviare a domani l'espressione del parere.

La Commissione quindi delibera di rinviare a domani il seguito dell'esame.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C09ª, 0002ª)

Il presidente FERRARI avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per il dibattito sul disegno di legge n. 336, ed avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(336) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(Seguito dell'esame e rinvio; approvazione di proposta di indagine conoscitiva)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 22 giugno 1994.

Il presidente FERRARI premette che il disegno di legge in esame è stato già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea ed aggiunge che gli sono pervenute diverse richieste di audizione.

Il ministro POLI BORTONE si dichiara perplesso su tale richiesta, mentre il senatore DI BELLA ne rileva l'utilità ai fini di una adeguata valutazione del provvedimento.

Il MINISTRO rileva che si tratta di argomenti già abbastanza conosciuti, sul cui eventuale ulteriore approfondimento non ha comunque da eccepire.

La senatrice BARBIERI evidenzia l'importanza di acquisire ulteriori dati informativi con audizioni da effettuare nell'ambito di una indagine conoscitiva.

Seguono brevi interventi dei senatori NATALI - che condivide le valutazioni del Ministro - e LA RUSSA, che dichiara inopportuna l'ipotesi di procedere a delle audizioni che possono essere utili in una legge quadro e non in un provvedimento così delicato come quello in esame.

Il presidente FERRARI precisa che è stata finora avanzata soltanto una proposta di audizioni da parte del relatore Borroni; proposta su cui deve pronunziarsi la Commissione e che, in caso di approvazione, va sottoposta all'assenso del Presidente del Senato.

Seguono ulteriori precisazioni procedurali da parte del PRESIDENTE e del senatore LA RUSSA e quindi il relatore BORRONI richiama l'attenzione sulla necessità di non abbandonare il metodo positivo della collaborazione che - già nella precedente legislatura, in sede di esame del disegno di legge di istituzione del nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - consentì di ridurre la conflittualità Stato-regioni e di giungere serenamente ad una soluzione soddisfacente. Ricorda quindi che la sua proposta di audizioni, avanzata in sede di relazione, non ha ricevuto finora obiezioni. Si dice quindi favorevole a procedere subito alle audizioni stesse e proseguire poi con il dibattito.

Il senatore CUSIMANO, preso atto dei chiarimenti procedurali, pone la necessità di procedere con urgenza e decisione; si tratta adesso, egli aggiunge, di evitare le audizioni, procedere al confronto, discutere ed arrivare alla soluzione,

La senatrice BARBIERI - ricordato che lo stesso Ministro ha manifestato qualche fastidio di fronte alla esigenza della Commissione di acquisire elementi informativi sul provvedimento in esame - conviene sul fatto che non sia possibile ascoltare tutti coloro che lo chiedono, mentre ritiene possibile procedere nella prossima settimana ad alcune audizioni con speditezza facendo coincidere questa con l'esigenza di approfondimento. È vero, aggiunge la senatrice Barbieri, che ci si trova di fronte ad un decreto con scadenza costituzionale, ma non è vero che si tratta solo di istituire un Ente, trovandosi la Commissione a dover mettere mano su un bubbone.

Il senatore BORGIA considera inevitabile l'esigenza di procedere alle audizioni e manifesta la piena disponibilità a procedere speditamente, senza prescindere dalle possibilità di chiarire ogni circostanza.

Dopo un intervento del senatore DI MAIO - che concorda con la senatrice Barbieri sulla opportunità di procedere alle audizioni e, subito dopo, al seguito dell'esame - prende la parola la senatrice MOLTISANTI che dichiara di dissentire dalla senatrice Barbieri, che considera oziosa la discussione. Quanto agli aspetti di metodo la senatrice Moltisanti ricorda che più volte (da ultimo, in occasione del dibattito sul disegno di legge del nuovo Ministero) la Commissione ha proceduto a delle audizioni. È parso opportuno far precedere le audizioni da una prima fase del dibattito generale nella quale consentire l'emergere dei vari punti di vista e le varie esigenze su cui successivamente impostare lo stesso programma di audizioni. Relativamente al merito riconosce che il problema dell'AIMA è stato già abbastanza sviscerato anche a seguito di una inchiesta giudiziaria e ribadisce che le prospettate audizioni favorirebbero la speditezza dell'iter e l'approvazione del provvedimento.

Prendono quindi la parola il senatore CORMEGNA, che si dice favorevole a procedere a qualche audizione, ed il senatore ROBUSTI che non considera problematicamente una eventuale reiterazione del decreto-legge che scadrà il 24 luglio; ricorda i compiti del Comitato permanente previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 491 del 1993 e prospetta l'opportunità di sentire il Comitato Stato-regioni e le Associazioni agricole.

Il presidente FERRARI ricorda che il relatore Borroni ebbe a concludere la propria relazione proponendo audizioni con le Regioni, con le Associazioni agricole e con la Corte dei conti.

Il ministro POLI BORTONE ricorda quanto previsto dal citato comma 6 dell'articolo 2 e dal comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 491 circa la presentazione da parte del Governo di disegni di legge per la riforma del Corpo forestale dello Stato, dell'AIMA e dell'Ispettorato repressione e frodi e sottolinea che il provvedimento in esame è stato adottato in via di urgenza su una materia come quella di riforma dell'AIMA su cui i sindacati si sono confrontati per ben 12 anni e su cui si è pronunciata la Commissione parlamentare antimafia chiedendo interventi ben precisi. Esiste inoltre una relazione annuale della Corte dei conti sulla stessa gestione dell'AIMA. Conclude rilevando che come Ministro, nell'adozione del decreto-legge, ha esercitato le proprie prerogative ed aggiunge che valuterà l'eventuale disegno di legge di iniziativa regionale di cui si parla.

Il senatore LA RUSSA dopo aver fatto riferimento anche ad un eventuale parere della Commissione per le questioni regionali, illustra la norma del Regolamento del Senato secondo cui, entro 5 giorni dal deferimento del disegno di legge di conversione può essere chiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione competente una valutazione della Corte dei conti sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione del decreto-legge stesso (articolo 76-bis). Nel caso in esame egli aggiunge il termine di 5 giorni è già scaduto.

La senatrice BARBIERI riconoscendo che si dispone già di una relazione della Corte dei conti, propone di concentrare in un'unica seduta le audizioni dei rappresentanti della Conferenza permanente Stato-regioni e delle associazioni agricole e successivamente procedere per definire l'esame di merito. Se non sarà stato possibile abbinare, per connessione di materia, il disegno di legge di iniziativa dei senatori del Gruppo Progressisti-federativo, il contenuto di questo sarà proposto sotto forma di emendamenti al decreto-legge.

Seguono ripetuti brevi interventi di carattere procedurale del senatore ROBUSTI (sulla necessità di individuare bene chi ascoltare), del relatore BORRONI (che fa riferimento al coordinatore degli Assessori regionali all'agricoltura ed alle maggiori organizzazioni agricole) e del MINISTRO che concorda sull'audizione del rappresentante della conferenza Stato-regioni.

Successivamente sulla opportunità di procedere in tempi brevi prendono la parola i senatori ROBUSTI e LA RUSSA ed il relatore BORRONI.

Il ministro POLI BORTONE, nel prendere atto di quanto emerso in Commissione, dichiara che nella situazione attuale come Ministro adotterà tutti gli atti che si renderanno necessari senza farsi condizionare e procedendo con molta cautela nell'autorizzare operazioni che in precedenza hanno mostrato carattere fraudolento.

Dopo che il presidente FERRARI ha dichiarato che è giusto far pagare chi ha sbagliato, il senatore DI BELLA osserva che un tale modo di procedere non può che trovare consenso in chi non ha niente in comune con quella gestione, e ribadisce la necessità di procedere alle audizioni e di far conoscere le motivazioni delle scelte adottate dalla Commissione.

Il senatore CUSIMANO chiede che venga posta ai voti la proposta di ascoltare solo la rappresentanza della Conferenza permanente Stato-regioni.

Il presidente FERRARI fa presente che hanno chiesto di essere ascoltati i rappresentanti dei sindacati autonomi e della CGIL-CISL-UIL oltre ai rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali.

Intervengono nuovamente il senatore CUSIMANO che ribadisce la richiesta di passare ai voti ed il relatore BORRONI, d'accordo ad ascoltare i rappresentanti sia della Conferenza permanente, sia delle organizzazioni agricole professionali.

Il senatore ROBUSTI rinnova la proposta che nella seduta da tenere nel pomeriggio di martedì 12 luglio siano ascoltati i rappresentanti della Conferenza permanente Stato-regioni e delle tre organizzazioni agricole maggiormente rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura e della Confederazione italiana agricoltori).

Il senatore RECCIA nel prendere atto della esigenza di ampliare il dibattito con le audizioni, ricorda che gli organismi citati sono gli stessi che hanno contribuito a portare all'attuale situazione. Dovendosi procedere alle audizioni occorrerà farlo senza furbizie e rispettando il mandato a rappresentare gli interessi generali del popolo. Di fronte a decisioni così importanti, egli conclude occorre che ciascuno rinunci a qualche cosa.

Il senatore LA RUSSA sottolinea la necessità che l'esame del decreto-legge sia concluso entro la prossima settimana.

La Commissione quindi approva la proposta di procedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad una indagine conoscitiva in relazione ai problemi attinenti al decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell'E.I.M.A., mediante audizione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni, della Coldi-

retti, della Confagricoltura e della Confederazione italiana agricoltori. Il presidente FERRARI assicura che domani stesso provvederà a chiedere l'assenso del Presidente del Senato allo svolgimento delle suddette audizioni, da tenere nel pomeriggio di martedì 12 luglio. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(R048 000, C09ª, 0001ª)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione prevista per domani 7 luglio, per il seguito dell'esame dei punti all'ordine del giorno, avrà inizio alle ore 14,30 anzichè alle ore 9.

La seduta termina alle ore 19,35.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

13ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARPI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Beccaria e Pontone.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0003ª)

Il presidente CARPI comunica che il Presidente del Senato, in una lettera a lui indirizzata, ha affrontato le questioni relative ai criteri di assegnazione del disegno di legge n. 355, di conversione del decreto-legge sulle attività imprenditoriali, oggetto di osservazioni critiche espresse dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 22 giugno. Il Presidente del Senato - egli prosegue - ha tra l'altro manifestato l'intenzione di affrontare, con l'ausilio dei Presidenti delle Commissioni, la ridefinizione delle predette questioni nell'ambito delle iniziative di riforma del Regolamento, finalizzate alla razionalizzazione e alla maggiore produttività del lavoro del Senato.

Il Presidente informa quindi la Commissione che è sua intenzione rispondere alla lettera del Presidente del Senato, assicurando anche la più fattiva collaborazione, se del caso critica, nei confronti delle preannunciate iniziative di modifica regolamentare.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: rinvio)
(L014 078, C10ª, 0001ª)

Il relatore DI BENEDETTO, atteso che il Governo ha trasmesso una documentazione assai scarna a corredo della proposta di nomina in titolo, propone che essa sia integrata al più presto.

Dopo gli interventi dei senatori DEBENEDETTI e MASIERO, il sottosegretario PONTONE fornisce assicurazioni in proposito.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dell'orientamento espresso dal rappresentante del Governo e dalla Commissione, rinvia l'esame della proposta di nomina ad altra seduta, avvertendo che, ove si renderà necessario, verrà richiesta al Presidente del Senato una dilazione del termine assegnato ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento.

Convieni unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(124) SALVATO e CARCARINO: Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea»

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DI BENEDETTO il quale osserva che il disegno di legge n. 124 si propone di costituire un'azienda speciale, previa soppressione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con il fine di dare maggiore impulso alla promozione del prodotto meridionale.

Dopo aver ricordato le vicende dell'Ente e i fattori gestionali che hanno condizionato l'esito non sempre soddisfacente dell'attività di promozione svolta, il relatore osserva che la proposta di soppressione risponde prevalentemente a una esigenza di trasformazione dell'assetto gestionale e della natura giuridica, restando inalterate le finalità dell'Ente medesimo. Dà quindi conto analiticamente delle disposizioni recate dai singoli articoli, sottolineando che il disegno di legge appare inadeguato a realizzare il sostegno e la promozione nei confronti dell'imprenditorialità meridionale che pure sembra prefiggersi: appare invece necessaria una nuova disciplina giuridica dell'ente attraverso un diverso disegno di legge oppure, ove tale ipotesi non sia ritenuta percorribile, attraverso il nuovo statuto da tempo elaborato e trasmesso ai Ministri competenti.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario PONTONE fa presente che il Governo, pur apprezzando le motivazioni dei proponenti, ritiene insufficiente e inadeguata l'impostazione del disegno di legge. In esso, infatti, appare largamente indefinita la natura giuridica dell'azienda proposta, non risultando chiaro se essa sia assimilabile a un ente di diritto pubblico o a una società per azioni. Occorre invece che in un disegno di legge di riforma dell'Ente vengano chiaramente risolti i problemi relativi alla natura giuridica del nuovo soggetto, alla titolarità del patrimonio, al regime della vigilanza e alle risorse finanziarie pubbliche indispensabili per assicurare l'esercizio delle funzioni promozionali rivolte soprattutto alla piccola e media impresa.

Sottolinea infine la necessità di procedere al più presto alla nomina del Presidente dell'Ente.

Il senatore PAPPALARDO valuta con preoccupazione l'attuale situazione dell'Ente, sottolineando l'esiguità delle attività svolte e la condizione di pressochè totale fatiscenza del patrimonio immobiliare. Ritiene quindi necessario procedere a un riesame delle sue funzioni, riassegnandone il patrimonio al comune e alla provincia di Napoli.

Secondo il senatore MASIERO, il disegno di legge in titolo risponde alla condivisibile esigenza di superare l'attuale situazione di stallo dell'Ente, dando vita a un sistema di servizi di supporto all'impresa, proiettato soprattutto verso il bacino del Mediterraneo. Per conseguire tali risultati è tuttavia necessario disporre di uno strumento idoneo, che potrebbe essere costituito da una società per azioni, con la partecipazione degli enti locali e delle imprese.

Il senatore LORUSSO auspica che l'eventuale soppressione dell'Ente non dia luogo a operazioni di speculazione edilizia.

Il senatore DEMASI ritiene che vari elementi di natura gestionale e comportamentale abbiano concorso, nel tempo, a stravolgere lo spirito e le finalità della legge istitutiva dell'Ente. Appare peraltro indispensabile un rilancio delle funzioni di quest'ultimo e auspica pertanto un approfondimento, da parte della Commissione, delle principali questioni giuridiche e economiche sollevate nel corso del dibattito.

Il senatore COVIELLO sottolinea la necessità di approfondire i diversi profili esaminati nel disegno di legge in titolo, partendo dal presupposto che vi sia l'intento del Governo di rilanciare le funzioni dell'Ente, come testimonia anche la proposta di nomina di un nuovo Presidente. Propone quindi un rinvio dell'esame al fine di acquisire ulteriore documentazione, ivi compreso il consuntivo sull'attività e sul patrimonio dell'Ente, che potrebbe essere comunicato a cura dell'autorità vigilante.

Il senatore DEBENEDETTI condivide l'esigenza di dar vita a un centro di servizi per l'impresa, sventando al tempo stesso qualsiasi manovra speculativa sul patrimonio dell'Ente; ritiene peraltro che tale obiettivo debba essere valutato alla luce delle disponibilità finanziarie esistenti e della compresenza, nel Meridione, di strutture che svolgono analoghe funzioni. Al di là dell'assetto giuridico che seguirà all'eventuale scioglimento, occorre assicurare una dirigenza capace. Concorda quindi con l'esigenza di un rinvio per procedere a un approfondimento delle varie questioni.

Il senatore BAGNOLI ritiene che il timore di manovre speculative sul patrimonio dell'Ente non debba inibire la prosecuzione del processo di trasformazione del medesimo. Sotto questo profilo ritiene necessario distinguere la questione affrontata dal disegno di legge in titolo da quella della nomina del Presidente.

La senatrice BALDELLI ritiene che occorrerebbe meglio comprendere gli obiettivi connessi alla proposta di trasformazione dell'Ente, nonchè la natura giuridica del nuovo soggetto.

Il presidente CARPI osserva che la richiamata distinzione tra le questioni sollevate dal disegno di legge e quella della nomina del Presidente è senza dubbio condivisibile, anche se evidentemente i problemi non sono separati. Ferma restando l'esigenza di procedere speditamente nell'espressione del parere sulla proposta di nomina per la Presidenza dell'Ente, appare necessario, anche in considerazione dell'andamento del dibattito, un rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo, al fine di acquisire tutti gli elementi utili per procedere, pervenendo, ove del caso, anche a eventuali modifiche.

La Commissione unanime conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(359) CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il relatore BAGNOLI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, sottolineando come l'Italia sia l'unico paese ad aver adottato una politica di privatizzazioni senza averne previamente determinato le modalità. Indubbiamente il dibattito sulle regole che presiedono al processo di liberalizzazione delle imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità avrebbe dovuto precedere la fase attuativa delle privatizzazioni, come è avvenuto in altri paesi europei: in Francia, ad esempio, sono stati ridisegnati i profili operativi dei Ministeri, nel Regno Unito sono state istituite autorità dotate di forti poteri regolamentari, negli Stati Uniti si è affidato un ruolo peculiare alle corti di giustizia. In Italia organi dotati di simili poteri non esistono: si pone quindi il problema di regolare i cosiddetti servizi a rete e di assicurare condizioni di parità tra tutte le imprese, pubbliche e private, e tra gli utenti, escludendo la pre-costituzione di monopoli privati. A tal fine le privatizzazioni devono favorire un capitalismo policentrico, analogo a quello realizzato nei paesi occidentali; tale processo deve puntare a una migliore gestione delle imprese attraverso l'adozione di regole certe, efficaci e trasparenti, che esaltino il ruolo di stimolo e di controllo assunto dallo Stato. Sovengono opportunamente in tal senso recenti affermazioni del ministro del tesoro Dini e del ministro dell'industria Gnutti.

Il disegno di legge in esame reca norme per la tutela della concorrenza e del mercato attraverso la regolazione dei servizi di pubblica utilità: esso prevede l'istituzione di una apposita agenzia, ispirata al modello delle autorità indipendenti britanniche. Dato infine conto del contenuto dei singoli articoli, il relatore invita la Commissione a esaminare rapidamente il testo proposto.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAVAZZUTI, nell'apprezzare il contributo del relatore, avverte che l'evoluzione tecnologica ha reso obsoleta la tradizionale linea di demarcazione tra i monopoli naturali a gestione pubblicistica e

quelli a gestione privatistica. Resta il problema di predisporre regole idonee a un mercato efficiente e concorrenziale, a tutela sia delle imprese che degli utenti. Il processo di privatizzazione in Italia è opportunamente e positivamente avviato: si tratta ora di sapere se è altrettanto opportuno – sotto il profilo politico e non in un'ottica meramente culturale – regolare il mercato delle imprese private come avviene in altri paesi esteri, specie per quanto attiene alle *public utilities*. Le possibili opzioni in campo energetico o in quello delle telecomunicazioni, ad esempio, ineriscono alle stesse scelte di politica industriale, se si intende evitare che il monopolio pubblico inefficiente si evolva esclusivamente verso le forme del monopolio privato. Il senatore Cavazzuti, quindi, prospetta al Governo la necessità di procedere a una autonoma definizione dei poteri e dei limiti delle *public utilities* privatizzate, in coerenza con quanto recentemente asserito dagli attuali Ministri del tesoro e dell'industria; il Governo, inoltre, dovrebbe ridefinire anche il ruolo delle competenti pubbliche amministrazioni in materia: queste, infatti, appaiono del tutto inadeguate a svolgere una funzione di tutela pubblicistica e per tale ragione è opportuno istituire una apposita autorità indipendente. Si tratta infine di decidere se non sia meglio concentrare le funzioni in due Agenzie, com'egli sembra preferire, una delle quali competente esclusivamente per il settore delle telecomunicazioni. La difesa degli utenti e dei consumatori, peraltro, potrebbe essere meglio tutelata attraverso l'istituenda Autorità, collocata in posizione di terzietà rispetto al Governo e al Parlamento: essa non dovrebbe svolgere funzioni di consulenza nei confronti del Governo ma assumere un ruolo autonomo e indipendente, sul modello di quelle esistenti nei paesi anglosassoni. Le pubbliche amministrazioni italiane, del resto, ben difficilmente – per cultura e tradizione amministrativa – potrebbero offrire le competenze adeguate all'espletamento di funzioni strutturalmente diverse da quelle del potere esecutivo. Il disegno di legge, in definitiva, si qualifica come una proposta aperta ai suggerimenti e alle modifiche che verranno proposte nel corso del dibattito.

Il senatore SQUITIERI chiede se la prevista autorità indipendente possa operare in un'ottica interdisciplinare.

Il senatore CAVAZZUTI assicura che all'estero analoghe autorità operano proprio nel modo sinteticamente richiamato dal senatore Squitieri.

Il sottosegretario BECCARIA, tenuto conto della importanza politica della questione, si riserva di valutare in modo più approfondito il disegno di legge in esame, pur avvertendo che esso richiede molteplici modifiche.

Il senatore COVIELLO, nell'esprimere apprezzamento per gli interventi svolti dal relatore e dal senatore Cavazzuti, ritiene utile una breve sospensione dell'esame affinché ogni Gruppo sia posto in condizione di valutare l'insieme delle questioni poste dal disegno di legge. Pone quindi interrogativi circa l'efficacia dei nuovi strumenti di regolazione del mercato in ordine al recupero del persistente divario tra le aree maggiormente sviluppate e le aree depresse del paese. Ritiene infine che sia più

opportuno affidare al Governo i poteri di nomina della istituenda Autorità.

Il senatore MASIERO, intervenendo a nome dei Gruppi della maggioranza, pur riservandosi di approfondire l'argomento, manifesta il proprio consenso di massima alla proposta del senatore Cavazzuti, rilevando l'opportunità di istituire distinte autorità per l'energia, per le telecomunicazioni e per il credito e le assicurazioni. Auspica infine che si affermi con sempre maggiore chiarezza il modello anglosassone della *public company*.

Il senatore DEBENEDETTI, ricordata la recente iniziativa di studio assunta dal Presidente del Senato in materia di privatizzazione, sottolinea l'esigenza di liberalizzare il mercato previa fissazione di precise regole, capaci di impedire la trasformazione degli esistenti monopoli pubblici in monopoli privati. Raccomanda infine di delimitare l'oggetto del disegno di legge nonchè di chiarire il rapporto tra le aziende fornitrici di servizi e gli utenti, senza interferire nelle funzioni attualmente svolte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sottolinea infine l'importanza di garantire effettivamente l'indipendenza dei componenti le diverse autorità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

10ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il Lavoro e la Previdenza Sociale Teso.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(520) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ZACCAGNA, illustra il provvedimento in titolo ricordando peraltro che nel decreto stesso sono stati inseriti tre precedenti decreti-legge riguardanti interventi urgenti a favore dell'occupazione, norme in materia di lavori socialmente utili e infine norme relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Fa quindi presente che questo è il motivo per il quale il decreto-legge 299 è diviso in tre capi che disciplinano appunto le norme relative ai tre precedenti decreti. Passa quindi ad illustrare gli articoli 1 e 2, riguardanti le norme relative alla cassa integrazione guadagni e le modifiche alla legge n. 223 del 1991 in materia di mobilità. Si sofferma quindi sugli articoli 3 e 4 che disciplinano rispettivamente i trattamenti di disoccupazione e le norme in materia di contratti di solidarietà. L'articolo 5 dispone misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali, mentre gli articoli 6 e 7 riguardano misure sperimentali in materia di occupazione e di flessibilità del lavoro. Il relatore sottolinea poi che gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano i prepensionamenti di alcuni importanti settori produttivi, tra i quali quello siderurgico e quelli del trasporto aereo, dell'auto e della difesa. Gli articoli 11 e 12 disciplinano misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica, disponendo alcune norme transitorie e finali, mentre l'articolo 13 prevede la copertura finanziaria delle norme inerenti al capo primo del provvedimento. Passa quindi ad illustrare il capo secondo, riguardante i lavori socialmente utili, soffermandosi in particolare sull'articolo 14 che definisce appunto la nozione di tale la-

voro. Passa quindi ad illustrare gli articoli 15 e 16 che disciplinano rispettivamente i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione e le norme in materia di contratti di formazione e lavoro. L'articolo 17 disciplina la copertura finanziaria del capo secondo. Passa infine ad illustrare il capo terzo, riguardante le norme in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi, sottolineando che l'articolo 18 rende definitiva la fiscalizzazione degli oneri sociali. Fa inoltre presente, che in questo stesso articolo, la Camera dei deputati ha introdotto un emendamento sul quale ritiene necessaria un'attenta riflessione da parte della Commissione. Illustra infine l'articolo 19, relativo agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro Nord.

La senatrice BRICCARELLO, intervenendo per chiedere chiarimento sull'ordine dei lavori in merito al decreto-legge in titolo, prospetta l'eventualità di audizioni delle parti sociali a proposito dell'emendamento introdotto dalla Camera all'articolo 18 del testo del decreto-legge.

Sulla questione intervengono il Presidente e il Relatore che, in ragione della ristrettezza dei tempi con i quali il Senato è chiamato ad esaminare il provvedimento in titolo, esprimono perplessità sull'opportunità di sentire le parti sociali, anche perchè risulta evidente e chiara la portata dell'emendamento introdotto dalla Camera all'articolo 18.

Interviene quindi il senatore DE LUCA che sottolinea la necessità di valutare con attenzione il rischio di una decadenza e quindi di una reiterazione del provvedimento in titolo, in considerazione della ristrettezza dei tempi concessi per il suo esame.

Il senatore TAPPARO ritiene che il vincolo dei tempi ristretti non possa comunque mettere in discussione la funzione del Senato e la libertà dei senatori di esaminare con attenzione un provvedimento.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore PUGLIESE, che prega il Presidente Smuraglia di incontrare il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati per concordare una più equa ripartizione dei tempi tra i due rami del Parlamento nell'esame dei decreti-legge.

Il senatore PELELLA, sottolineando la complessità del provvedimento, ritiene che meriti un esame approfondito anche da parte del Senato, rivendicando a questo ramo del Parlamento la facoltà di poterne migliorare il testo.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore BARRA che ritiene comunque si possano trovare meccanismi di recupero dei tempi, pur ristretti, concessi al Senato.

Prende quindi di nuovo la parola il senatore TAPPARO il quale afferma di ritenere opportuno intervenire presso il Presidente del Senato affinché promuova le opportune intese con il Presidente della Camera

dei deputati per meglio disciplinare i tempi di esame dei decreti-legge di quel ramo del Parlamento, dato che esso non ha vincoli regolamentari di tempo come invece ha il Senato. Ribadisce inoltre l'opportunità di esaminare compiutamente il provvedimento in esame chiarendo però che non vi è alcuna volontà da parte di questo ramo del Parlamento di bloccare l'attività legislativa, ma che si tratta di un problema di pari dignità tra le due Camere.

Una dilazione dei tempi è ritenuta necessaria anche dal senatore MULAS, in considerazione delle difficoltà sottese al provvedimento.

Interviene infine ancora la senatrice BRICCARELLO che sottolinea l'opportunità di far carico ai capigruppo della questione.

Il Presidente SMURAGLIA si dichiara favorevole all'idea di porre il problema al Presidente del Senato secondo la richiesta del senatore Tapparo, e afferma altresì che promuoverà un incontro sull'argomento col Presidente della Commissione Lavoro dell'altro ramo del Parlamento. In merito alla proposta della senatrice Briccarello ritiene invece che la Commissione debba procedere celermente nei propri lavori, dato che il provvedimento è stato già calendarizzato, proprio dai capigruppo, in Aula per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

11ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale TESO. Intervengono inoltre, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori Raffaele MINELLI e Francesco PIU, in rappresentanza della CGIL Pensionati; i dottori Livio FELETTI e Fabio MENICACCI, in rappresentanza della CISL Pensionati; i dottori Antonino FRANCO e Antonello NURCHIS, in rappresentanza della UIL Pensionati; i dottori Liano FABIETTI e Nazzeno MOLLICONE, in rappresentanza della CISNAL pensionati.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(520) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SMURAGLIA dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore MARCHINI, che chiede garanzie da parte del Governo sul fermo rispetto della normativa comunitaria in relazione alla concessione di sgravi contributivi.

Il sottosegretario TESO replica immediatamente facendo presente che il Governo ha fatto un lavoro molto accurato per rendere il decreto-legge accettabile e, in sede di esame presso la Camera dei deputati, si è dichiarato contrario ad emendamenti che estendessero la spesa. Informa quindi il senatore Marchini che il Ministro del bilancio ha già preso in esame la questione da lui sollevata e dà assicurazioni che essa non si riproporrà per il futuro: il decreto-legge attuale è infatti uno di quelli elaborati dal precedente Governo. Dichiarandosi infine consapevole della delicatezza della materia, esprime la propria disponibilità ad una fattiva collaborazione in relazione ai lavori della Commissione.

Prende quindi la parola il senatore PUGLIESE, che lamenta in primo luogo un abuso della decretazione d'urgenza, aggravato dall'accorpamento nel provvedimento in esame di tre differenti decreti-legge aventi ad oggetto materie tra loro assai diverse. Sottolinea quindi come i problemi del lavoro debbano essere affrontati in modo assai più serio rispetto a quello finora messo in opera dal Governo. Il giudizio della sua parte politica sul provvedimento è quindi negativo non soltanto sul merito, ma anche sul metodo adottato dall'Esecutivo. Invita poi la nuova compagine governativa a non presentare più decreti-legge su questa materia, ma disegni di legge per mettere in grado il Parlamento di legiferare in modo compiuto. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti.

Interviene poi il senatore BEDIN che, pur dichiarandosi consapevole delle carenze del provvedimento in esame, sottolinea la necessità di una sua approvazione senza modifiche per evitarne la decadenza e dare certezza immediata a tutti gli interessati che altrimenti dovrebbero attendere, realisticamente, mediante successive reiterazioni, una definitiva conversione verso la fine dell'anno in corso.

Il presidente SMURAGLIA dà conto di un invito del Presidente del Senato a prendere in considerazione la richiesta delle rappresentanze sindacali di essere ascoltate in merito al provvedimento in titolo.

Prende quindi la parola il relatore, senatore ZACCAGNA, che fa presente come le proposte emendative giunte da più parti siano cospicue.

Ritiene tuttavia che la Commissione debba attentamente valutare l'opportunità di approvare il provvedimento in esame senza emendamenti per evitarne una ulteriore decadenza proprio per le ragioni ricordate dal senatore Bedin. Propone pertanto a tutti i Gruppi di non presentare emendamenti.

Il senatore PELELLA, pur dichiarando di condividere alcune delle osservazioni avanzate, ritiene tuttavia che la questione contenuta nell'emendamento approvato dalla Camera all'articolo 18 debba essere attentamente considerata dalla Commissione.

Il senatore FLORINO si dichiara favorevole alla proposta del relatore di approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, considerata anzitutto l'attesa dei molti lavoratori cui il provvedimento è rivolto.

Prende quindi la parola la senatrice BRICCARELLO, che a nome del suo Gruppo dichiara di aderire alla proposta del relatore di non presentare emendamenti al provvedimento in esame. Chiede tuttavia al Governo che, una volta esaurita la serie dei provvedimenti emanati dal Governo Ciampi, si passi ad una fase più costruttiva in cui il Parlamento possa intervenire compiutamente.

Il sottosegretario TESO si dichiara consapevole della delicatezza della materia riguardante i meccanismi del mercato del lavoro e condivide la necessità di intervenire con il dovuto approfondimento e con il consenso delle parti sociali. Sottolinea però che il Governo si trova nella necessità di portare a termine azioni e decisioni già avviate dal Governo precedente che, se non concluse, potrebbero provocare danni assai gravi. L'Esecutivo deve pertanto farsi carico di portare a termine provvedimenti come quello in esame, di cui certo non condivide la filosofia di fondo. L'intenzione per il futuro è quella di operare in modo diverso, usando la decretazione d'urgenza soltanto laddove appaia realmente necessaria. Auspica dunque l'approvazione senza modifiche del provvedimento.

Il presidente SMURAGLIA propone infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di domani, giovedì 7 luglio 1994.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione finanziaria dell'INPS a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 10 giugno 1994 in materia di pensioni integrate al minimo: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati
(R048 000, C11^a, 0001^a)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 giugno 1994.

Il presidente SMURAGLIA illustra gli scopi dell'indagine e le questioni che la Commissione ha posto, anche con l'invio di una lettera, al Commissario straordinario dell'INPS per avere risposte dettagliate su una serie di argomenti, quali ad esempio la definizione della platea degli interessati dalla sentenza n. 240/94 e da quella del gennaio precedente e l'ammontare esatto del debito dello Stato nei confronti degli interessati.

Interviene per primo il dottor MINELLI che ricorda le caratteristiche dei soggetti cui la sentenza in questione si riferisce: si tratta prevalentemente di donne anziane che godono di una pensione diretta integrata al minimo e, nella maggior parte dei casi, di una pensione indiretta derivante dal coniuge. Fa quindi presente che questa fascia di soggetti si situa sicuramente a ridosso di quella che viene considerata la soglia della povertà e sottolinea come essa rappresenti una platea di soggetti a forte rischio di indigenza. In questo senso la sentenza rappresenta una boccata di ossigeno che sarebbe necessario erogare immediatamente. Il dottor Minelli si dichiara infatti convinto che il legislatore dovrebbe immediatamente provvedere agli oneri a regime derivanti dal meccanismo instaurato dalla sentenza della Corte Costituzionale al fine di evitare un aumento del debito dello Stato. Per quanto riguarda invece il pagamento degli arretrati potrebbe essere posto in essere un sistema graduale di pagamento, con una percentuale più alta da erogare immediatamente pagando il resto nell'esercizio successivo. Quanto alla natura giuridica, previdenziale o assistenziale, dell'integrazione al minimo fa presente come vi sia stato un ampio dibattito non soltanto da parte della dottrina. Dichiarò infine di condividere la necessità di mettere ordine nel bilancio dell'INPS con una completa attuazione della legge n. 88 del 1989 affinché la confusione attualmente esistente tra la parte assistenziale e quella previdenziale non fornisca l'alibi per la diffusione di ricorrenti voci allarmistiche.

Il presidente SMURAGLIA chiede se vi sia una cifra numerica di riferimento per gli interessati alle due sentenze e quanti abbiano promosso il ricorso alla Corte Costituzionale.

Risponde alla domanda il dottor MENICACCI che fa presente come gli interessati siano circa 1.520.000 di cui 900.000 coinvolti dalla sentenza n. 240 e la parte restante dalla precedente sentenza del gennaio 1994. Si sofferma quindi sulle difficoltà attuali ad avere dati dall'INPS dal momento in cui si sono diffuse voci estremamente allarmanti sugli effetti finanziari delle sentenze in questione. Ritiene comunque che dell'onere conseguente alla sentenza debba farsi carico la collettività attraverso il fisco. Ritiene inoltre che l'INPS debba pagare subito, per non pagare due volte, dato che i costi sono destinati a lievitare, e auspica che vi sia una soluzione complessiva, tale da dare attuazione a molte altre sentenze in materia previdenziale rimaste finora completamente inattuato.

Ha quindi la parola il dottor NURCHIS che sottolinea come un accertamento sugli aventi diritto riguardante le sentenze della Corte Costituzionale in materia previdenziale vada operato subito, in coerenza con

l'articolo 136 della Costituzione. Si dichiara quindi favorevole ad una dilazione del pagamento degli arretrati derivanti dalle sentenze e auspica la definizione, una volta per tutte, di tutte le prestazioni che hanno natura previdenziale rispetto a quelle che hanno una natura assistenziale.

Interviene infine il dottor FABIETTI, che dichiara di concordare con il pagamento immediato degli oneri a regime derivanti dalle sentenze in questione, in quanto il contenzioso si va via via inasprendo. Fornisce quindi alcuni dati, contenuti in pubblicazioni ufficiali dell'INPS, dai quali si desume con chiarezza che il fenomeno delle doppie integrazioni al minimo, a partire dal 1983, registra un *trend* decrescente. Sottolinea quindi che l'INPS è nelle condizioni di impegnarsi maggiormente per fornire dati più precisi di quelli diffusi finora e ritiene necessario accertare se, dal fenomeno oggetto delle sentenze, non siano toccate anche le pensioni internazionali e se l'integrazione al minimo attuale non rappresenti la base su cui si potrebbero attestare anche le pensioni sociali. Sottolinea quindi l'urgenza di una revisione globale del sistema previdenziale al fine di salvaguardare la previdenza pubblica.

Il dottor MOLLICONE, dopo aver sostenuto che la questione in discussione riguarda l'assistenza e deve quindi essere considerata a carico della fiscalità generale, afferma che la saggezza avrebbe consigliato, da parte del Governo, la previsione in bilancio, nel corso degli anni, di poste cautelative, senza giungere cioè a conseguenze improvvise così rilevanti per la finanza pubblica.

Il senatore DE LUCA rileva che l'integrazione al minimo, secondo la recente sentenza della Corte, spetta soltanto su una pensione, mentre le restanti rimangono cristallizzate al 1983. Chiede quindi di sapere a quanto ammonti la differenza fra l'importo cristallizzato del 1983 e l'importo mediamente maturato, ipotizzando che si tratti di circa 150 mila lire mensili.

Il dottor MINELLI sostiene che le pensioni del settore autonomo risultano più basse rispetto a quelle del lavoro dipendente, che appaiono superiori del 30 o del 40 per cento.

Il senatore DE LUCA ribadisce che probabilmente la differenza fra quello che l'INPS paga oggi e quello che dovrà pagare non eccede le 210 mila lire al mese.

Il dottor MENICACCI concorda, aggiungendo dati e notizie sull'argomento. Fa quindi notare che facilmente l'INPS potrà fornire un calcolo delle nuove cifre da erogare, mentre problemi, anche di calcolo, potrebbero verificarsi per l'arretrato.

Nel rispondere ad una domanda del Presidente circa il più volte denunciato atteggiamento rigido dell'INPS di fronte alle molte vertenze giudiziarie succedutesi sull'argomento, il dottor FRANCO lamenta l'atteggiamento quanto meno autoritario tenuto dall'INPS nella gestione del problema in discussione.

Il dottor MENICACCI si sofferma sulle conseguenze delle nuove disposizioni legislative sull'INPS riguardo ai rapporti con l'Esecutivo e riguardo alle compatibilità economiche dell'attività dell'Istituto.

Il dottor FABIETTI fornisce al senatore De Luca alcune precisazioni riguardo al suo precedente intervento e sottolinea che evidentemente vi sono precise responsabilità sulla materia anche degli organi vigilanti sull'INPS e, in primo luogo, del Governo.

La senatrice DANIELE GALDI afferma che purtroppo l'INPS ha sostenuto, durante una recente audizione, di non fornire alcuna prestazione agli eredi dei pensionati. Sottolinea quindi l'esigenza di giungere ad una profonda revisione della materia, focalizzando l'attenzione sul concetto di minimo vitale.

Il dottor MENICACCI ricorda l'esistenza di una recente proposta di iniziativa popolare sull'argomento.

Il senatore DE LUCA pone quindi nuove domande sulle conseguenze della cristallizzazione delle pensioni a seguito della legge del 1983.

Il dottor MINELLI ricorda che la grande maggioranza delle sentenze dei tribunali ha dato ragione sulla materia alle organizzazioni sindacali, malgrado che l'INPS ed il Governo abbiano sempre sostenuto e praticato tesi contrarie.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

5^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI*Interviene il ministro della sanità COSTA.**La seduta inizia alle ore 15,40.*

SU UNA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POLITICA DEL FARMACO
(R048 000, C12^a, 0001^a)

Il senatore TORLONTANO, anche a nome di altri senatori di diversi Gruppi politici, propone che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia, in relazione alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, operata dalla Commissione unica del farmaco ed alla determinazione dei prezzi dei farmaci sulla base delle indicazioni del CIPE, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dalla successiva normativa in materia.

Si intende acquisire, in apposite audizioni dei membri della Commissione unica del farmaco e del Ministro della sanità, l'impostazione ed i criteri sulla definizione dei prezzi adottati nella riclassificazione dei farmaci nelle tre classi di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 537. È una questione di importanza cruciale per la sanità in quanto dalla riclassificazione dipende il livello di assistenza farmaceutica da erogare ai cittadini, nonché la determinazione della spesa a riguardo. A quest'ultimo proposito la Commissione, nell'ambito della stessa indagine, potrebbe acquisire elementi informativi mediante un'audizione dei responsabili del servizio di programmazione del Ministero della sanità e dei responsabili del CIPE.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, preso atto della richiesta formulata dal senatore Torlontano, propone che la Commissione deliberi sulla stessa in altra seduta, dovendo proseguire lo svolgimento delle comunicazioni del ministro Costa.

Conviene la Commissione.

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ

(R046 003, C12ª, 0001ª)

(R033 004, C12ª, 0001ª)

Il Presidente ALBERTI CASELLATI comunica che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce a tale richiesta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, in via preliminare, rappresenta al Ministro l'esigenza, condivisa da tutta la Commissione che gli orientamenti del Governo vengano acquisiti tempestivamente e direttamente dal Parlamento, anzichè attraverso canali non istituzionali, in modo tale che venga rafforzato quel doveroso rapporto istituzionale tra Governo e Parlamento che dovrebbe essere improntato al confronto dialettico ed a una fattiva collaborazione.

Ha quindi la parola il ministro Costa. Egli innanzitutto dichiara la disponibilità del Governo e sua personale ad informare puntualmente il Parlamento circa gli orientamenti dell'Esecutivo. Auspica quindi l'avvito di un rapporto di corretta collaborazione ai fini di un lavoro più proficuo.

Il ministro Costa svolge poi le sue comunicazioni. Sottolinea che con il 1994 il Servizio sanitario nazionale è entrato in un processo di cambiamento che ha come obiettivi: il miglioramento della qualità delle prestazioni; la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi e alle strutture sanitarie; il contenimento della spesa sanitaria. Le linee fondamentali del cambiamento riguardano: a) i rapporti tra Stato e regioni; b) il modello organizzativo degli enti sanitari; c) il modello della programmazione; d) il modello del finanziamento; e) il modello di erogazione delle prestazioni; f) il controllo di qualità dell'assistenza.

Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e regioni, il ministro Costa precisa che, riconosciuta alla regione maggiore autonomia in materia sanitaria con la conseguente attribuzione delle responsabilità per i risultati, sono state individuate chiaramente le competenze dello Stato e quelle delle regioni. Allo Stato compete: 1) la quantificazione delle risorse destinabili al Servizio sanitario nazionale, mediante la determinazione del Fondo sanitario nazionale; 2) la individuazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini, attraverso il piano sanitario nazionale; 3) la verifica dei risultati in termini di stato di salute dei cittadini e di impegno delle risorse; 4) la definizione di regole uniformi in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che i presidi sanitari - pubblici e privati - devono possedere per erogare le prestazioni a garanzia della qualità delle stesse nei confronti della generalità degli assistiti; 5) la definizione di regole uniformi per la determinazione delle tariffe delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Alla regione compete: 1) la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del servizio in ambito territoriale per la erogazione

zione dell'assistenza nei limiti dei livelli uniformi nazionali; 2) la programmazione ed il finanziamento delle attività degli enti sanitari regionali; 3) la potestà di riconoscere i livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli da garantire uniformemente su scala nazionale; 4) la potestà di imporre prelievi ulteriori ai cittadini residenti per finanziare i livelli aggiuntivi o per ripianare disavanzi di gestione; 5) la nomina e la revoca degli organi di gestione degli enti sanitari regionali; 6) il controllo sugli atti e sulla gestione degli enti sanitari regionali.

Circa il modello organizzativo degli enti sanitari, il ministro Costa chiarisce che esso è quello dell'azienda regionale a conduzione monocratica tecnica, al fine di realizzare: a) un nuovo, meno polverizzato, azionamento del territorio; b) il conferimento della personalità giuridica e della piena autonomia gestionale; c) il superamento dell'ingerenza del momento politico nell'amministrazione; d) l'introduzione di tecniche di gestione e di controllo tipiche delle aziende e il superamento degli strumenti propri degli enti pubblici; e) l'introduzione di nuove regole privatistiche nel settore dei rapporti di lavoro dipendente.

Quanto alla programmazione, i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 confermano l'impianto generale del modello programmatico della legge n. 833 del 1978 e completano il processo di delegificazione del Piano sanitario nazionale già ampiamente avviato con la legge n. 595 del 1985. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, già approvato, ha individuato i seguenti livelli uniformi di assistenza: 1) assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro; 2) assistenza sanitaria di base; 3) assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale; 4) assistenza ospedaliera; 5) assistenza sanitaria residenziale a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati.

Il Piano prevede altresì puntuali interventi finalizzati: 1) all'azzeramento o alla forte riduzione della mobilità ospedaliera interregionale per i ricoveri nelle discipline di base; 2) alla riduzione del ricorso alle strutture ospedaliere estere; 3) alla riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali (per le indagini di laboratorio, esecuzione entro 48 ore; per la diagnosi per indagini, esecuzione entro 5 giorni; per le visite specialistiche e la diagnostica strumentale, esecuzione entro 7 giorni); 4) al potenziamento delle attività di *day-hospital*, proponendo di trasferire il 10 per cento dei ricoveri ospedalieri in trattamento a ciclo diurno; 5) allo sviluppo della «ospedalizzazione domiciliare», trasferendo alla ospedalizzazione domiciliare, nel triennio, una quota di ricoveri ospedalieri approssimata al 3 per cento.

Relativamente al modello di finanziamento, la legge finanziaria fissa l'importo del Fondo sanitario nazionale che è ripartito per quote capitarie omogenee ragguagliate alla popolazione residente, con ricorso a quote di riequilibrio per fronteggiare situazioni di squilibrio rispetto agli *standards* di struttura, determinandosi la quota a carico del bilancio dello Stato in funzione dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia. Le regioni fanno fronte ad eventuali ulteriori fabbisogni con risorse proprie, facendo ricorso, ove necessario, alla modifica della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, all'aumento dei contributi regionali.

A livello generale il ministro Costa fa presente che è stata scelta una coraggiosa strategia di cambiamento, che ha abbandonato la sterile riproposizione di misure contingenti aggredendo peraltro i meccanismi strutturali di formazione della spesa.

Come atto fondamentale di cambiamento e di chiarezza, il Ministro cita la predeterminazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria, sottolineando come contestualmente sia stata prevista la eliminazione di una serie di vincoli garantistici preesistenti. In particolare: a) si è stabilito il superamento dei metodi di pagamento a *forfait* che remunerano le persone e le istituzioni convenzionate a prescindere dal lavoro effettivamente svolto e dalla qualità e quantità di prodotto o di servizio fornito ai cittadini, con effetti deleteri di deresponsabilizzazione degli operatori e di scadimento generalizzato della qualità assistenziale per carenza di incentivi a migliorarla; b) si è confermato il precedente impegno legislativo a rendere operativo il divieto di incarichi multipli; c) si è rimosso il vincolo della «gestione per atti singoli» da sottoporre, quando si tratta di atti amministrativi e non sanitari, al controllo preventivo di legittimità, per adottare la più produttiva ed efficiente «gestione per obiettivi», valutata e controllata sui risultati e sul rapporto tra costi sostenuti e utilità prodotte.

Per quanto riguarda il modello di erogazione delle prestazioni si introducono forti elementi di novità finalizzati a realizzare un radicale recupero della qualità delle prestazioni in un quadro di ricerca della massima efficienza. I principi ispiratori sono: 1) la creazione di un sistema di soggetti - pubblici e privati - che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, scelti liberamente dal cittadino assistito e retribuiti esclusivamente sulla base delle prestazioni rese; 2) il conseguente superamento nel settore dell'assistenza ospedaliera e di quella specialistica dell'istituto della convenzione, per favorire il libero ingresso di nuovi soggetti nel sistema erogativo misto pubblico-privato regolato sostanzialmente da un sistema di rapporti fondati su tariffe per prestazioni; 3) la riserva al Servizio sanitario nazionale del potere di definire *ex ante* i requisiti minimi strutturali ed organizzativi che i presidi sanitari devono possedere per accedere al sistema erogativo del Servizio sanitario nazionale, nonché di procedere alla classificazione degli stessi rispetto alla tipologia di prestazioni la cui erogazione è abilitata.

Il rapporto convenzionale è mantenuto solamente per il medico di medicina generale e per la farmacia. I contenuti devono peraltro essere adeguati alla logica dell'ancoraggio del compenso alla quantità delle prestazioni rese.

Circa il controllo di qualità dell'assistenza le regioni hanno l'obbligo di attivare apposite funzioni ispettive sul possesso da parte delle strutture, dei requisiti minimi predeterminati, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività di controllo della qualità delle prestazioni, mentre il Ministero della sanità mantiene e potenzia, nella stessa materia, un potere di alta vigilanza che esercita con i poteri di accesso presso le strutture locali. Al medesimo fine sono orientate le disposizioni con le quali si istituzionalizza l'adozione da parte di tutte le strutture del metodo della verifica e della revisione della qualità delle prestazioni.

Quindi il ministro Costa si sofferma sulle problematiche finanziarie. Ricorda che con la legge n. 67 del 1993 è stato disposto il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali con oneri a carico dello Stato fino all'anno 1991. Comunque, già per l'anno 1991, a seguito della verifica della spesa effettuata in sede di Conferenza Stato-regioni, il Ministero del tesoro su un disavanzo complessivo di 5.700 miliardi ha ritenuto di non ripianare, con oneri a carico dello Stato, circa 2.000 miliardi in

quanto riferiti a spese effettuate in violazione di disposizioni legislative. Per l'anno 1992, a seguito di una integrazione del Fondo sanitario nazionale di 6.130 miliardi, la spesa sanitaria non doveva presentare disavanzi. In realtà i rendiconti delle USL hanno registrato un disavanzo di circa 3.000 miliardi riconducibili al trascinarsi della spesa del 1991 ritenuta illegittima dal Ministero del tesoro e ad un aumento non giustificato della spesa del personale. I Presidenti delle regioni hanno chiesto al Ministro della sanità pro-tempore di destinare quote del Fondo sanitario degli anni successivi alla copertura dell'eccedenza 1992 con l'impegno, però, da parte delle regioni che dal 1993 la spesa sarebbe stata riasorbita. In realtà i rendiconti dell'anno 1993 registrano un disavanzo ancora più elevato (circa 7.000 miliardi). Per il 1994 le regioni stimano un disavanzo di circa 8.000 miliardi.

In conformità al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sul Piano sanitario nazionale, è stato costituito un nucleo di verifica avente il compito di definire un sistema di monitoraggio della spesa sanitaria. Con il monitoraggio della spesa si individueranno, in maniera più precisa, le ragioni del preannunciato disavanzo da parte delle regioni.

L'eventuale eccedenza di spesa non può essere, comunque, automaticamente imputata ad una sottostima di fabbisogno da parte dello Stato come sostengono le regioni. Esse non hanno mai attivato (tranne poche eccezioni) gli strumenti messi a disposizione dalla vigente legislazione. Inoltre, dal 1993 l'ordinamento ha espressamente previsto la diretta responsabilità finanziaria delle regioni consentendo alle stesse di aumentare i contributi sanitari e i tributi regionali. Pertanto la copertura dei disavanzi va ricondotta nell'ambito dell'autonomia regionale. Né si può addebitare il presunto disavanzo per l'anno 1994 alle indicazioni del Piano sanitario nazionale in quanto esso è stato approvato «d'intesa» con le regioni, non è entrato in vigore, e comunque non contiene indicazioni che vanno al di là dell'assistenza sanitaria attualmente erogata.

Per quanto riguarda la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per il 1993 la mancata registrazione della delibera del CIPE da parte della Corte dei conti e successivamente la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1992 ha impedito di poter procedere ad una integrazione di cassa di 6.058 miliardi spettante alle regioni per aver riscosso nel corso dell'anno 1993 minori contributi sanitari rispetto a quelli preventivati in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale. Per superare il problema, d'intesa con il Ministero del tesoro, si è pensato di riformulare una nuova proposta di riparto del Fondo sanitario nazionale del 1993 non legandola più ai livelli di assistenza ma solo alla popolazione residente di ciascuna regione.

Il ministro Costa, poi, dichiara di condividere le preoccupazioni delle regioni in merito all'esiguo finanziamento del Fondo sanitario nazionale in conto capitale per il 1994, che da 300 miliardi è stato ridotto di fatto a 140 miliardi, poichè secondo il Ministero del bilancio su detto ammontare devono gravare almeno 160 miliardi destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui autorizzati dalla legge finanziaria dell'anno 1992. Fa presente che il Ministro della sanità ha segnalato al Ministero del tesoro l'assoluta necessità di ripristinare, in sede di assetto di bilancio, l'originario stanziamento di 300 miliardi.

Quindi il ministro Costa si sofferma sulle problematiche riguardanti l'edilizia sanitaria, ricordando che l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988

autorizzava l'esecuzione di un programma decennale di interventi in materia di ristrutturazioni edilizie, di ammodernamento tecnologico del patrimonio e di realizzazione delle residenze sanitarie per anziani per un importo complessivo di lire 30.000 miliardi, di cui per il primo triennio 10.000 miliardi, ridotti poi a 7.900 miliardi in quanto 2.200 miliardi venivano destinati alla costruzione dei posti letto dei reparti ospedalieri di malattie infettive sulla base della legge n. 135 del 1990.

A causa di un ritardo nell'avvio del programma, le procedure previste per la richiesta dei finanziamenti sono state completate dalle regioni solo all'inizio del 1992. Nel frattempo era però emanato il decreto-legge n. 333, convertito nella legge n. 359 del 1992, che ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 1992 della concessione di tutti i mutui alle regioni compresi quelli di cui all'articolo 20, sospensione poi ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1993.

Attualmente la quota complessiva di finanziamenti a disposizione per il primo triennio ammonta a 9.400 miliardi oltre naturalmente a 2.100 miliardi per gli interventi in materia di AIDS. Le regioni ad oggi hanno richiesto mutui per soli 1.600 miliardi circa.

Del resto il ministro Costa fa presente che le regioni dovrebbero rivedere i programmi predisposti a suo tempo in considerazione del fatto che, avendo la legge finanziaria del 1994 diminuito la percentuale di posti letto al 5, 5 per mille abitanti, i finanziamenti andrebbero indirizzati ad interventi diversi dalla costruzione di nuovi ospedali utilizzando le risorse prioritariamente per il completamento di quegli ospedali la cui costruzione è iniziata negli anni passati.

Quindi il ministro Costa ricorda che la legge 4 dicembre 1993, n. 492 ha affidato alle regioni la prosecuzione del programma degli interventi edilizi in materia di AIDS. Con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, sono state assegnate alle regioni le risorse finanziarie necessarie ad attuare gli interventi. Le regioni, secondo quanto indicato dalla stessa legge n. 492, possono modificare il programma degli interventi.

In particolare per quanto attiene alla eventuale prosecuzione o meno dei rapporti con le società concessionarie le regioni hanno tutta la possibilità di scelta operativa - anche se l'eventuale possibile successione dei rapporti concessori deve essere affrontata alla luce della direttiva CEE 92/50 relativa anche alle concessioni di servizi - nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa.

Da ultimo, il Ministro fa presente che per quanto riguarda il trattamento domiciliare degli ammalati di AIDS il nuovo Progetto obiettivo prevede di destinare la minor spesa derivante dalla costruzione di un numero inferiore di posti letto all'aumento delle risorse necessarie ad assistere a domicilio gli ammalati. A tal proposito fa notare che nonostante siano stati assegnati alle regioni, dal 1990, 60 miliardi annui vincolati a tale intervento i posti di assistenza a domicilio realmente attivati dalle regioni risultano notevolmente inferiori rispetto a quelli finanziati.

Per quanto riguarda la libera professione intramuraria il ministro Costa rileva che va attivata e potenziata per favorire la piena utilizzazione delle strutture pubbliche, nel rispetto delle aspirazioni professionali degli operatori sanitari, oltre che per evidenti obiettivi di moralizzazione del settore. L'esercizio del diritto allo svolgimento dell'attività libero-professionale deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio,

dell'eventuale *plus* orario, dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica, nonchè del lavoro straordinario; deve altresì essere garantita la piena funzionalità dei servizi ed in ogni caso l'espletamento, da parte del medico interessato, delle funzioni a lui attribuite. L'attività libero professionale deve essere svolta all'interno delle strutture ambulatoriali e degli spazi dedicati al ricovero che le aziende USL e le aziende ospedaliere devono mettere a disposizione all'uopo e non deve contrastare con i fini istituzionali e con gli interessi delle aziende USL e delle aziende ospedaliere. Occorre, inoltre, assicurare una adeguata informazione al cittadino utente, per l'accesso alle prestazioni libero-professionali; stabilire che il ricovero dei pazienti paganti in proprio in regime libero-professionale possa essere disposto solo dietro specifica richiesta scritta del paziente o di chi ne ha la rappresentanza; indicare i servizi e le unità operative, che, per la loro peculiare natura, non consentono la libera scelta dell'operatore e nei quali non è attivabile il regime libero-professionale, ad esempio emergenza, terapia intensiva, unità coronariche, rianimazione; garantire che il personale sanitario laureato svolga una adeguata attività istituzionale. Pertanto risulta necessario fissare prioritariamente la relazione quantitativa tra l'attività effettuabile in libera professione e l'attività svolta in orario normale di lavoro e in *plus* orario, secondo parametri oggettivi predeterminati.

Le regioni vanno supportate nella ricerca di interventi atti a rimuovere vincoli e situazioni di ritardo nello svolgimento dei programmi onde accelerare il completamento dei lavori. Va sviluppata ulteriormente la razionalizzazione del costo dei farmaci in un quadro assistenziale attento ai reali bisogni sanitari della popolazione.

In relazione alla crescente domanda sanitaria di soggetti anziani, va promosso lo sviluppo di forme assistenziali alternative alla ospedalizzazione, allo scopo di contenere il ricorso improprio alle degenze ospedaliere per lungodegenti e favorire, nello stesso tempo, tipi di intervento più umani e vicini alle reali esigenze delle persone anziane.

Sin dall'inizio del prossimo anno sarà promossa l'adozione del sistema di pagamento a prestazioni secondo tariffe predeterminate, allo scopo di realizzare da subito le condizioni per il miglioramento dei livelli di efficienza delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Nei casi di ritardo da parte delle regioni, il Ministero è pronto ad intervenire determinando a livello nazionale le tariffe per le prestazioni ospedaliere.

Per dar luogo alla contrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi - che presenta una preoccupante tendenza alla lievitazione - verranno promosse forme di centralizzazione degli acquisti a livello regionale, con determinazione di prezzi di riferimento. Le norme che impongono, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'adozione di una contabilità separata da quella degli anni precedenti dovrebbero favorire il celere pagamento dei fornitori e l'abbattimento dei costi. Per perseguire obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche sarà stimolato l'utilizzo della mobilità prevedendo anche il ricorso a provvedimenti di ufficio, nei casi di necessità. È peraltro in programma l'azione di disattivazione delle realtà ospedaliere che, in relazione alle dimensioni, presentano gravi situazioni di diseconomia prevedendo nei casi di perdurante inerzia degli organi regionali l'intervento sostitutivo del Governo.

L'affidamento all'esterno di attività verrà adottato solo in presenza della disattivazione dei corrispondenti servizi in gestione diretta con conseguente riduzione di personale dipendente.

L'aggiornamento straordinario dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere, disposto con il decreto-legge n. 401 del 24 giugno 1994, dovrà tener conto dell'esigenza di assicurare una più ampia partecipazione di soggetti con esperienze di direzione in strutture e servizi diversi da quelli delle USL e delle regioni, ed in particolare in strutture private. La revisione dei criteri selettivi non comporterà comunque il riesame delle posizioni dei soggetti già iscritti nell'elenco, ma esclusivamente l'integrazione dell'elenco stesso. Per quanto attiene la situazione del Lazio, si sta verificando la legittimità dei provvedimenti adottati. Il Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 5 luglio, ha espresso il proprio parere sugli schemi di regolamento concernenti la individuazione delle figure professionali e la definizione dei relativi profili professionali del personale infermieristico.

In materia di trapianti le esigenze non eludibili sono il coordinamento nazionale delle attività di prelievo e trapianto e la programmazione dei centri autorizzati ai trapianti.

In attuazione del Piano sangue del 7 aprile 1994, sono in corso di attivazione le iniziative necessarie per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno sia nazionale sia delle singole realtà regionali, anche attraverso un maggior coordinamento dei centri trasfusionali.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, le strutture private potranno intervenire nell'erogazione di prestazioni in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale non più sulla base delle attuali convenzioni, bensì secondo nuovi rapporti fondati sull'accreditamento delle istituzioni, sul pagamento a prestazione e sul controllo di qualità. Il cittadino potrà liberamente scegliere la struttura erogante rivolgendosi ai presidi pubblici o a quelli privati accreditati nell'ambito dell'organizzazione regionale dell'offerta.

Quanto alle proposte di modifica dell'orario di servizio del personale sanitario, il ministro Costa ritiene necessario un confronto approfondito con i medici e le organizzazioni sindacali di categoria.

Sulle comunicazioni rese dal Ministro si apre il dibattito.

Il senatore GUALTIERI dichiara di aver ascoltato con grande interesse l'intervento del Ministro e sottolinea che la complessità della materia non consente di limitare il dibattito in poche battute.

In particolare ritiene molto apprezzabile l'intento dichiarato dal Ministro di instaurare un ampio e continuo dialogo con il Parlamento: questo metodo consentirà non soltanto una proficua collaborazione fra i due organi, ma sarà funzionale ad evitare inutili sovrapposizioni nella attività legislativa. Tuttavia a tale proposito ritiene opportuno sottolineare che il rapporto fra Governo e Parlamento non può essere basato solo sulla collaborazione, ma si caratterizza precipuamente per la funzione di controllo che il Parlamento svolge nei confronti dell'Esecutivo.

Il senatore Gualtieri sottolinea altresì che le Commissioni parlamentari costituiscono la peculiare sede di confronto istituzionale. Coglie quindi l'occasione per esprimere una critica in merito agli incontri che il Ministro della sanità ha già da tempo avviato con i parlamentari me-

dici: l'appartenenza del parlamentare ad una determinata categoria professionale non può essere elemento discriminante nel rapporto con il titolare del Dicastero. Pertanto auspica che non vi siano più per il futuro delle occasioni privilegiate di incontro tra il Ministro ed i parlamentari medici, a scapito di coloro che svolgono altre professioni al di fuori del settore sanitario. A tal fine egli auspica che la Commissione avvii una serie di audizioni a fini conoscitivi con l'intervento di medici e di operatori dei vari settori, in modo da recepire, attraverso la consultazione, le istanze delle diverse categorie professionali.

Quanto alle comunicazioni rese dal Ministro, il senatore Gualtieri è dell'avviso che sia senz'altro opportuno fare il punto della situazione attuale del sistema sanitario nazionale, senza che sull'attuale Governo vengano caricate le responsabilità, assai pesanti, del precedente Esecutivo. Per questo motivo è quanto mai necessario disporre di dati e di informazioni precise sul sistema sanitario nazionale, specie per ciò che riguarda la situazione finanziaria. Concorda quindi pienamente con la proposta del senatore Martelli di istituire una commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie in Italia, in modo da individuare gli sprechi, le inefficienze, le disfunzioni e poter poi delineare la strategia di intervento. Lo strumento della commissione di inchiesta consente inoltre di chiarire in modo inequivoco lo stato di salute in Italia, a fronte delle discordanti dichiarazioni pubblicate quotidianamente sulla stampa, rese dal Ministro della sanità e dai titolari dei Dicasteri economici.

Il senatore Gualtieri si sofferma poi sulla questione del disavanzo delle USL e delle regioni che si trascina da diverse legislature a causa della inadempienza regionale, ma anche a causa della carenza di controlli da parte degli organi statali. Occorre quindi procedere ad una seria ricognizione delle risorse disponibili per ripianare i disavanzi: il Ministro dovrà a tale proposito individuare ed illustrare i settori di intervento rispetto ai quali operare i tagli. A suo avviso, non è possibile incidere neanche in minima parte con ulteriori tagli sulla sanità: qualora comunque vi fosse un indirizzo in tal senso, è necessario che il Ministro definisca in modo chiaro la quantità e la qualità degli eventuali tagli.

Il senatore Gualtieri, riferendosi alla questione della costruzione dei posti letto per i malati di AIDS, ricorda che nella scorsa legislatura il Parlamento, attraverso l'esercizio degli strumenti di controllo previsti dal Regolamento, ha indagato sulla procedura che ha portato all'individuazione delle concessionarie alle quali sono stati appaltati i lavori. Attualmente si deve purtroppo riscontrare che a fronte del raddoppio della popolazione affetta da AIDS non si dispone di un adeguato numero di posti letto per la degenza di coloro che sono affetti da tale patologia.

Un ulteriore problema di scottante attualità è costituito dalla grave situazione sanitaria della popolazione carceraria, che sconta la promiscuità fra detenuti affetti da AIDS conclamato e da altre patologie gravi, quali ad esempio la tubercolosi. Il problema è aggravato dall'enorme sovrappollamento delle carceri, al di là della capacità ricettiva delle strutture. Va poi rilevato che nei casi in cui i competenti organi della magistratura provvedono, sebbene in tempi molto lunghi, alla dichiarazione di conclamata incompatibilità con la detenzione da parte del sieropositivo, questi non trova poi adeguate strutture di supporto all'uscita dal carcere.

Il senatore Gualtieri ricorda poi che la Commissione igiene e sanità del Senato nella X legislatura aveva svolto un sopralluogo presso il vec-

chio ospedale psichiatrico di Reggio Calabria: tale struttura, ormai fatiscente, doveva essere sostituita da un nuovo impianto, i cui lavori non sono mai stati appaltati a causa della forte pressione esercitata dall'organizzazione criminale locale.

Riferendosi alle dichiarazioni del Ministro in merito alla necessità che le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale siano basate sul rapporto tra qualità e prezzo, il senatore Gualtieri fa rilevare che questa impostazione può nascondere un grave difetto concernente il fatto che solo l'operatore pubblico può fornire determinate prestazioni che la struttura privata non ha interesse ad erogare, in quanto troppo costose. Occorre tener presente che gli ospedali pubblici di dimensione regionale e provinciale non possono non essere forniti di reparti di rianimazione, centri per ustionati, centri per la cura dei tetanici, il cui costo, assai elevato, deve essere però sopportato da tutta la collettività con strumenti e modi da definire. A tale proposito il senatore Gualtieri fa riferimento anche alla grave questione dei piccoli ospedali con basso tasso di degenze, la cui progettata chiusura scatena una vasta reazione negativa da parte della popolazione.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Gualtieri auspica che la politica sanitaria dell'attuale Governo sia ispirata al concetto che la sanità è un bene primario per una nazione civile: pertanto, il Ministro troverà la più ampia disponibilità da parte della Commissione se egli vorrà improntare il proprio rapporto di collaborazione con la medesima, ispirandosi a tale principio, abbandonando quindi definitivamente la vecchia logica di scaricare le problematiche sulle regioni, acuendo i contrasti fra tali enti e lo Stato anzichè favorirne l'integrazione reciproca.

Il senatore MARTELLI è dell'avviso che i cosiddetti «piccoli ospedali» andrebbero trasformati in case di riposo per gli anziani, agevolando in tal modo la trasformazione e la riconversione di tali strutture. Si dichiara, quindi, favorevole al recupero delle risorse attraverso interventi radicali sulle diseconomie, poichè esistono numerosi casi di reparti inutilizzati, anche nelle maggiori città, che sono forieri di notevoli sprechi: cita in proposito l'esempio dei reparti di pediatria, spesso sottoutilizzati, che potrebbero essere riconvertiti come posti letto per malati di AIDS senza ricorrere al finanziamento per la costruzione *ex novo*. Un altro settore in cui sarebbe opportuno effettuare dei seri tagli sulla spesa è costituito dal notevole esubero del personale rispetto al numero delle degenze che si registra in diverse strutture ospedaliere. A tale proposito sarebbe opportuno dare concreta attuazione alla mobilità del personale.

Il senatore Martelli si dichiara peraltro contrario con all'affermazione secondo cui l'erogazione di prestazioni presso le strutture private avrebbe un costo superiore rispetto a quello delle prestazioni del servizio pubblico. A suo avviso infatti occorrerebbe, attraverso adeguati strumenti, mettere sullo stesso piano l'operatore pubblico e quello privato in modo tale da non discriminare i soggetti che vi lavorano. Sarebbe opportuno che i medici potessero conseguire la specializzazione ed effettuare la formazione indifferentemente nella struttura pubblica o in quella privata, che avessero le stesse possibilità di carriera nonchè identica ed adeguata retribuzione: solo sulla base di tali presupposti si giustificerebbe il regime di incompatibilità, che nell'attuale sistema è da ritenere costituzionalmente illegittimo.

Un'altra tematica di rilievo riguarda la definizione dei profili professionali che va attentamente rimeditata rispetto all'impostazione ereditata dal precedente Ministro della sanità. In particolare non è condivisibile che agli infermieri professionali vengano attribuiti poteri decisori che devono spettare solo al personale medico.

Il senatore Martelli esprime poi una forte critica per ciò che riguarda l'indirizzo contenuto nel decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato al decreto legislativo n. 517 del 1993, sulla disciplina dell'attività professionale intramuraria. Cita in proposito l'esempio del sistema sanitario inglese in cui il 20 per cento della popolazione utilizza le prestazioni delle strutture private mediante il regime delle assicurazioni. In tal modo si evita che il medico utilizzi la struttura pubblica per prestazioni professionali di tipo privatistico.

Un'altro profilo rilevante nel rapporto pubblico-privato concerne l'applicazione dei tariffari, la cui realizzazione è necessaria affinché gli operatori del settore agiscano finalmente in base a norme certe.

Il senatore Martelli si sofferma poi sulla tematica della medicina di base. In proposito rileva che solo in Italia si registra la distinzione fra guardia medica e medicina di base. Tale regime causa le note disfunzioni dovute al fatto che i medici della guardia medica non hanno nella maggior parte dei casi una preparazione adeguata per poter adempiere a tale delicato compito; d'altra parte i medici di base rifiutano di effettuare prestazioni durante i giorni festivi nonché nelle ore notturne. Egli auspica pertanto che si possa introdurre un regime diverso, con abolizione della figura della guardia medica e con l'attribuzione delle relative funzioni ai medici di base.

Per quanto riguarda poi le osservazioni del Ministro in merito alle prospettive per l'introduzione di un diverso orario di lavoro per i medici, il senatore Martelli ritiene che è opportuno lasciare all'autodeterminazione del medico l'articolazione dell'orario di lavoro; la questione coinvolge peraltro delicati aspetti relativi al finanziamento delle ore aggiuntive di lavoro.

Il senatore Martelli infine esprime forti perplessità in ordine alla individuazione all'interno degli ospedali di reparti destinati a coloro che preferiscono usufruire di camere a pagamento: un tale assetto comporterebbe a suo avviso il rischio di creare un comparto isolato dal resto della realtà ospedaliera, con personale costretto ad occuparsi di molteplici patologie, a scapito dell'efficienza del servizio.

A conclusione del suo intervento, il senatore Martelli auspica che la politica sanitaria avviata dall'attuale titolare del Dicastero non persegua come linea metodologica l'intento di impiantare su vecchie normative ormai superate l'assetto nuovo della sanità. Occorre sottoporre a revisione critica il patrimonio che si è ereditato dalla precedente legislatura, stabilendo le basi per la nuova sanità in Italia in modo tale che si possa porre fine alla deprecabile abitudine di molti cittadini di recarsi all'estero per soddisfare le esigenze di tutela della salute, vanificata nel nostro paese.

Il ministro COSTA, riferendosi a tale ultima problematica sollevata dal senatore Martelli, fa presente di avere avviato un programma di verifica dei dati relativi alle spese per le degenze all'estero.

Il presidente ALBERTI CASELLATI rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

8ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ingegner Presenti e i direttori dei Servizi tecnici nazionali Idrografico e Mareografico ingegner Batini, Sismico dottor De Marco, Dighe ingegner Fiore, Geologico dottor Todisco.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo dipartimento e dei direttori dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

(Esame)

(R047 000, C13ª, 0001ª)

Il presidente BRAMBILLA, dopo aver dato, a nome proprio e della Commissione, il benvenuto ai rappresentanti dei Servizi tecnici nazionali, dichiara aperta l'audizione.

L'ingegner PRESENTI descrive la situazione operativa dei Servizi tecnici nazionali, incardinati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal 1989, ma disciplinati da apposito regolamento di organizzazione solo dal 1991: per inquadrarli nell'assetto previsto dalla legge n. 400 del 1988 (con un Dipartimento *ad hoc*), nell'aprile del 1993 fu emanato un nuovo regolamento, accentrando nel Dipartimento le funzioni di coordinamento informatico ed amministrativo. La riorganizzazione ha aumentato il rendimento dei Servizi, ma da molti anni essi registrano lacune enormi di personale: a partire dal 1991 si cercò di incentivare i comandi, ma le richieste nominative di collocamento fuori ruolo alle varie Amministrazioni non furono mai evase.

Le competenze istituzionali dei Servizi tecnici nazionali sono vastissime, ma anche alla luce di studi comparatistici emerge l'arretratezza della struttura. Si contano cinque diversi Servizi, in aggiunta al personale informatico: i cinque ruoli, uno per ogni Servizio, sono assai sotto-dimensionati rispetto ai ruoli previsti in tabelle allegate al D.P.R. n. 106

del 1993. Tra tutti, il Servizio nazionale dighe si trova nella condizione peggiore: il recente decreto-legge in materia di dighe tende proprio ad eliminare la duplicazione di competenze, essendo necessario concentrare le poche risorse esistenti sullo svolgimento di attività prioritarie.

Il Governo ha recentemente delegato il ministro Urbani a presiedere il Comitato dei Ministri che ha competenze di indirizzo sui Servizi tecnici nazionali: la scelta si dimostra oculata, laddove si consideri che colui che regge i Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari regionali ha strumenti particolarmente idonei per affrontare le problematiche connesse al personale ed al riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Si attende inoltre che, nell'ambito degli stanziamenti per la difesa del suolo, un'ulteriore ripartizione di fondi a favore dei Servizi tecnici estenda le relative disponibilità finanziarie: è alla loro penuria che vanno ricondotte le difficoltà nell'autorizzare missioni, mentre l'imminente inquadramento dei profili professionali dovrebbe consentire di bandire i primi concorsi entro il prossimo ottobre.

L'ingegner BATINI, direttore del Servizio idrografico e mareografico, richiama l'attenzione sulla scarsità del personale, particolarmente grave per un Servizio la cui distribuzione sul territorio risponde a criteri moderni, di tipo fisico-geografico e non amministrativo. Solo un terzo dei tecnici previsti dal Regolamento di riorganizzazione presta effettivamente servizio, nonostante l'estensione dei compiti conoscitivi che gravano sul Servizio: essi vanno dal monitoraggio sul territorio al supporto della protezione civile, mentre si registrano anche attribuzioni in materia di rilevamento dei livelli marini nonché ulteriori compiti di supporto e consultivi derivanti dalla legge sulle risorse idriche. La carenza di mezzi determina anche l'ampio dispendio di risorse connesso all'attività programmatica delle Autorità di bacino, costretti a rivolgersi all'esterno per i compiti conoscitivi propedeutici che sarebbero di istituto del Servizio idrografico.

Il dottor DE MARCO precisa che l'attività di prevenzione sismica si è in passato limitata al patrimonio edilizio pubblico ed a quello di nuova costruzione, mentre quello preesistente alla classificazione sismica richiederebbe interventi di consolidamento per la riduzione del rischio che grava su molti comuni appenninici. La stessa classificazione si limita ad una carta probabilistica della scuotibilità del suolo, mentre manca una vera e propria carta del rischio sismico che sovrapponga tale classificazione ad una mappatura di quanto insiste sul territorio in termini di patrimonio edilizio, artistico ed industriale; il catalogo dei terremoti è sin qui stato curato da singoli enti pubblici, per scopi d'istituto, come è avvenuto con l'Enel, ma manca un vero e proprio catalogo ufficiale degli eventi sismici occorsi sul territorio nazionale.

A fronte di tali compiti, il Servizio sismico nazionale si compone di soli dieci tecnici laureati di ruolo e quattro comandati; la rete nazionale di monitoraggio sismico è perciò ancora affidata all'Istituto nazionale di geofisica, la cui impronta è più di ricerca che di servizio. Quanto alle 50 reti di monitoraggio locale, tenute in modo precario da varie amministrazioni sparse sul territorio, esse - pur fruendo di finanziamenti pubblici - operano al di fuori di standard unitari e pertanto non producono dati utilizzabili appieno scientificamente: la fissazione degli standard e

dei criteri di monitoraggio per le reti locali compete al Servizio sismico ai sensi della legge sulla difesa del suolo, ma la penuria di mezzi ha sin qui inciso sulla tempestività delle proposte. Nell'intanto, si sta sperimentando un sistema di priorità tra le reti esistenti, mediante la stipula di intese per la fornitura di dati scientificamente compatibili nell'Aquilano, in Umbria, nel Maceratese e sullo stretto di Messina. La stessa legge sulle zone terremotate della Sicilia orientale prevede che la gestione del progetto di ricerca *Poseidon*, che coinvolge quattro province orientali della Sicilia, l'Etna e le isole Eolie, sia attribuita al Servizio sismico nazionale, che necessita a tal proposito di un incremento di almeno 50 unità di personale.

L'ingegner FIORE dichiara che la situazione del Servizio nazionale dighe ha registrato un tracollo rispetto a quanto di sua competenza, in materia di controllo degli sbarramenti e degli invasi: gli organici originari sono stati depauperati con il passaggio di competenze alle Regioni, perdendo un bagaglio di esperienze e di competenze acquisito dall'inizio del secolo. Se possibile, le incombenze di tipo autorizzatorio del Servizio si sono invece accresciute, in quanto gravano su di esso non solo i controlli preventivi di progettazione delle dighe, ma anche quelli sulla loro costruzione e sulla gestione: ne derivano gravi ricadute imprenditoriali, occupazionali e di pubblica incolumità, rispetto a decisioni che andrebbero assunte con un personale composto da meno di dieci tecnici a livello centrale. Il disegno di legge n. 445 consentirebbe invece un rapido adeguamento della struttura alle necessità crescenti della gestione degli invasi in Italia.

Il dottor TODISCO annuncia che il Servizio geologico ha in corso la redazione di una nuova carta geologica (e di una parallela banca dati), in base a 35 progetti che coinvolgono le regioni, le università ed il Consiglio nazionale delle ricerche: a partire dalle intese previste dalla legge n. 305 del 1989 per l'individuazione delle aree, si prevede che con gli stanziamenti esistenti si potrà coprire il 20 per cento del territorio nazionale. Al Servizio compete anche una funzione di consulenza delle amministrazioni pubbliche, di cui ci si è avvalsi per verificare la stabilità di versanti franosi, il monitoraggio in corso d'opera della centrale di Montalto di Castro, il piano di ricostruzione di Sant'Antonio Moriglione in Valtellina, nonché recentemente l'individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Campania.

Il *turn over* del personale è pressochè nullo, mentre la struttura del bilancio registra rigidità tali da limitare fortemente la partecipazione a corsi di formazione, lo svolgimento di missioni e l'acquisto della necessaria strumentazione scientifica: andrebbe pertanto prevista una maggiore flessibilità, tale da adeguarsi alle mutevoli necessità operative e di controllo sul territorio.

I senatori rivolgono, quindi, alcuni quesiti agli intervenuti.

Il senatore SPECCHIA chiede quanti posti siano stati messi a concorso rispetto a quelli disponibili. Riferendosi, poi, all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in materia di dighe, che prevede la stipulazione di contratti a termine per 50 unità di personale in possesso di dottorato di

ricerca, riferisce di alcune sollecitazioni pervenute da ordini professionali per l'equiparazione dei propri iscritti al personale suddetto ai fini della selezione. Domanda in proposito quale sia l'opinione del Capo del Dipartimento dei Servizi tecnici.

La senatrice MODOLO, osservato come vi siano notevoli difficoltà di rapporti e sovrapposizioni di funzioni fra le diverse realtà istituzionali presenti sul territorio, chiede in particolare come i compiti dei Servizi tecnici si collochino rispetto a quelli recentemente assegnati all'Agenzia nazionale ed alle Agenzie regionali per l'ambiente.

Il senatore MATTEJA, dopo avere auspicato l'organizzazione di un apposito seminario sull'attività dei Servizi tecnici che consenta di approfondire tutte le questioni ad essi connesse, sottolinea come in Italia ci si trovi di fronte a troppe sovrapposizioni di competenze: esistono ad esempio notevoli interferenze fra i compiti dei Servizi tecnici e quelli delle Autorità di bacino. Gli intervenuti hanno posto l'accento sui problemi di scarsità del personale: si domanda al riguardo se non si possa fare più ampio ricorso alle competenze sviluppatesi al di fuori delle amministrazioni. Gli risulta ad esempio che a Montelenghe in provincia di Torino il prof. Ferrero opera sistematicamente nel campo dello studio dei fenomeni tellurici ed è in grado di anticipare di 24 ore tutti gli eventi sismici che si verificheranno sul territorio nazionale.

Il senatore TERZI, dopo aver chiesto una quantificazione del costo delle missioni, spesso non realizzabili per carenza di finanziamenti, domanda quali tipi di sovrapposizione di funzioni e di competenze si siano determinati fra i Servizi tecnici e l'Agenzia nazionale per l'ambiente e quali rapporti esistano fra i Servizi tecnici medesimi e le Regioni. Si parla, poi, da molti anni della carta geologica nazionale in corso di predisposizione: chiede in proposito quali ostacoli si frappongano alla sua realizzazione e se non vi si possa pervenire più rapidamente e più proficuamente utilizzando competenze e lavori già svolti a livello di alcune regioni.

Il senatore PINTO chiede come, a fronte delle lamentate drammatiche carenze di personale, il potenziamento previsto nel quadro del decreto-legge n. 398 del 1994 in materia di dighe possa considerarsi sufficiente. Al riguardo gli sorge una domanda dalla quale può nascere una proposta: esistono centinaia di comuni nelle aree terremotate che hanno dovuto istituire uffici tecnici, assumendo personale che si è ormai dotato di una certa competenza, ma che è oggi in gran parte inutilizzato. Egualmente esistono uffici del Genio civile con competenze ridotte ed esiste personale già facente capo all'ex Agenzia per il Mezzogiorno e che necessita di una nuova collocazione. Si chiede perchè non attingere, quindi, a questo personale, allentando i vincoli che tuttora ostacolano la mobilità.

Il senatore PAROLA chiede a che punto sia la realizzazione del sistema informativo unificato. Gli intervenuti hanno riferito che non dispongono neppure di un tecnico informatico, mentre - a suo modo di vedere - le nuove tecnologie rivestono un ruolo del tutto centrale per

l'ammodernamento e per l'efficacia delle strutture, soprattutto in considerazione dei collegamenti da stabilire con le regioni. Con riferimento al decreto-legge n. 398 del 1994, anche in relazione alle modifiche apportate ai parametri di riferimento, chiede quanti siano gli invasi che rimangono di competenza dei Servizi tecnici nazionali; gli pare poi che la discrezionalità, insita nelle deroghe eventuali di cui all'articolo 1 del summenzionato decreto-legge, divenga discutibile a seguito dell'elevamento dei parametri.

La senatrice BRUNO GANERI rileva l'esistenza di una certa dissonanza fra le linee delle comunicazioni rese ieri dal Ministro dell'ambiente, improntate all'ottimismo, e l'amarezza che emerge dalle audizioni di oggi, soprattutto in merito alla situazione in cui versano il Servizio sismico ed il Servizio dighe. Osserva al riguardo come vi sia il rischio di accentuare la dicotomia fra la conclamata volontà di rimuovere certe situazioni e le possibilità concrete di pervenirvi.

Il senatore GRIPPALDI, rilevata la particolare utilità degli incontri fra Commissione e dirigenti dello Stato, posto che da tali colloqui possono scaturire le terapie per la soluzione dei problemi, ritiene che si debba puntare ad un potenziamento del ruolo e delle strutture del Ministero dell'ambiente. All'ingegner Batini chiede conto dei rilevamenti effettuati sulle coste e sullo stato della balneabilità, osservando come, al riguardo, occorre che l'opinione pubblica disponga di notizie certe ed esatte. Chiede poi al dottor De Marco quale sia lo stato del monitoraggio in Sicilia per le aree a rischio sismico di prima e seconda fascia e all'ingegner Fiore notizie circa la situazione delle dighe in Sicilia, osservando come, in connessione ad esse, si siano verificati una serie di omicidi, con numerosi processi in corso e notevole quantità di denaro pubblico non adeguatamente utilizzato. Per la provincia di Enna, in particolare, sarebbe interessante conoscere lo situazione di alcune importanti dighe.

Il senatore CARCARINO, dopo avere manifestato tutto il suo stupore per il fatto che esistano dighe senza che sia stato approvato il relativo progetto, chiede a chi competa l'esercizio dei controlli. Quanto al censimento domanda se esso non potrebbe essere delegato alle Regioni e agli enti locali.

Il senatore MANIS chiede se, di fronte alle difficoltà emerse e ormai protrattesi per alcuni anni, non sarebbe meglio puntare ad un riordino complessivo della materia, teso a prefigurare un punto di riferimento unico che ponga fine alle lamentate sovrapposizioni di competenze.

Risponde agli intervenuti l'ingegner PRESENTI, soffermandosi innanzi tutto sul problema sollevato dal senatore Specchia relativo alla selezione delle 50 unità di personale da assumere con contratto a termine. Al riguardo rileva che la previsione del dottorato di ricerca consente di restringere la selezione ad una platea molto meno ampia e rappresenta una garanzia contro assunzioni clientelari; quanto al personale del Consorzio Geodoc che già svolge attività per i Servizi tecnici nazionali, ritiene che il rapporto di collaborazione esterna debba essere continuato,

senza preconstituire ipotesi di assunzione del personale degli enti con cui i Servizi collaborano.

Sulla questione dei rapporti con le Regioni, sollevata dalla senatrice Modolo, precisa che tocca al Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici - ora presieduto dal Ministro Urbani - emanare i necessari atti di indirizzo e coordinamento che, dal 1989 ad oggi, non sono stati adottati.

Quanto alle possibili interferenze dei Servizi tecnici nazionali con le competenze dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, ricorda che la legge istitutiva dell'Agenzia ha espressamente escluso dalle sue competenze quelle già attribuite ai Servizi dalla legge n. 183 del 1989.

Al suggerimento di fare ampio uso delle collaborazioni esterne, risponde che già i Servizi tecnici sono avviati in tale direzione, ma incontrano precisi limiti nei finanziamenti disponibili.

Al senatore Terzi che ha chiesto di conoscere il costo delle missioni, risponde facendo riferimento alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto sulle dighe, da cui risulta un costo medio per missione di 188 mila lire al giorno.

Rispondendo all'osservazione del senatore Pinto circa l'insufficienza del personale previsto dal decreto, si ricollega all'esigenza di non superare il tetto delle risorse finanziarie disponibili; osserva, comunque, che le assunzioni previste consentono di avvicinare l'organico dei Servizi tecnici agli standard previsti dal D.P.R. n. 85 del 1991, mentre all'utilizzo del personale degli uffici tecnici comunali gli pare essere di ostacolo la resistenza che il personale medesimo è suscettibile di opporre ai trasferimenti.

Si sofferma ancora sul problema dello sviluppo del sistema informativo, che non è facilitato dall'Autorità per l'informatica, fonte di lungaggini e di vincoli e conclude, infine, sul problema delle duplicazioni di competenze, osservando come il decreto-legge n. 398 del 1994 muova in direzione di una loro eliminazione.

Il dottor DE MARCO risponde a sua volta agli intervenuti precisando che entro settembre sarà pubblicata la seconda edizione del censimento delle reti locali condotto dal Servizio sismico, con il quadro tecnico e normativo di riferimento ed il circuito informativo che da tali reti ha origine. Dal punto di vista scientifico la tenuta di una rete locale di monitoraggio sismico è più interessante di quella nazionale, che necessariamente si rivela «a maglie più larghe»; per quanto riguarda la standardizzazione dei dati, un gruppo di lavoro è all'opera e, nell'ambito delle risorse disponibili, dedica le sue massime energie per un esito il più possibile tempestivo.

L'ingegner FIORE risponde in relazione all'incertezza denunciata circa il numero complessivo delle dighe, a suo dire da attribuirsi all'indeterminatezza del telerilevamento ed allo stato confuso dell'archivio dei Servizi: orientativamente, le dighe superiori a quindici metri di altezza o a centomila metri cubi sarebbero tra 620 e 770. La pericolosità degli invasi spesso deriva da cubature sostanziosamente superiori ai centomila metri cubi, per cui si è proposta nel decreto-legge un'attenuazione del regime autorizzatorio esistente per le dighe minori, secondo il giudizio tecnico del Servizio dighe; per quanto riguarda poi le dighe di competenza regionale, esse devono soddisfare i requisiti di altezza e di cuba-

tura cumulativamente. Ricorda infine che le richieste agli enti locali anteriori al telerilevamento diedero risultati vaghi e contraddittori, per cui postula la necessità di rafforzare le attività conoscitive del Servizio; circa la situazione siciliana, si impegna ad assumere le informazioni dal locale provveditorato.

Il dottor TODISCO replica dichiarando che la carta geologica nazionale risalente agli anni sessanta rappresenta una mappa di grande sintesi, essendo parametrata 1:100.000; si sta procedendo invece attualmente ad una mappatura 1:50.000, pari alle dimensioni delle principali carte geologiche europee. Occorre però definire seri aspetti normativi di rilevamento, nonché di simbologia e topografici, considerato anche il ruolo che devono rivestire le Regioni costituendo appositi servizi idrogeologici.

Il presidente BRAMBILLA dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,45.

9^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

indi del Vice Presidente
MANIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina e per l'interno Gasparri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati

(199) GIOVANELLI ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico
(Congiunzione nell'esame del disegno di legge n. 199, al disegno di legge n. 479. Esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 479, sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il relatore GIOVANELLI dà per integrata la propria relazione con l'illustrazione del disegno di legge n. 199, per il quale - non facendosi osservazioni - la Commissione concorda di procedere congiuntamente con il disegno di legge n. 479.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RONCHI giudica preoccupante la situazione dei corpi idrici italiani, nei quali la deroga ai parametri comunitari ha determinato un costante abbassamento di qualità delle acque fluviali e lacustri; nella consapevolezza che la legge «Merli» va rivista non già per sedimentazioni successive ma con un intervento organico, occorre non dare corso con il decreto-legge in esame a stravolgimenti normativi che vadano oltre l'originario limitato intento del Governo. Il ministro Spini aveva infatti inteso conferire alle regioni la possibilità di introdurre deroghe per gli scarichi derivanti dalle concerie, mentre la Camera dei deputati ha esteso l'ambito delle norme ad una vera e propria depenalizzazione in materia di scarichi, ciò nonostante il fatto che la Corte costituzionale, in proposito, è recentemente intervenuta con la sentenza n. 254 del 1994, in cui si conferisce al magistrato la scelta se applicare la sanzione detentiva o quella pecuniaria oblazionabile. Occorrerebbe pertanto rimettersi ai criteri così stabiliti, lasciando al giudice nel caso concreto la commisurazione della sanzione, in base alla gravità della violazione dei parametri comunitari.

Al contrario il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento parrebbe delegare alle regioni la possibilità di derogare *tout court* ai parametri comunitari, nonostante la delega per un imminente recepimento della direttiva comunitaria del 1991, che ribadisce la distinzione tra scarichi bioaccumulabili e non. Il problema interpretativo della legge «Merli» in materia di depuratori trova già la sua soluzione nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale competente: con una norma estensiva quale quella proposta dalla Camera, si rischia invece di attentare all'inderogabilità dei limiti che pure è prevista nel decreto. Mantenere, entro i margini esistenti dal 1980, la possibilità delle regioni di deroghe limitate consentirebbe anche di ricollegarvi una sanzione amministrativa; non esistendo la possibilità di controlli a monte, è effettivamente possibile che amministratori in buona fede siano colpiti da sanzioni penali per depuratori che violino temporaneamente i limiti tabellari, ma occorre differenziare a livello sanzionatorio i casi di inosservanza dei limiti di accettabilità concernenti parametri di natura tossica, persistente o bioaccumulabile da altri tipi di parametri. L'attuale sistema a sanzioni penali alternative è invece la forma corretta per colpire le grandi aziende inquinanti, per le quali l'effetto deterrente di una mera ammenda oblazionabile sarebbe irrisorio.

Non avendo la Camera attentamente valutato la necessità di coerenza del decreto-legge con il sistema sanzionatorio vigente e con l'apparato normativo di salvaguardia ambientale, il gruppo progressisti-Verdi-La Rete preannuncia la presentazione di propri emendamenti.

Il senatore PINTO sottolinea l'urgenza di una rapida approvazione del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera, costituendo esso un'occasione per dare celere risposta ad esigenze fortemente sentite a li-

vello di amministratori locali: vige tuttora una giurisprudenza penale estremamente rigorosa, che comporta una vera e propria responsabilità oggettiva per i sindaci nei cui comuni le pubbliche fognature registrano un superamento dei limiti di accettabilità di cui alla legge «Merli». Fermo restando che tale normativa non costituisce affatto una depenalizzazione generalizzata, mantenendosi in vita i primi due commi dell'articolo 21, la disposizione introdotta dalla Camera è comunque assai elevata, prevedendo un'ammenda di congruo ammontare: la reiterazione del provvedimento in ragione di una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento creerebbe anzi ulteriori squilibri applicativi e difficoltà interpretative.

Replica agli intervenuti il relatore GIOVANELLI, che giudica imprescindibile una valutazione nel merito del provvedimento, anche con la possibilità di dar luogo ad una terza lettura presso la Camera. È positivo che la Corte costituzionale abbia consentito al magistrato la scelta di comminare delle sanzioni alternative anche in materia di inquinamento idrico; occorre comunque valutare i gravi costi di inflazione processuale derivanti da giudizi a carico di amministratori locali, i quali non portano alcuna responsabilità individuale della violazione dei parametri nelle pubbliche fognature.

Per quanto riguarda gli scarichi produttivi, l'efficacia di una sanzione penale deriva anche dalla sua consistenza; non si intende infatti apportare alcun sostanziale abbassamento ai livelli di tutela, ma fare salva la possibilità di un integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia. Il relatore pertanto mantiene immutato il suo intento di eliminare l'equiparazione, forzosamente introdotta dalla Camera, tra scarichi produttivi e scarichi civili.

Il sottosegretario AIMONE PRINA, precisato che rappresenta il Governo nella sua collegialità ma non è preposto al Dicastero di merito del provvedimento, dichiara che il Governo si riserva di pronunciarsi sui singoli emendamenti.

Il presidente BRAMBILLA propone l'assunzione a testo base del disegno di legge n. 479, per il quale il termine degli emendamenti è fissato per giovedì 7 luglio 1994 alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(445) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente BRAMBILLA ricorda che la relazione sul disegno di legge in titolo è stata svolta nella seduta del 29 giugno scorso.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore RONCHI, riconoscendo innanzitutto la necessità di intervenire di fronte alla realtà di più di 700 dighe realizzate abusivamente e che costituiscono un grave pericolo. Alcune delle norme contenute nel decreto-legge, però, sono decisamente criticabili, mentre altre destano seri dubbi interpretativi.

Si sofferma in particolare sull'articolo 1, comma 1, che, dopo aver provveduto alla fissazione di parametri, dà ai Servizi tecnici la possibilità di derogarvi; mentre, d'altra parte, i controlli di cui al comma 2 del medesimo articolo non dovrebbero riguardare solo i serbatoi, ma anche gli sbarramenti. Vi è un problema specifico, poi, per quanto riguarda gli effetti dell'approvazione tecnica dei progetti, apparendogli evidente che l'approvazione dei Servizi tecnici non possa che limitarsi ai profili di sicurezza della diga, restando salve le competenze delle Autorità di bacino e quelle connesse alla valutazione di impatto ambientale: non è sufficientemente chiaro in proposito il sesto comma dell'articolo 1. Quanto al regolamento di cui all'articolo 2, si domanda se si intendano prevedere due procedure che si sovrappongano (quella relativa alla sicurezza e quella relativa alla valutazione di impatto ambientale) o se - come lui preferirebbe - l'approvazione dei progetti sotto il profilo della sicurezza non debba convergere nell'ambito della procedura di impatto ambientale. Si dichiara poi contrario all'ultimo periodo del comma 2 che lascia troppa discrezionalità ai Servizi tecnici consentendo loro di derogare ad un regolamento. Il «congruo termine» previsto dal comma 5, dell'articolo 3, gli pare poi troppo vago, necessitando di una precisazione: egli proporrà un termine di tre mesi. Quanto alla non punibilità prevista dall'articolo 4, comma 2, ritiene che vada assicurata non all'atto della comunicazione della volontà di procedere allo svuotamento, ma piuttosto a seguito della comunicazione dell'avvio dello svuotamento stesso.

Si interroga ancora circa gli effettivi presupposti di urgenza del decreto in esame, ritenendo in contrasto con essi la scadenza del 31 dicembre 1998 per l'espletamento dei concorsi per la copertura dell'organico, mentre l'indeterminatezza delle norme concernenti il trasferimento di personale già appartenente ANPA e all'ENEA suscita in lui perplessità e sospetti. Non meno discutibile gli appare la riserva dei contratti a termine a favore dei titolari di dottorato di ricerca, mentre si potrebbe più utilmente inserire fra i titoli la pregressa esperienza professionale.

Il senatore PAROLA rileva come il decreto-legge in esame, più volte reiterato, abbia subito varie vicissitudini: ad esempio la parte relativa al potenziamento del personale che era presente nella prima versione e che successivamente era stata eliminata, è ricomparsa in quella attuale.

Le prime versioni del decreto prevedevano parametri troppo bassi, con la conseguenza di interessare un numero enorme di dighe e di rendere impossibile lo svolgimento dei compiti da parte dei Servizi tecnici. Il punto è quante siano ora le dighe interessate: al riguardo ha formulato una domanda nel corso delle audizioni di stamane, ma la risposta che ha ricevuto, concernente circa 700 dighe, lo ha lasciato comunque nell'incertezza.

Ritiene di assoluta centralità la costituzione degli uffici periferici che dovrebbe essere effettuata entro un congruo termine, vincolando ad essa l'assunzione e la destinazione di una quota elevata del personale assunto, anche in considerazione della necessità di attivare stretti rapporti

con le Autorità di bacino. Si sofferma infine sul problema delle convenzioni: il potere di stipula da parte dei Servizi tecnici non è più limitato alle more della massa a punto del regolamento, ma si estende senza più limiti; se egli non è pregiudizialmente contrario alle convenzioni (seppure nel caso specifico dovrebbero essere i Servizi tecnici a far introitare soldi allo Stato, offrendo i propri servizi di assistenza) ritiene, comunque, che la questione necessiti della massima cautela.

Il senatore PINTO si rammarica per l'assenza del Governo durante l'esame di un provvedimento che avrebbe richiesto la massima attenzione da parte del medesimo. Ritiene raccapricciante l'esistenza di tante dighe prive di autorizzazione e al di fuori di qualunque controllo sia nell'esecuzione delle opere che nella loro gestione, mentre a controlli stringenti sono stati sottoposti piccoli abusi edilizi privi di conseguenze negative per la collettività. Manifesta, poi, il sospetto che il decreto sia almeno in parte finalizzato alle assunzioni, mentre degno di particolare critica è il fatto che nessuno dei nove uffici periferici previsti sia stato sino ad oggi attivato.

L'articolo 1 del decreto opera una modifica sostanziale del concetto di diga, mentre non si fa carico di mettere le regioni in condizione di esercitare i compiti loro assegnati relativamente agli invasi di minore dimensione. Non vorrebbe che l'elevazione dei parametri non rappresentasse che un modo per eludere di fatto i problemi, occupandosi solo dei casi di maggiore rilevanza. Inaccettabile è poi la possibilità di deroga da parte del Servizio nazionale dighe contenuta nel primo comma dell'articolo 1, mentre manca nel decreto la riconduzione ad unità delle competenze, che vedono ancora coinvolti il Ministero dell'industria, il Ministero dei lavori pubblici e le Regioni.

Dopo aver manifestato il suo accordo con alcuni rilievi formulati dal senatore Ronchi circa il comma 6 dell'articolo 1, si sofferma sull'articolo 3 relativo alle opere abusive già realizzate o in corso di realizzazione. Al riguardo, ritiene che debbano essere previsti termini più stringenti e che debbano essere definite in maniera più puntuale le qualifiche e le professionalità dei tecnici incaricati di relazioni tecniche e perizie giurate; ritiene poco chiara la formulazione del comma 7.

Sottolineato come il regime sanzionatorio previsto prefiguri pene nel complesso troppo modeste, ritiene che vada ricercata qualche garanzia maggiore in tema di assunzioni del personale, anche eventualmente attraverso l'adozione di un apposito ordine del giorno.

Il senatore TERZI sottolinea l'importanza di un'integrazione conoscitiva in materia di pericolosità delle dighe, in maniera tale che si possa limitare l'attenzione ai soli invasi esistenti effettivamente a rischio: poichè il parametro dei 10 metri di altezza o dei 100.000 metri cubi di invaso fu già modificato in una precedente reiterazione, contemplandosi attualmente il diverso requisito dei 15 metri di altezza o del milione di metri cubi di invaso, chiede che una sede tecnica competente si impegni a fornire dati certi circa i parametri oltre i quali l'indice di pericolosità supera il livello di attenzione, imponendo una considerazione in sede legislativa.

Il senatore GRIPPALDI giudica che il tasso di rischio rappresenti un falso problema: si tratta infatti di introdurre una normativa tesa a ripar-

tire le competenze, ponendo dei punti fermi per la costruzione futura di invasi.

Il senatore CARCARINO giudica tuttora lacunosa la classificazione delle dighe, mentre le risorse stanziare si rivelano ampiamente insufficienti. Occorrerebbe prevedere espressamente una valutazione di impatto ambientale all'articolo 2, mentre la sanatoria di cui all'articolo 3 necessita di termini rigorosi per la presentazione della documentazione. Manca invece una scadenza per l'approvazione definitiva; il che lascerebbe i tempi di gestione provvisoria del tutto indefiniti: conseguentemente la mera presentazione di una perizia giurata consentirebbe il mantenimento in opera di strutture potenzialmente pericolose, nell'impossibilità da parte delle amministrazioni competenti di assicurare il completamento tempestivo delle istruttorie e lo svolgimento delle necessarie attività di controllo e vigilanza.

Dopo brevi interventi dei senatori PINTO e RONCHI, di adesione alla richiesta di approfondimento avanzata del senatore Terzi, ha la parola il relatore SPECCHIA, secondo cui l'esigenza di un censimento globale delle dighe va soddisfatta a prescindere dai tempi necessariamente stretti della conversione di un decreto-legge. Quest'ultimo fissa parametri di altezza e di cubatura finalizzati alla ripartizione delle competenze autorizzatorie e di controllo tra enti locali ed amministrazione centrale, fermo restando che il grado di pericolosità di una diga può prescindere da criteri meramente numerici e richiedere l'impiego di cognizioni tecniche più qualificate.

Il presidente BRAMBILLA, nell'annunciare che le richieste sollevate in discussione saranno sottoposte al Governo, il quale - necessario ed unico interlocutore istituzionale del Parlamento - potrà soddisfarle in sede di replica, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 18,05.

(430) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 29 giugno scorso con la chiusura della discussione generale e la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Il senatore PINTO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Concordano con gli emendamenti testè illustrati i senatori CARCARINO e GIOVANELLI.

Il relatore TERZI, giudicando opportuno trattare la materia degli emendamenti del senatore Pinto in una legge-quadro sulla prevenzione degli incendi, si rimette al Governo ed alla Commissione per quanto riguarda il parere.

Il sottosegretario GASPARRI si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento 1.1, mentre è contrario alla seconda parte del detto emendamento, all'emendamento 1.3 ed all'emendamento 1.2.

Il senatore PINTO dichiara voto favorevole su tutti e tre i suoi emendamenti.

Il senatore NAPOLI annuncia voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 1.1, mentre non è favorevole alla rimanente parte ed agli altri due emendamenti del senatore Pinto.

Annuncia voto favorevole della sua parte politica, sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, il senatore PAROLA.

Il senatore MANIS ed il senatore COZZOLINO, pur concordando con lo spirito degli emendamenti, annunciano voto contrario sulla seconda parte dell'emendamento 1.1 e sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Non facendosi osservazioni, si procede per parti separate sull'emendamento 1.1. La Commissione accoglie all'unanimità la prima parte dell'emendamento 1.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione la seconda parte dell'emendamento 1.1, l'emendamento 1.3 e l'emendamento 1.2.

Il sottosegretario GASPARRI illustra gli emendamenti 1.0.1 e 4.1.

Il relatore TERZI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1 e 4.1.

La Commissione accoglie all'unanimità l'emendamento 1.0.1.

Il senatore PINTO, contrario all'utilizzo estemporaneo della quota dell'8 per mille dell'Irpef, annuncia voto contrario sull'emendamento 4.1; analogo voto annunciano i senatori CARCARINO e PAROLA.

Voto favorevole sull'emendamento 4.1 annunciano i senatori FANTE e MANIS.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 4.1.

La Commissione conferisce, poi, mandato al senatore Terzi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti accolti, autorizzandolo alle eventuali modifiche di coordinamento formale ed alla richiesta della relazione orale, ove si rendesse necessaria.

La seduta termina alle ore 18,50.

EMENDAMENTI AL DDL N. 430**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «Per fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale» con le seguenti: «Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale con particolare riferimento alle aree protette».

1.1

PINTO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «equipaggiamenti e» sostituire le parole: «mezzi terrestri» con le seguenti: «altri mezzi terrestri ed aerei anche di avvistamento».

1.3

PINTO

Al comma 2, lettera b), in fine, dopo le parole: «dell'ultimo triennio» aggiungere le seguenti: «, ed infine a concorrere a sostenere idonee iniziative assunte da comuni e comunità montane per la prevenzione contro gli incendi;».

1.2

PINTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi impiegati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all'articolo 159 del Regio decreto n. 827 del 1924, a cedere a titolo gratuito al Ministero dell'interno il materiale di ricambio e le attrezzature relativi agli elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina militare ed acquistati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

1.0.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6878 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.1

IL GOVERNO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

Intervengono il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, prof. Giuseppe SANTANIELLO, ed il Segretario generale del Garante, avvocato Giorgio D'Amato.

La seduta inizia alle 18.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0008*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa radiotelevisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che dell'odierna seduta, la quale concerne un'audizione effettuata nell'ambito di una indagine conoscitiva, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RAI NEL QUADRO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO: AUDIZIONE DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
(R048 000, B60*, 0001*)

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, prof. Giuseppe SANTANIELLO, svolge una relazione. Pongono quindi quesiti i deputati Mauro PAISSAN, Luca LEONI ORSENIGO, Valdo SPINI ed i senatori Gian Guido FOLLONI, Antonio FALOMI ed Antonella BAIOLETTI, nonchè il Presidente Marco TARADASH, ai quali rispondono il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, prof. Giuseppe SANTANIELLO, ed il Segretario generale del Garante, avvocato Giorgio D'AMATO.

La seduta termina alle 19,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

4ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PERLINGIERI

indi del Presidente

CORASANITI

La seduta inizia alle ore 9,25.

Intervengono i Ministri per la pubblica istruzione D'Onofrio e per l'ambiente Matteoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Gasparri.

(502) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore PERLINGIERI, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

(430) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
(Parere su emendamento, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, alla 5ª Commissione: favorevole)

Il relatore GARATTI illustra l'emendamento sottoposto all'esame della Sottocommissione e propone di formulare parere favorevole sull'utilizzo di stanziamenti in difformità.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(493) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore PERLINGIERI esprime talune perplessità sulla formulazione dell'articolo 9 del decreto-legge, che presenta elementi di eccessiva rigidità nel dettare norme sulla composizione dei consigli di amministrazione delle università, con ciò comprimendo l'autonomia statutaria degli Atenei. Propone di esprimere parere favorevole con una osservazione in tal senso.

Ritiene che non vi siano rilievi di competenza della Sottocommissione da avanzare sugli emendamenti presentati.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere favorevole sul provvedimento e sugli emendamenti accogliendo, altresì, l'osservazione proposta dal relatore.

(428) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

(Parere su emendamento, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, alla 5ª Commissione: favorevole)

Il relatore GARATTI, dopo essersi soffermato sull'emendamento presentato dal Governo, propone di formulare parere favorevole sulla utilizzazione di fondi in difformità.

Il Ministro D'ONOFRIO precisa che l'emendamento è volto ad assicurare il funzionamento del servizio mensa per gli insegnanti impegnati nel tempo pieno. Fa presente che non si realizza alcuna compressione dell'autonomia dei Comuni, a cui, anzi, vengono devoluti fondi supplementari.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere favorevole.

(479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati

(199) GIOVANNELLI ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente CORASANITI ritiene che le norme dei due provvedimenti in esame non presentino profili di illegittimità costituzionale e propone di esprimere su di essi parere favorevole.

Il senatore VILLONE concorda con l'orientamento del Presidente. Considera opportuno suggerire alla Commissione competente in via primaria di riformulare l'articolo 2 del decreto-legge al fine di evitare ogni

equivoco circa il fatto che la competenza delle Regioni non può che riguardare la misura della sanzione e non la sua natura penale o amministrativa.

Il ministro MATTEOLI sottolinea il rilievo del provvedimento in esame e si dichiara disponibile ad approfondire nella sede di merito il suggerimento avanzato dal senatore Villone.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere favorevole e l'osservazione del senatore Villone.

(445) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe

(Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CORASANITI propone di formulare un parere favorevole sull'utilizzo in difformità previsto dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge.

Il senatore PERLINGIERI è dell'avviso che le norme di copertura del provvedimento possono dar luogo a profili di costituzionalità. Chiede che l'esame sia rinviato per un più adeguato approfondimento.

Il PRESIDENTE ritiene che la 1ª Commissione debba valutare la sussistenza della norme di copertura finanziaria, senza entrare nel merito della valutazione di esse, che non può che spettare alla competenza della 5ª Commissione.

Prende atto, comunque, della richiesta di rinvio formulata dal senatore Perlingieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione tornerà a riunirsi domani, 7 luglio 1994, alle ore 9.15.

La seduta termina alle ore 10,30.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(426) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica: parere favorevole.

(335) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza: rinvio dell'emissione del parere.

alla 6^a Commissione:

(496) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994: parere favorevole con osservazioni.

alla 10^a Commissione:

(252) GIOVANELLI: Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore: rinvio dell'emissione del parere.

(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose: rinvio dell'emissione del parere.

(359) CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento): rinvio dell'emissione del parere.

(101) SALVATO ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti: rinvio dell'emissione del parere.

alla 11ª Commissione:

(193) SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro: rinvio dell'emissione del parere.

alla 13ª Commissione:

(259) GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale: rinvio dell'emissione del parere.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(426) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica: parere favorevole;

(494) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

3° Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

indi del Presidente della Commissione

BOROLI

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione D'Onofrio nonchè i sottosegretari di Stato al medesimo dicastero Mazzetto, per il tesoro Bedoni e Mongiello, per l'interno Gasparri e Lo Jucco e per la grazia e la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(428) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO informa che è pervenuto il parere favorevole della 1ª Commissione permanente in merito alla richiesta sull'utilizzo in difformità del fondo speciale utilizzato a copertura dell'emendamento 1.0.2. Invita poi la Sottocommissione a esprimere un parere favorevole con l'osservazione che la disciplina in materia di concessione e revoca dei mutui della Cassa depositi e prestiti venga resa omogenea con le norme di contabilità.

Il ministro D'ONOFRIO dichiara di concordare con tale proposta, garantendo che la procedura verrà gestita dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

La Sottocommissione concorda di esprimere pertanto un parere favorevole con osservazioni, come indicato dal Presidente.

(430) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole su testo ed emendamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente GRILLO informa la Commissione che è pervenuto il parere favorevole della 1ª Commissione in merito alla richiesta di utilizzo difforme. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul testo e sull'annesso emendamento.

La Sottocommissione concorda.

(425) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

(Parere alla 2ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame sugli emendamenti già avviato nella seduta del 5 luglio scorso.

(335) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLO osserva che - dopo che in data 29 giugno 1994 è stato trasmesso un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 2, lesivo dei principi di unità, universalità e integrità del bilancio - giungono emendamenti dalla Commissione di merito. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 sembra avere tenore del tutto analogo al testo sul quale la Commissione si è espressa in senso contrario.

Il sottosegretario GASPARRI fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 2, al quale è stato aggiunto un periodo come norma di carattere procedimentale, intende rispondere all'esigenza di massima trasparenza riguardo alle modalità di afflusso in Tesoreria dei proventi e dalla loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli della spesa. Osserva altresì che la norma è stata predisposta in stretta osservanza delle disposizioni di legge che vietano le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. Quanto poi all'aspetto regolamentare, l'amministrazione dell'Interno si uniformerà al disposto del richiamato articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976. Chiarisce altresì che all'istituto della riassegnazione già si provvede, per quanto concerne il Ministero dell'interno, per talune

tipologie di spesa quali l'assistenza degli orfani degli appartenenti alla Polizia di Stato, i proventi contravvenzionali per infrazioni a norme tributarie e valutarie, la realizzazione di alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato, le quote relative ai servizi di Polizia stradale in ambito autostradale nonché le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per i reati previsti per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere favorevole del Governo sull'emendamento.

Il presidente GRILLO ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 2 abbia tenore pressochè identico al testo originario e che, pertanto, invariate rimangano le considerazioni da lui già svolte in proposito.

Il senatore TAMPONI ritiene che diversa da la nuova formulazione dell'articolo 2 sia sostanzialmente identica a quella del testo originario. Osserva tuttavia che, per quanto l'emendamento affidi al Tesoro la riassegnazione dei fondi, recuperando a tale Ministero la centralità dell'intervento, la riassegnazione stessa risulta poi vincolata ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati e pertanto la violazione del principio dell'integrità del bilancio rimarrebbe.

Il presidente GRILLO considera l'emendamento all'esame in contrasto con il disposto dell'articolo 25 della recente legge 23 dicembre 1993, n. 559, che ha soppresso le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. Peraltro la stessa legge, all'articolo 5, comma 3, già prevede una deroga al principio della soppressione delle gestioni fuori bilancio proprio nel settore delle mense a favore del personale militare e civile delle Forze armate. Invita la Sottocommissione a non derogare ai principi contenuti nelle norme di contabilità di Stato.

I senatori TAMPONI e CORRAO ritengono che si possa ovviare al problema modificando l'emendamento all'articolo 2 nel senso di riservare al Tesoro la destinazione dei fondi, previa valutazione delle esigenze dei Ministeri interessati.

Il sottosegretario MONGIELLO concorda con tale proposta.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 1.1, mentre sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 conferma il proprio parere contrario, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

(429) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 giugno.

Il relatore CURTO osserva che sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Nella sostanza tali emendamenti si muo-

vono nell'ambito del provvedimento. Tuttavia l'emendamento 1.0.2 prevede un concorso per i segretari comunali, che non sono dipendenti degli enti locali e quindi dovrebbero sottostare alla disciplina più rigorosa del *turn-over* relativa al personale dello Stato.

Il comma 1 dell'emendamento 1.0.3, poi, sopprime una tassa di ammissione ai concorsi, mentre il comma 3 prevede l'erogazione di indennità arretrate, valutate in 36 miliardi per il 1994 e coperte con il capitolo 1549 del Ministero dell'interno, capitolo che attualmente non figura nello stato di previsione di detto Ministero.

In data 6 luglio 1994 sono stati trasmessi ulteriori emendamenti a firma Villone e De Martino: tutti e tre tali emendamenti sembrano avere carattere derogatorio della disciplina della legge n. 537 del 1993, ampliando la facoltà di assunzioni da parte degli enti locali, con probabili riflessi finanziari. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di esprimere il proprio avviso sulle osservazioni testè svolte.

Il sottosegretario LO JUCCO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.0.3 in quanto non è possibile estendere la facoltà di assunzione ivi prevista per mancanza di copertura finanziaria. Quanto all'emendamento 1.0.3, ritiene che sussistano fondi sufficienti per coprirne gli oneri.

Il relatore CURTO osserva al riguardo che il problema da lui sollevato non concerne tanto la sussistenza dei fondi, bensì il fatto che il capitolo 1549 del Ministero dell'interno, sul quale l'emendamento troverebbe copertura, attualmente non figura nello stato di previsione di detto Ministero.

Il presidente GRILLO, sulla base del dibattito svoltosi, propone alla Sottocommissione o di pronunciarsi per un rinvio dell'esame del provvedimento ovvero di esprimere un parere contrario sugli emendamenti esaminati.

Il sottosegretario LO JUCCO chiede il rinvio dell'esame, per consentire al Governo di valutare la copertura degli oneri previsti dagli emendamenti in questione.

La Sottocommissione concorda e l'esame è rinviato.

(483) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PODESTÀ, il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge, su cui la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento non ha espresso parere, volto a prorogare il termine relativo alle competenze attribuite al Presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.

Da un primo esame, non sembra che vi siano conseguenze finanziarie. Poichè manca il concerto del Tesoro, è opportuno acquisirne l'orientamento.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime parere favorevole sul provvedimento.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere pertanto un parere favorevole.

(502) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERCHINI, il quale osserva che il decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati e reiterante precedenti provvedimenti nella stessa materia, verte in tema di proroga della normativa in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, nonché di modifica del pagamento degli accenti ai sottufficiali delle Forze di polizia nella misura del 2 per cento nel 1994.

Su una precedente versione del testo la Commissione trasmise, il 15 luglio 1993, un parere favorevole. Analogamente la Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere favorevole e il Servizio del bilancio ha fatto presente che la quantificazione non pone problemi. Tuttavia la copertura è operata su un capitolo del Ministero della difesa, che risulta variato dall'assestamento e che, comunque, è riferito a spese obbligatorie. Tra l'altro la copertura in questione viene utilizzata anche per il 1995, anno per il quale si prevede il raddoppio dell'onere rispetto al 1994 e per il quale non esiste ancora bilancio di previsione. Tale fattispecie non risulta consentita dalla legge di contabilità, che ammette la copertura su capitoli, dopo l'assestamento, a condizione che questi non siano variati dall'assestamento stesso e che non si tratti di capitoli di spese obbligatorie.

Interviene il sottosegretario MONGIELLO, il quale esprime innanzi tutto il parere favorevole del Governo sul provvedimento. Riguardo alle osservazioni formulate dal relatore, fa presente che l'onere relativo al 1994 è stato opportunamente considerato in sede di predisposizione del bilancio per lo stesso anno, poichè il decreto reitera precedenti decreti-legge e quindi si può considerare che l'onere sia ormai a legislazione vigente. Ciò vale anche per quanto concerne la copertura degli oneri relativi al 1995.

Il senatore MANTOVANI osserva che le spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo non sono congruenti con le osservazioni formulate dal relatore.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

(520) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che si tratta di decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati in materia di lavoro: in particolare si prevedono estensioni dei trattamenti di mobilità, cassa integrazione e prepensionamenti a vari settori industriali e imprenditoriali, con ampliamento del numero delle imprese secondo la loro dimensione. Sono inoltre previste fiscalizzazioni per gli oneri sociali, benefici per le nuove assunzioni e nuove modalità di applicazione dell'istituto del contratto di formazione e lavoro, nonché una nuova disciplina dei lavori socialmente utili.

Si deve osservare, per i profili di competenza, che la Commissione bilancio della Camera ha trasmesso un parere favorevole con condizioni, che risultano rispettate relativamente al testo. Tuttavia tre modifiche della Camera sembrano avere carattere oneroso, pur non tenendosi conto di esse nelle quantificazioni. Esse sono l'articolo 1, comma 7, l'articolo 18, comma 1 e l'articolo 19 comma 1: degli oneri ulteriori derivanti da essi occorrerebbe avere chiarimenti da parte del Tesoro.

Circa i problemi di quantificazione il Servizio del bilancio della Camera aveva sollevato rilievi con riferimenti agli articoli 2 commi 5 e 6, 4, comma 2, 5, comma 2 e 14, comma 8, i cui oneri sono probabilmente sottostimati. Un rilievo complessivo del Servizio bilancio della Camera è che si assisterebbe ad una sottostima generale degli oneri che decorrono dopo il triennio di esercizio del vigente bilancio.

Ulteriori problemi discendono dall'utilizzazione, a fini di copertura, del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge n. 537 del 1993: pur essendo rifinanziato tale fondo dal provvedimento in esame, non si evince dalla relazione tecnica quanta parte di esso sia già stata utilizzata da altri provvedimenti adottati nel corso dell'ultimo anno ed aventi finalità diverse da quelle per le quali detto fondo era stato costituito.

Analogamente occorrerebbe disporre di precisi elementi circa l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, anch'esso utilizzato variamente negli ultimi tempi a fini di copertura per materie diverse.

L'articolo 17 utilizza poi a fini di copertura il fondo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 (formazione professionale): in proposito si deve ricordare che la Commissione ha una giurisprudenza consolidata di contrarietà dell'utilizzo di tale fondo a fini di copertura, trattandosi di un fondo non inserito in bilancio, fattispecie non ammessa dalla legge di contabilità. Inoltre nei pareri già resi la Commissione aveva richiesto che le somme residue di tale fondo rientrassero in bilancio, cosa che comunque dovrebbe essere accaduta in applicazione della recente legge di soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Sempre in materia di copertura si deve far presente che l'articolo 10, comma 6, pone oneri a carico del fondo di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989: in questo caso però non si tratta di un fondo direttamente alimentato da entrate, bensì di una sorta di partita figurativa cui fanno capo le spese per assistenza che gravano sull'INPS: pertanto tale fondo non dovrebbe essere utilizzato.

Si deve far presente poi che gli articoli 12, comma 5, e 17 consentono che le somme non impegnate possano essere utilizzate negli esercizi successivi, ovvero di utilizzare somme in conto residui: tali norme contrastano con la legge di contabilità e con una giurisprudenza consolidata della Commissione.

Occorre ricordare infine che l'articolo 19, comma 5, rende sostanzialmente permanenti le spese per fiscalizzazione degli oneri sociali del Mezzogiorno, ponendole a carico della tabella c) della legge finanziaria a decorrere dal 1997: occorre valutare se sia condivisibile rendere permanente tale intervento.

Si deve ricordare infine che l'articolo 6 prevede benefici per le nuove assunzioni di carattere non sostitutivo: occorre chiedere al Governo in che misura tali benefici siano alternativi rispetto a quelli previsti dal noto decreto-legge in materia di interventi nell'economia, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Conclusivamente, tenendo conto che il decreto-legge si trova nell'imminenza della sua data di scadenza, occorrerebbe avere dal Tesoro il più sollecitamente possibile i chiarimenti richiesti, in modo da poter emanare rapidamente il parere, tenendo conto del fatto che la maggioranza ha concordato in sede di esame di merito di non presentare emendamenti, al fine di poter convertire il decreto-legge nel brevissimo tempo ancora a disposizione.

Il sottosegretario MONGIELLO osserva che su alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non possono segnalarsi le conseguenze in termini di onerosità a carico del bilancio dello Stato in quanto per esse non sono stati indicati i necessari mezzi di copertura. Le modifiche che destano le predette perplessità concernono gli articoli 18 e 19.

Quanto poi alle osservazioni del relatore, fa presente che sull'articolo 1, comma 7, le quantificazioni sull'originario testo tengono conto - trattandosi di valutazioni impostate sull'ipotesi di un utilizzo medio dell'istituto della Cassa integrazione equivalente a quello riscontrato negli addetti agli altri settori produttivi - anche dei soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo alle società cooperative; sull'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11, comma 31, della legge n. 537 del 1993 nonché del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con la legge n. 236 del 1993, dà notizie circa l'utilizzo degli stessi, nonché le finalizzazioni indicate dal Ministero del lavoro. Quanto all'articolo 10, comma 6, il rinvio alla gestione INPS di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989 non è diretto a configurare una clausola finanziaria, ma solo a definire, nell'ambito dell'unitarietà della gestione INPS, il trattamento contabile di tali somme. La copertura degli oneri per prepensionamenti derivanti dall'articolo 10 è contenuta, viceversa, nella complessiva clausola finanziaria relativa alle disposizioni di cui al capo I del provvedimento. Sull'articolo 19, comma 5, osserva che la disposizione non è diretta a rendere permanente la spesa per fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, bensì a definire un percorso di rientro degli stessi in conformità con gli indirizzi comunitari in materia. Questi ultimi infatti mirano a realizzare entro un congruo periodo temporale l'azzeramento degli stessi.

Svolge poi alcune considerazioni sulle osservazioni compiute dal Servizio bilancio della Camera. In merito all'articolo 2, commi 5 e 6, le

quantificazioni sono state definite sulla base dei parametri indicati nella relazione tecnica, mentre la verifica del Servizio del bilancio non tiene conto del fatto che il maggior onere ivi valutato deve essere parametrato, sulla base della vigente normativa, al 50 per cento del trattamento di mobilità spettante ai lavoratori. Sull'articolo 5, comma 2, la verifica del Servizio del bilancio indica erroneamente una proroga del beneficio al 31 dicembre 1995 non contenuta nella disposizione in esame ma in quella originaria (decreto-legge n. 148 del 1993). Circa poi l'articolo 14, comma 8, tenuto conto che gli interventi a titolo di lavori socialmente utili sono autorizzabili nei limiti delle risorse riservate allo scopo, la quantificazione contenuta nella relazione tecnica è in ogni caso solo indicativa dell'ampiezza degli interventi possibili.

Interviene il senatore CURTO per rilevare l'elevato profilo politico del provvedimento, in merito al quale dichiara di non concordare con l'invito del relatore Zaccagna a licenziare in tempi rapidissimi e senza apportare modifiche il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Ritiene infatti che il disegno di legge riguardi materie di estrema complessità e che presenti altresì alcune incongruenze che egli intende far venir meno con la presentazione di appositi emendamenti relativi alla possibilità di estendere il trattamento di mobilità ad altre categorie oltre a quelle previste dal decreto, e a disgiungere l'erogazione dei contributi dal rispetto, da parte delle imprese interessate, della parte economica dei contratti collettivi di lavoro. L'attenta riflessione che il decreto richiede dovrà sfociare, a suo avviso, in un impegno corale dell'attuale compagine governativa per creare idonee condizioni per il superamento dello stato di emergenza esistente nel settore del lavoro che necessita di una disciplina più organica.

Il relatore ZACCAGNA condivide le osservazioni del senatore Curto in merito alla complessità del provvedimento. Ritiene tuttavia che una mancata tempestiva approvazione delle norme del decreto arrecherebbe ingenti danni al sistema economico e sociale del Paese. A tale proposito, informa la Sottocommissione che nella Commissione di merito è stato esplicitamente sollevato il problema della assenza nel Regolamento della Camera dei deputati di una norma di eguale tenore di quella vigente nel Regolamento del Senato che prevede che la votazione finale di un decreto-legge avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento. Allo stato attuale non ci sono i tempi necessari per una terza lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati. Ciò comporterebbe il rischio di una doppia reiterazione del decreto-legge, atteso che la pausa estiva potrebbe impedirne la rapida conversione in legge. Ritiene pertanto che il Governo debba impegnarsi per concordare, anche con il contributo delle opposizioni, un testo unico che regolamenti in maniera organica il mercato del lavoro. Chiede infine al rappresentante del Governo come le perplessità da lui sollevate in merito all'articolo 17 possano essere superate.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara che le modalità di copertura finanziaria indicate nell'articolo 17 del decreto-legge non sono in contrasto con le norme di contabilità di Stato, in quanto la gestione dell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 non deve essere soppressa, trattandosi di un fondo di rotazione.

Il senatore CURTO si sofferma sui criteri di trasmissione da parte del Governo dei disegni di legge all'uno o all'altro ramo del Parlamento, che a suo avviso va fatta seguendo criteri di qualità e verificando con estrema attenzione la specificità dell'oggetto dei provvedimenti. Condivide, poi, la proposta del senatore Zaccagna di svolgere un dibattito in merito alle questioni regolamentari in tema di esame dei decreti-legge.

Il senatore MANTOVANI chiede che la Sottocommissione si attenga alla specificità delle sue competenze esaminando i profili di copertura finanziaria dei provvedimenti e non invada l'oggetto di attività delle Commissioni di merito.

Il senatore TAMPONI dichiara di prendere atto che esistono opinioni diverse sull'argomento nella maggioranza. Rappresenta poi al Presidente della Commissione l'esigenza di render nota al Presidente del Senato una lamentela circa i criteri adottati dal Governo per la trasmissione dei decreti-legge all'uno o all'altro ramo del Parlamento. Quanto poi all'oggetto del provvedimento, ritiene che l'urgenza e la delicatezza della materia richiedano soluzioni adeguate e quindi di reperire adeguate risorse.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara l'impegno del Ministero del tesoro ad operare uno sforzo in tal senso. Chiede pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento.

La Sottocommissione concorda e l'esame è rinviato.

(350) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore ZACCAGNA, facendo presente che, dopo che in data 21 giugno 1994 è stato trasmesso un parere favorevole con osservazioni, giungono emendamenti dalla Commissione di merito.

Quello 1.1, operando un rinvio in tema di procedure al decreto-legge n. 350 del 1992, consente, tramite il richiamo dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, di tale decreto, deroghe alla normativa di contabilità. Il comma 2 dell'emendamento 3.1 consente di mantenere in contabilità speciale somme accreditate anche oltre i termini previsti per la rendicontazione.

Ha quindi la parola il sottosegretario MONGIELLO, il quale fa presente che il giudizio da esprimere è di carattere eminentemente politico: a suo avviso, tuttavia vi sono forti perplessità sugli emendamenti 1.1 e 3.1, quest'ultimo per la parte relativa alle deroghe alla contabilità di Stato.

Il relatore ZACCAGNA fa quindi presente che si può esprimere un parere favorevole sugli emendamenti, ad eccezione dei due emendamenti per i quali il rappresentante del Tesoro si è espresso con perplessità, su cui quindi il parere può essere a suo avviso di contrarietà per violazione della norma costituzionale di cui all'articolo 81.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere nei termini da lui stesso proposti.

(354) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(182) PREVOSTO ed altri: Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª: parere favorevole, con osservazioni e con condizioni ai sensi dell'art. 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Il relatore PACE ricorda che si tratta della ulteriore reiterazione del decreto-legge in materia di trasferimento delle funzioni nel settore del turismo, spettacolo e sport alle Regioni e ad apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su un precedente testo del decreto-legge la Commissione si espresse, il 9 febbraio 1994, in senso favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venisse esplicitamente previsto che le Regioni non potessero procedere ad assunzioni per far fronte alle funzioni trasferite, dovendosi utilizzare in via prioritaria il personale esistente presso l'amministrazione centrale. Tale parere potrebbe essere confermato, facendo obbligo alle Regioni di utilizzare il personale esistente, ovvero altro personale pubblico in mobilità e modificando il comma 6 dell'articolo 1, in modo di creare un obbligo a carico del personale dell'ex Ministero del turismo e spettacolo, piuttosto che lasciare ad esso la facoltà di richiedere il trasferimento.

Il parere favorevole si basava altresì sul presupposto che il trattamento del personale trasferito fosse inferiore rispetto a quello complessivamente in godimento per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. In realtà, l'articolo 5 è stato modificato, nel senso di escludere la possibilità di mantenere il trattamento economico accessorio, e dunque tale condizione risulterebbe soddisfatta. L'articolo 3 comma 2, lettera b), prevede l'istituzione di un consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano composto da un presidente e quattro esperti: occorrerebbe valutarne gli oneri. Altresì nuovo è il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8, che consente un condono previdenziale con il solo pagamento della prima rata: occorre valutare se tale misura sia congrua. Occorre altresì chiedersi se il comma 1 dell'articolo 9 possa consentire troppo facili distrazioni di beni realizzati con finanziamenti pubblici, in quanto i beni risultanti dalla realizzazione dei progetti non risulterebbe più di proprietà dello Stato, e se la medesima disposizione provochi minori entrate, poichè dà facoltà ai concessionari di estinguere i vincoli versando un corrispettivo equivalente al 10 per cento del contributo, anzichè far loro obbligo di estinzione, con il versamento di un corrispettivo equivalente al 20 per cento dello stesso.

In conclusione, occorre valutare la questione del personale e dell'articolo 3, comma 2, lettera b), e degli articoli 8 e 9. Al decreto-legge si è aggiunto il disegno di legge n. 182, d'iniziativa parlamentare, che probabilmente verrà assorbito nel decreto. L'esame è stato rinviato nella seduta del 29 giugno scorso per consentire ulteriori approfondimenti sulla materia.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime un parere favorevole in base al fatto che il comma 4 dell'articolo 6 garantisce che gli oneri derivanti dal provvedimento restino contenuti nei limiti delle risorse del bilancio di previsione del soppresso Ministero per gli anni 1993 e seguenti. Inoltre, per gli eventuali oneri per il personale trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si deve osservare che tale personale è inserito in ruoli separati da quelli della Presidenza stessa e quindi non beneficia di un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello precedentemente goduto. Per quanto attiene poi alle competenze attribuite alle Regioni, ritiene che le stesse non possano assumere personale fin quando non siano state espletate le procedure di trasferimento del personale del preesistente Ministero.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere nei termini da lui stesso proposti, con la condizione riferita all'articolo 81 già in essere nel precedente parere, con le osservazioni esplicitate e nell'intesa che il disegno di legge 182 venga assorbito nel disegno di legge n. 354.

(433) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore ZACCAGNA ricorda che l'esame è stato rinviato nella seduta del 29 giugno in attesa della trasmissione al Parlamento del disegno di legge di assestamento. Poichè l'assestamento non modifica il capitolo 3198 degli Esteri, si deve ritenere che la copertura sia congrua.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che, in ordine alla richiesta del senatore Tamponi del 29 giugno scorso, i dati possono essere forniti dal Ministero della difesa, il quale dispone di elementi più completi riferibili alle missioni. Il Tesoro tuttavia ha a disposizione il quadro degli elementi relativo alle missioni previste da appositi provvedimenti di legge.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole.

(494) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda

(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore ZACCAGNA, il quale fa presente che si tratta di decreto-legge con il quale si dispongono opera-

zioni umanitarie in Ruanda. L'articolo 2 prevede deroghe alla legge di contabilità relativamente ad aperture di credito a favore dei prefetti: trattandosi di interventi eccezionali, probabilmente tale deroga può essere consentita.

Quanto alla copertura, valutata in 5 miliardi, essa è coperta con il capitolo 4239 del Ministero dell'interno, che risulta iscritto solo per memoria nel bilancio e variato con l'assestamento per 7 milioni. Pertanto, da una parte la fattispecie non è consentita dalla legge di contabilità e dall'altra comunque le risorse sono insufficienti.

Il sottosegretario MONGIELLO precisa che, per quanto concerne l'articolo 4, lo stanziamento del capitolo indicato è stato integrato di pari importo con decreto ministeriale n. 157440 del 7/6/1994, riguardante il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Si apre quindi un dibattito, cui prendono parte il PRESIDENTE, il relatore ZACCAGNA ed il sottosegretario MONGIELLO, il quale propone da ultimo il rinvio dell'espressione del parere.

Concorda la Sottocommissione.

L'esame è quindi rinviato.

(431) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BOROLI fa presente che, essendo in attesa degli emendamenti che saranno inviati in settimana, è conveniente rinviare il parere sul testo e sugli emendamenti alla prossima settimana: concorda la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(445) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe

(Parere alla 13ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BOROLI fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali e che pertanto è necessario rinviare il parere: concorda la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(495) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PACE, il quale ricorda che si tratta della reiterazione del precedente decreto volto a fissare la

liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sulla cui precedente versione era stato già iniziato l'esame senza che esso fosse concluso, in quanto si era in attesa di chiarimenti da parte del Tesoro, e sulla cui versione degli inizi dell'anno (decreto-legge n. 110 del 1994) era stato già espresso un parere. Esso condizionava il nulla osta al fatto che fosse garantita la copertura – nonchè il relativo allineamento temporale – degli oneri che sarebbero ricaduti a carico degli enti pubblici di cui all'articolo 2 a seguito del passaggio ad essi delle funzioni e del personale del disciolto Ente nazionale cellulosa e carta.

Tale problema sembra permanere per intero nell'attuale versione del decreto, che tra l'altro non prevede più due commi dell'articolo 2 di cui alla versione immediatamente precedente, i quali in qualche modo affrontavano – anche se non in maniera soddisfacente – tale questione.

L'attuale testo ha il pregio comunque di risolvere una questione aperta in relazione al precedente testo, in relazione alla copertura a carico del bilancio dello Stato degli oneri connessi ai mutui accendibili da parte del commissario liquidatore: si fa riferimento infatti ad un capitolo riguardante appunto le garanzie dello Stato, appositamente integrato dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, che si può attivare in quanto il capitolo stesso, benchè di parte capitale, presenta la natura di capitolo obbligatorio.

Rimane pertanto intatta la questione posta dal parere espresso il 18 febbraio.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che il parere è favorevole, in quanto nella relazione di accompagnamento al provvedimento è indicato un previsto risultato finale della liquidazione in circa 250 miliardi di lire, a carico del quale potranno trovare copertura gli oneri in questione.

Il presidente BOROLI fa presente che il problema rimane, in quanto esiste una forte discrasia temporale tra l'entrata *una tantum* derivante dall'eventuale attivo della liquidazione e l'onere permanente connesso al trasferimento di funzioni e personale.

Il sottosegretario MONGIELLO giudica opportuno un rinvio dell'esame, mentre il senatore CHERCHI fa presente che il problema appare superabile rinviando al piano che dovrà essere predisposto circa la distribuzione del personale e degli oneri.

Il senatore PALOMBI fa osservare che un punto da chiarire eventualmente sta nel contenimento o meno – nell'ambito dell'usuale *turn-over* delle amministrazioni interessate – del personale trasferito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(496) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

(Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PALOMBI, il quale fa presente che si tratta di un complesso decreto-legge in materia di fi-

nanza locale. Per quanto concerne l'articolo 1, che stanziava somme per il Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle province e dei comuni nonché per il comune e la provincia di Napoli nonché il comune di Palermo, non sembra vi siano problemi di copertura. Quanto poi al rinvio, al comma 2, alla tabella C della legge finanziaria per l'eventuale integrazione dei trasferimenti, trattasi di mera possibilità di integrazione e quindi non di spese permanenti, anche se lo strumento utilizzato è appunto quest'ultimo, il che può creare qualche incongruenza sotto il profilo sistematico.

Per quanto concerne l'articolo 2, ugualmente delucidazioni potrebbero venire da parte del Governo sui commi 4 e 5 relativamente allo stato di utilizzo del Fondo ordinario per gli enti dissestati, su cui vengono a gravare i maggiori oneri indicati da tali due commi. Per quanto concerne poi i commi 13 e 14, che pongono a carico delle liquidazioni degli enti dissestati oneri per straordinari e consulenze di professionisti, anche in questo caso sarebbe opportuno che il Tesoro indicasse meglio la sistemazione nel bilancio pubblico degli oneri complessivi connessi alle liquidazioni di tali enti.

Per quanto concerne l'articolo 3, il comma 2 può porre qualche problema, perchè permette l'impiego nel 1994 da parte degli enti locali delle quote non ancora utilizzate dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi a partire dal 1988: dal momento che la norma è da intendere come possibilità di impegnare nell'esercizio in corso contributi statali non utilizzati, si è in presenza di uno slittamento di limiti di impegno previsti per esercizi precedenti sull'esercizio in corso. Ciò quindi fa sorgere un problema di comprensione delle modalità con cui trovano collocazione nel bilancio questi posticipi di rate di ammortamento mutui. Occorre anche chiedersi se le relative poste degli esercizi passati non siano andate in economia, nel qual caso non si potrebbe riassegnare in conto competenza per il 1994 somme di tale tipo.

Altro articolo che comporta una qualche riflessione è l'articolo 6, che modifica le tariffe d'estimo. Anche in questo caso si tratta di sapere quale effetto in termini finanziari esso comporti.

Infine, per quanto concerne l'articolo 8, occorre sapere qual è l'interpretazione esatta da fornire: se si tratta infatti di una mera conferma per il 1995 dell'autorizzazione al comune di Roma di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con un ripiano a carico dello Stato, allora difficilmente si comprende il senso della norma, che in tal caso non avrebbe un carattere innovativo. Se invece essa presenta tale carattere innovativo, il Governo dovrebbe indicare la compatibilità di tale nuovo onere con lo stato di utilizzo del capitolo di bilancio corrispondente.

Per quanto riguarda l'articolo 9, effettivamente la parte relativa all'utilizzo del fondo globale di parte capitale è costruita per 125 miliardi come rata d'ammortamento mutui. Occorrerebbe avere la garanzia da parte del Tesoro che la parte della copertura che insiste sul fondo globale di parte corrente non determini limiti di impegno in quanto la relativa voce di tale fondo in riferimento alla rubrica «Ministero dell'interno» non è costruita come rata ammortamento mutui.

Conclusivamente, i punti su cui richiamare l'attenzione riguardano essenzialmente l'articolo 2, commi 4, 5, 13 e 14, l'articolo 3, relativamente al comma 2, l'articolo 6, l'articolo 8 e l'articolo 9.

Il sottosegretario MONGIELLO fa osservare che, per quanto concerne l'articolo 2 e in particolare i commi 4 e 5 - che prevedono l'utilizzo del fondo ordinario per gli enti dissestati - gli elementi informativi richiesti non possono che essere forniti dal Ministero dell'interno. È la predetta amministrazione infatti che provvede all'attribuzione agli enti locali, ivi compresi gli enti dissestati, dei trasferimenti statali determinati dalla normativa vigente. Peraltro, anche nel caso in cui la quota di 100 miliardi del fondo ordinario per gli enti dissestati di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 risultasse interamente utilizzata, si renderebbe comunque necessario integrarla delle ulteriori occorrenze finanziarie in quanto la normativa che disciplina il dissesto è una normativa a regime, nel senso che stabilisce la misura dell'intervento statale finalizzato a riportare alla normalità gli enti locali che di volta in volta dichiarano il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 144 del 24 aprile 1989 e dell'articolo 21 della legge n. 68 del 19 marzo 1993. Va inoltre evidenziato che, proprio in considerazione della natura obbligatoria della spesa statale connessa con il dissesto degli enti locali, con il disegno di legge di assestamento del bilancio statale 1994 si è provveduto ad integrare lo stanziamento del fondo ordinario 1994 (capitolo n. 1601 del Ministero degli interni) anche per gli enti dissestati e con il bilancio a legislazione vigente degli anni 1995 e successivi si renderà necessario adeguare la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati sulla base dei dati finanziari disponibili. Relativamente poi ai commi 13 e 14 dello stesso articolo 2 nessun impatto sul bilancio statale deriva dagli oneri per straordinari e consulenze di professionisti atteso che detti oneri restano ad esclusivo carico della gestione afferente la liquidazione dell'ente locale dissestato.

Per quanto concerne l'articolo 3, la possibilità prevista dal comma 2 di indicare le quote non ancora utilizzate dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari relativi agli esercizi 1988-1992 costituisce una ripetizione delle analoghe disposizioni inserite, di anno in anno, nella normativa sulla finanza locale e da ultimo nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Pertanto, negli esercizi 1993 e precedenti i contributi statali non utilizzati non sono andati in economia. Non sussistono quindi impedimenti alla loro utilizzabilità anche nell'anno in corso.

In merito all'articolo 6, per quanto concerne gli effetti finanziari delle modifiche apportate alle tariffe d'estimo, il Ministero delle finanze ha stimato in 300 miliardi la conseguente diminuzione del gettito annuo dell'ICI. Poichè il volume dei trasferimenti statali è determinato in stretta correlazione con il gettito dell'ICI (al netto della perdita INVIM 1990-1992) le modifiche alle tariffe d'estimo comportano un corrispondente adeguamento dei trasferimenti statali, così come disposto dall'articolo 2, comma 1-undecies, della legge n. 75 del 24 marzo 1993. Maggiori elementi informativi sugli effetti dell'articolo 6 non potranno in ogni caso che essere forniti dal competente Ministero delle finanze.

Per quanto concerne l'articolo 8, finalizzato a superare gli effetti prodotti dalla sospensione di mutui della Cassa depositi e prestiti disposta per gli anni 1992 e 1993, la sospensione non ha consentito al Comune di Roma di perfezionare i mutui, di 170 miliardi nel 1992 e di 210 miliardi nel 1993, autorizzati dall'articolo 1-bis della legge n. 80 del 15 marzo 1991. L'articolo 8 quindi è finalizzato ad evitare che la sospen-

sione dei mutui 1992 e 1993 possa tradursi in una vera e propria cancellazione definitiva delle autorizzazioni concesse all'amministrazione capitolina per i suddetti anni e quindi ad evitare che gli effetti temporanei di un provvedimento di sospensione possano travalicare l'arco temporale interessato dalla sospensione medesima.

Quanto infine all'articolo 9, la copertura che insiste sul fondo globale corrente non determina alcun limite di impegno. Infatti, l'importo di lire 178,5 miliardi è relativo al solo anno 1994 ed è destinato a dare copertura agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 7, mentre l'importo di lire 10 miliardi è relativo al solo anno 1995 ed è destinato a dare copertura agli oneri dell'articolo 4, comma 3.

Il relatore PALOMBI, ricapitolando le varie questioni trattate, fa presente che appare necessario il rinvio dell'emissione del parere: concorda la Sottocommissione.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a e 10^a Commissioni riunite:

(182) PREVOSTO ed altri: Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo: parere non ostativo;

alla 8^a Commissione:

(431) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica di diporto: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(495) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(2) Riordino del Servizio sanitario nazionale su base regionale: rinvio dell'emissione del parere.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12^a Commissione:

(2) D'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352: Riordino del Servizio sanitario nazionale su base regionale: parere favorevole con osservazioni;

alla 13^a Commissione:

(199) Giovanelli ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico: parere favorevole con osservazioni.

(479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 16

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale (525).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie (541) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario (528).

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (426).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso (482) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda (494).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (503) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (429).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato (350).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- ROVEDA. - Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale (157).
- MATTEJA. - Interventi a favore delle aree a declino industriale (166).
- BRUTTI ed altri. - Introduzione del voto limitato per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (318).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (354).
- PREVOSTO ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo (182).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'immissione di volontari delle Forze armate nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo militare della Croce rossa italiana (n. 180).
-

DIFESA (4ª)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia (502) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa.
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di regolamento per l'immissione di volontari delle Forze armate nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo militare della Croce rossa italiana.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (496).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 15,30

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha reso nella seduta del 22 giugno 1994 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (493).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Istituto nazionale di astronomia e astrofisica.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (520) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto (431).

- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche (483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BORRONI ed altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA zootecnica (158).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO e CARCARINO. - Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea» (124).

- MATTEJA. - Interventi a favore delle aree a declino industriale (166).
- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).
- MARCHETTI ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (372).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (495).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (520).
-

IGIENE E SANITÀ (12*)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 15,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro per la famiglia e gli affari sociali.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 7 luglio 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe (445).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (199).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).
 - RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 7 luglio 1994, ore 18

Indagine conoscitiva sullo stato della RAI nel quadro del sistema radiotelevisivo: audizione dei Sindacati della RAI e dei gruppi di opinione interni all'Azienda (audizione rappresentanti del «Gruppo dei Cento»; audizione rappresentanti del «Gruppo Controparte»; audizione rappresentanti del «Gruppo di Fiesole»).
